

RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al secondo semestre 2021)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(FRANCO)

Comunicata alla Presidenza il 15 settembre 2022

PAGINA BIANCA



Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

**RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO
E ALLA CORTE DEI CONTI**

(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

**IMPATTO FINANZIARIO
DEL
CONTENZIOSO ITALIA - UE**

ANNO 2021 - II SEMESTRE



PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa..... 3

PARTE I**SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi**

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA..... 7

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al
31 dicembre 2021..... 7

1.2 Ripartizione delle procedure per settore..... 10

1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi..... 12

1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2021..... 14

1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia..... 15

1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2021..... 19

1.4.3 Procedure archiviate nel II semestre 2021..... 20

1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Impatto finanziario..... 21

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE..... 27

2.1 Cenni introduttivi..... 27

2.2 Casi proposti da giudici italiani..... 28

2.3 Casi proposti da giudici stranieri..... 32

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO..... 41

3.1 Cenni introduttivi..... 41

3.2 Procedimenti di indagine formale..... 42

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE 42

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia..... 43

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e Finanziari.....	49
Affari Esteri.....	67
Affari Interni.....	73
Agricoltura.....	81
Ambiente.....	85
Appalti.....	111
Comunicazioni.....	115
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	121
Energia.....	129
Fiscalità e Dogane.....	137
Giustizia.....	145
Lavoro e Affari Sociali.....	157
Libera Prestazione dei servizi e Stabilimento.....	165
Salute.....	171
Trasporti.....	175
Tutela dei consumatori.....	187

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi delle stesse, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2021, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici alle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2021

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una lettera di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto dell'Unione, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", la Commissione non ritenga soddisfacenti le argomentazioni fornite dallo Stato interessato, ove non reputi necessario restringere o ampliare l'oggetto della contestazione con una "messa in mora complementare", adotta un "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti dell'inadempimento imputato allo Stato membro, cristallizzandoli anche al fine del successivo ricorso alla Corte di Giustizia.

Adottato il "parere motivato" ex art. 258 TFUE e decorso il termine in esso previsto (solitamente, due mesi) la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'inadempimento, può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, dalla sentenza discendono gli obblighi per lo Stato membro di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della medesima comporta (art. 260, 1° co., TFUE). Lo Stato è quindi tenuto ad assumere tutti i provvedimenti idonei ad eliminare il comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista (totalmente o parzialmente) nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Qualora neppure a seguito della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE, lo Stato membro si adegui alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia, la Commissione potrà proporre un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie da parte dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto dell'Unione, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate da Parlamento europeo e Consiglio secondo la procedura "legislativa" prevista dal TFUE. Nel caso in questione, il TFUE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, fin dalla prima pronuncia resa ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 31 dicembre 2021, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 102. Di queste, 67 riguardano presunte violazioni del diritto dell'Unione e 35 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive UE.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2021)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	57	10	67
Mancata attuazione di Direttive	35	0	35
Totali	92	10	102

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2021)



La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2021 si trova nello stadio della messa in mora ex art. 258 TFUE, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Abbastanza consistente anche il numero delle messe in mora complementari ex art. 258 TFUE (8), che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Un elevato numero di procedure si trova, inoltre, nella successiva fase del parere motivato (18), cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter, ex art. 258 TFUE. Si tratta, in totale, di 11 procedure, di cui 2 con ricorso pendente e 9 con sentenza già emessa. Per 2 procedure, si rileva come la Commissione abbia già assunto la decisione di adire la Corte di Giustizia UE, senza tuttavia formalizzare tale opzione in un ricorso ufficiale. Quanto alle procedure che si trovano già nella fase "critica" disciplinata dall'art. 260 TFUE, si registrano 3 messe in mora, una decisione di ricorso non ancora tradotta in un ricorso formale e, infine, 6 sentenze emesse dalla Corte di Giustizia UE e recanti la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2021)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	53	8	18	0	2	2	9	92
Articolo 260 TFUE	3	0	0	0	1	0	6	10
Totali	56	8	18	0	3	2	15	102

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (20 casi), cui segue il settore “Trasporti” con 10 casi, quindi i settori “Concorrenza e aiuti di Stato”, “Energia” e “Fiscalità e dogane” con 6 casi ciascuno, quindi il settore “Lavoro e affari sociali” con 5. Fanno seguito il settore “Libera prestazione dei servizi e stabilimento” con 4 casi e il settore “Salute” con 2 casi.


Infine, 43 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2021)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	3	17	20	19,62
Concorrenza e aiuti di Stato	1	5	6	5,88
Energia	3	3	6	5,88
Fiscalità e dogane	2	4	6	5,88
Lavoro e affari sociali	1	4	5	4,90
Libera circolazione merci	0	0	0	0,00
Libera prestazione servizi e stabilimento	0	4	4	3,92
Salute	0	2	2	1,96
Trasporti	1	9	10	9,80
Vari settori*	26	17	43	42,16
Totale	37	65	102	100

* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, contestati nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento della normativa in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*

- oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;
- contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;
- questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2021, risulta che, dei n. 102 casi esposti, 23 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2021)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	3
Minori entrate erariali	1
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese stipendiali previdenziali e assistenziali	4
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	6
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	0
Totale	23

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2021.

Alla data del 31 dicembre 2021, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2021, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 28 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 11 procedure che sono entrate in una fase successiva, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 4 procedure archiviate dalle Autorità europee.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2021



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori socio-economici. Il riferimento è al settore "Affari economici e finanziari" con 8 procedure, quindi ai settori "Ambiente", "Comunicazioni", "Giustizia" e "Tutela dei consumatori" con 3 procedure per ognuno. Seguono, poi, i settori "Lavoro e affari sociali" e "Trasporti" con 2 procedure ciascuno e, infine, i settori "Affari esteri", "Affari interni", "Energia" e "Fiscalità e dogane" con una procedura per ognuno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 2 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2016/4081 "Disciplina nazionale su magistrati onorari": con tale procedura, la Commissione UE contesta all'Italia che l'attuale trattamento giuridico ed economico riservato, dall'ordinamento italiano, ai "giudici onorari", contrasta con diverse Direttive UE e, in particolare, con la Dir. 1999/70/CE, con la Dir. 97/81/CE, con la Dir. 2003/88/CE e, infine, con la Dir. 92/85/CEE. Ne deriva che, in sostanza, l'adeguamento alle violate disposizioni UE

comporta, per l'Italia, l'equiparazione del trattamento dei giudici onorari a quello già previsto per i giudici professionali, con il riconoscimento, anche a favore dei primi, di una serie di vantaggi economici come quelli relativi all'indennità per gravidanza, malattia e infortunio, ad una più consistente retribuzione, alla deducibilità dal reddito imponibile delle spese per l'esercizio della professione, all'attribuzione, anche ai giudici onorari assunti prima del 16/08/2017, di ferie annuali retribuite (ove non concesse dall'art. 32 del Decreto 116/2017) e al rimborso delle spese legali per i procedimenti disciplinari aperti, nei confronti degli stessi giudici onorari, in rapporto all'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Si aggiunga la necessità per lo Stato italiano, secondo quanto asserito dalla Commissione, di corrispondere un risarcimento, ai magistrati onorari assunti prima del 16/08/2017, nel caso in cui gli stessi siano stati ripetutamente assunti, con una serie di contratti, per un troppo esteso periodo di tempo.

Pertanto, il riallineamento della disciplina italiana alle succitate Direttive dell'Unione, per quanto riguarda i "magistrati onorari", comporta un aumento della spesa pubblica stipendiale e previdenziale.

- la procedura n. 2021/4055 "Ex lettori di lingua straniera in Italia": con tale procedura, la Commissione ritiene che, in Italia, i lavoratori classificati come "ex lettori di lingua madre straniera" - già assunti a tempo determinato, con contratto di diritto privato, da diversi Atenei italiani ai sensi dell'art. 28 del D.P.C.M. 382/1980 e successivamente assunti a tempo indeterminato come "collaboratori linguistici" a norma della Legge n. 236/1995 - non abbiano ancora ottenuto, nonostante i ripetuti interventi in materia da parte del legislatore italiano, una soddisfacente liquidazione dei "diritti quesiti" maturati nel periodo in cui hanno prestato servizio nella stessa qualità di "lettori di lingua madre straniera". Tale trattamento si discosta da quello riservato in generale, dalla legislazione italiana, a tutti gli altri lavoratori assunti in un primo momento con contratto a termine di tipo privatistico e, in seguito, con un contratto a tempo indeterminato anch'esso di natura privatistica: costoro, infatti, ai sensi della Legge n. 230/1962, ottengono che la trasformazione "a tempo indeterminato" del loro rapporto lavorativo operi sin dalla prima assunzione "a tempo determinato". Secondo la Commissione, tale disparità di trattamento - atteso che la categoria dei predetti "ex lettori di lingua madre straniera" è per lo più costituita da cittadini di altri Stati UE e che, invece, gli altri lavoratori ammessi al beneficio della succitata Legge 230/1962 sono per lo più cittadini italiani - contrasta con l'art. 45 TFUE sul principio della "libera circolazione dei lavoratori". Quest'ultimo, infatti, comporta che ogni Stato UE conceda, ai cittadini di altri Stati UE che lavorino nel suo territorio, lo stesso trattamento riservato, in situazioni oggettivamente comparabili, ai cittadini del primo Stato.

Pertanto, il riallineamento della situazione italiana, di cui si tratta, alle richieste della Commissione, potrebbe implicare - con l'effettiva liquidazione dei diritti economici "quesiti" spettanti a tutti gli "ex lettori di lingua madre straniera" - la necessità per lo Stato italiano di stanziare, alla bisogna, finanziamenti ulteriori rispetto a quelli già finalizzati allo stesso scopo, con conseguente aumento della spesa pubblica.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel II semestre 2021

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/2170	Non corretta trasposizione Direttiva su conti consolidati	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0451	Non recepimento Direttiva su vigilanza pubblica su obbligazioni	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0449	Non recepimento Direttiva su distribuzione transfrontaliera di organismi di investimento collettivo	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0446	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva UE 2017/1132, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0275	Mancato recepimento Direttiva su strumenti finanziari	PM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0274	Mancato recepimento Direttiva su riciclaggio a scopo finanziamento del terrorismo	PM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0273	Mancato recepimento di Direttiva su vigilanza prudenziale su imprese di investimento	PM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0271	Mancato recepimento di alcuni punti di Direttiva 2019/878 sulle società di partecipazione finanziaria	MM	No
<i>Affari esteri</i> 2021/2243	Trattati bilaterali di investimento	MM	No
<i>Affari interni</i> 2021/2180	Non conformità della legislazione nazionale in ordine alla lotta al terrorismo	MM	No
<i>Ambiente</i> 2021/0532	Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile professionale	MM	No
<i>Ambiente</i> 2021/0450	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti a basso consumo energetico nel trasporto su strada	MM	No
<i>Ambiente</i> 2021/0272	Mancato recepimento Direttiva sui rifiuti delle navi	MM	No
<i>Comunicazioni</i> 2021/0445	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico	MM	No
<i>Comunicazioni</i> 2021/0270	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le Direttive 96/9/CE e 2001/29/CE	MM	No
<i>Comunicazioni</i> 2021/0269	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
	stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a taluni trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la Direttiva 93/83/CEE del Consiglio		
<i>Energia</i> 2021/0266	Mancato recepimento Direttiva su uso energie rinnovabili	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2021/0447	Mancato recepimento Direttiva su uso di informazioni finanziarie a scopo prevenzione reati	MM	No
<i>Giustizia</i> 2021/2075	Incompleto recepimento della Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari	MM	No
<i>Giustizia</i> 2021/0268	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio	MM	No
<i>Giustizia</i> 2016/4081	Disciplina nazionale sui magistrati onorari	MM	Sì
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2021/4055	Ex lettori di lingua straniera in Italia	MM	Sì
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2021/2059	Normativa italiana sul distacco dei lavoratori	MM	No
<i>Trasporti</i> 2021/2223	Piani di gestione spazio marittimo	MM	No
<i>Trasporti</i> 2021/0448	Mancato recepimento Direttiva formazione gente di mare	MM	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2021/0444	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, che modifica il Regolamento UE 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE	MM	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2021/0443	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/0770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali	MM	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2021/0267	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2021

Nel periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 11. In particolare:

- 6 procedure sono transitate dalla fase della messa in mora a quella del parere motivato (art. 258 TFUE);
- una procedura è transitata dalla fase della messa in mora complementare a quella del parere motivato (art. 258 TFUE);
- una procedura è transitata dalla fase del parere motivato a quella della decisione “informale”, da parte della Commissione UE, di adire la Corte di Giustizia UE (art. 258 TFUE);
- 2 procedure sono transitate dalla fase del primo ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE, a quella dell'avvenuta emanazione della sentenza sul ricorso stesso (art. 258 TFUE);
- una procedura è transitata dalla fase della prima sentenza della Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'art. 258 TFUE, a quella dell'emissione, da parte della Commissione UE, della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che una soltanto di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2014/2059 “Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane”. Nell'ambito di tale procedura, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato, ex art. 258 TFUE, che la situazione dello smaltimento dei reflui urbani, in Italia, evidenzia numerose criticità, nel senso della non conformità ai parametri indicati agli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE sulla protezione delle acque contro l'inquinamento da reflui urbani. Si ritiene, pertanto, che la messa in regola degli impianti di trattamento e smaltimento di detti reflui possa comportare, per la Finanza pubblica italiana, un aumento della spesa destinata all'ambiente;

Tabella 6

**Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2021**

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/2040	Non completo recepimento della Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0058	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2021/0057	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione,	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	
<i>Affari interni</i> 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	No
<i>Ambiente</i> 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	Sì
<i>Appalti</i> 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	No
<i>Comunicazioni</i> 2021/0056	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche	No
<i>Comunicazioni</i> 2020/0533	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi Direttiva sui servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2020/0070	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2020/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	No
<i>Trasporti</i> 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	No

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2021

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2021, la Commissione europea ha archiviato 4 procedure riguardanti l'Italia.

Al momento, nessuna delle procedure archiviate potrebbe ingenerare effetti finanziari residuali per il bilancio dello Stato.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2021

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2011/2026</i>	Concessioni idroelettriche	No
<i>Fiscalità e dogane 2018/4002</i>	Aliquota ridotta di IVA sul carburante per i cittadini lombardi residenti nelle zone di confine con la Svizzera	No
<i>Energia 2020/2331</i>	Mancata trasmissione della strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia.	No
<i>Energia 2020/0206</i>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, si rilevano n. 10 procedure di infrazione in fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall’ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l’adempimento - il TFUE ha impresso un’accelerazione al corso della procedura successiva alla prima sentenza della Corte, essendo venuta meno con il Trattato di Lisbona la fase del secondo parere motivato (ex art. 228 TCE).

Va poi ricordato che nel quadro di una procedura ai sensi dell’art. 260 TFUE, solitamente, lo Stato membro gode di ristretti margini di difesa, trattandosi di valutare l’ottemperanza a un obbligo già chiarito dalla Corte di giustizia nella prima procedura.

La penalità di mora si concreta nel pagamento di un importo direttamente proporzionale al periodo di ritardo nell’adempimento – variamente fissato in giorni, semestri, anni. Per il calcolo dell’importo giornaliero, si considererà dapprima una somma base di Euro 690, moltiplicata per un coefficiente di gravità (da 1 a 20) e per uno di durata dell’infrazione (da 1 e 3). Il prodotto finale verrà moltiplicato per un coefficiente n, che esprime l’efficacia dissuasiva della sanzione e che viene individuato nella media tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il numero di seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo.

L’applicazione della penalità decorre dalla data della sentenza di condanna sino alla sua completa esecuzione. La Commissione può, tuttavia, consentire la degressività di tale sanzione, prevedendo una decurtazione progressiva dell’esborso giornaliero in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l’attuazione dei suoi obblighi.

La somma forfettaria, invece, è costituita dal versamento *una tantum* di un importo, calcolato moltiplicando un importo fisso di base per un coefficiente di gravità (da 1 a 20). Per il calcolo della somma forfettaria non viene applicato il coefficiente di durata incluso, invece, nel calcolo delle penalità giornaliere. Il risultato viene moltiplicato per il “fattore *n*” e per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione.

La disciplina delle sanzioni pecuniarie, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l’esempio del predetto coefficiente di “dissuasività”, che, dall’ultima comunicazione del febbraio 2019 è basato sul PIL e sul numero di seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo, in luogo del peso dei voti nel Consiglio UE).

Con particolare riguardo alle procedure d’infrazione per mancato recepimento di direttive UE, è importante sottolineare che, per le ipotesi in cui uno Stato membro abbia disatteso l’obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione di una direttiva adottata con procedura legislativa, il momento in cui può essere irrogata una sanzione pecuniaria è anticipato alla prima sentenza di condanna prevista all’art. 260 par. 3 TFUE.

In sostanza, con la nuova procedura di cui all’art. 260, par. 3 TFUE, la Commissione può richiedere alla Corte sia di accertare l’avvenuto inadempimento dell’obbligo, sia di condannare lo Stato inadempiente al pagamento della sanzione pecuniaria, senza dover attendere l’esaurimento di un’ulteriore fase precontenziosa.

Come risulta dall’esposizione che precede, l’inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E’ pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali.

Infatti, se pure l’adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo dell’esecuzione della sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell’Unione, in quanto l’irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l’attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l’attuazione degli obblighi dell’Unione non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell’erario pubblico all’attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un’attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell’Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, nell’ordinamento interno, le azioni funzionali all’adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso delle singole amministrazioni, centrali o locali, specificatamente competenti al riguardo.

L’attuazione degli obblighi unionali, dunque, è rimessa alle singole amministrazioni competenti per materia, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei confronti dell’Unione europea, che può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano entrate nella sequenza procedurale disciplinata dall’art. 260 TFUE e, quindi, sono prossime al “secondo” pronunciamento della Corte UE comportante sanzioni pecuniarie, o hanno già costituito oggetto di tale verdetto:

- la procedura n. 2009/2034 “Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Circa tale procedura, si precisa che in data 17 maggio 2018 la Commissione ha inviato all’Italia una messa in mora ex art. 260 del TFUE, con la quale ha richiamato lo Stato UE alla completa attuazione della sentenza già emanata dalla Corte di Giustizia UE in data 10/04/2014, ex art. 258 TFUE. Con tale sentenza, si dichiarava l’Italia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, in ordine al trattamento delle acque reflue (anche di quelle scaricanti in acque “sensibili”).

- la procedura n. 2007/2195 “Nuove discariche in Campania”.

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza ex art. 260 TFUE, a carico dell’Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- 2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria, in Campania, per ciascuna categoria di impianti (“Discariche”, “termovalorizzatori”, “impianti di recupero dei rifiuti organici”).

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l’onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Alla fine del 2° semestre 2021, l’Italia ha corrisposto al bilancio UE le seguenti somme:

€ 20.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;

€ 22.200.000,00 a titolo di 1° semestralità; € 21.840.000,00 a titolo di 2° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 3° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 4° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 5° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 6° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 7° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 8° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 9° semestralità, € 21.840.000,00 a titolo di decima semestralità ed

€ 22.080.000 a titolo di 11° semestralità;

Il tutto per un totale di € 261.440.000,00.

- la procedura n. 2004/2034 “Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue”.

Circa tale procedura la Corte UE, con sentenza del 19/07/2012 ex art. 258 del TFUE, chiedeva all’Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull’intero territorio nazionale).

In data 31/05/2018 la stessa Corte UE emanava sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale condannava l’Italia, per non aver ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di onerose sanzioni pecuniarie come di seguito precisate:

a) € 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;

b) € 30.112.500,00 a titolo di penalità semestrale, da corrispondersi alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - nell’esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All’importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500,00 dovrà essere applicata una riduzione, pari alla quota percentuale corrispondente alla

percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività).

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

€ 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;

€ 27.961.179,17 a titolo di 1° semestralità; € 24.254.356,36 a titolo di 2° semestralità; € 23.884.158,77 a titolo di 3° semestralità e € 19.064.777,92 a titolo di 4° semestralità.

Il tutto per un totale di € 120.164.472,22.

- la procedura n. 2003/2077 “Discariche abusive”.

Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia alle seguenti sanzioni:

- 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti “pericolosi” messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti “non pericolosi” messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;
- 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria “una tantum”, pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

€ 40.085.589,04 a titolo di sanzione forfettaria; € 39.800.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale; € 33.400.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale; € 27.800.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale; € 21.400.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale; € 16.000.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale; € 14.200.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale; € 11.600.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale; € 10.200.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale; € 9.600.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale; € 8.600.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale, € 7.200.000,00 a titolo di 11° penalità semestrale e € 6.800.000 a titolo di 12° penalità semestrale.

Il tutto per un totale di € 246.685.589,04.

- la procedura n. 2014/4011 “Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno”.

La presente procedura risulta, alla fine del 2° semestre 2021, entrata nella fase “sensibile” disciplinata dall'art. 260 TFUE, in quanto la Commissione UE ha inviato, alla Repubblica italiana, una messa in mora (ex art. 260 TFUE) rivolta a sollecitare detto Stato membro alla pronta esecuzione della sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE, il 18/09/2019 (C-526/17): con tale pronunciamento, tale giudice UE ha ritenuto incompatibili, con l'ordinamento europeo, la proroga concessa alla società SAT, fino al 31/12/2046, della concessione relativa alla costruzione e gestione dell'autostrada Livorno – Civitavecchia.

- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura si deduce l’obbligo, per l’Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Il 12/03/2020 la Corte UE ha condannato l’Italia, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare:
 - 1) la somma forfettaria di € 7.500.000,00, una tantum;
 - 2) a decorrere dalla stessa sentenza ex 260 del 12/03/2020, € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della precedente sentenza del 29/03/2012 (di ritardo, cioè, nel completo recupero degli aiuti illegittimamente erogati);Si precisa che, alla fine del 2° semestre 2021, risulta pagata soltanto la sanzione forfettaria pari a € 7.500.000,00.

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015, la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell’art. 260 del TFUE, ha applicato all’Italia le seguenti sanzioni:

 - 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln;
 - 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell’attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.Fino ad ora, l’Italia ha corrisposto alla UE le seguenti somme:

€ 30.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

€ 12.000.000,00 per ciascuna delle semestralità pagate fino alla fine del 2° semestre 2021;

Il tutto per un totale di € 114.000.000,00.

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”.

La presente procedura è ferma alla fase della “messa in mora” ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta.

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia.

- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, con la quale sono state comminate:

 - 1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell’Unione europea);
 - 2) una penale semestrale il cui importo si ottiene moltiplicando l’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011).

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto al bilancio UE le seguenti somme:

€ 30.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria; € 16.533.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale; € 10.227.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale; € 5.535.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale; € 2.151.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale; € 2.928.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale; € 3.036.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale; € 2.106.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale; € 1.575.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale; € 927.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale; € 789.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale; € 855.000,00 a titolo di 11° penalità semestrale; € 1.629.000,00 a titolo di 12° e 13° penalità semestrale e € 597.000,00 a titolo di 14° penalità semestrale.

Il tutto per un totale di € 78.888.000,00.

- la procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico”.

La procedura è ferma alla fase della “messa in mora complementare” ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell'Italia a sanzioni pecuniarie.

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che nel giudizio di cui è investito sia invocata una norma dell'ordinamento europeo, sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio nazionale debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina europea in oggetto e sciolga i dubbi sollevati dal giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale sollevi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè alla conformità ai Trattati, della norma emanata dalle istituzioni europee investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma europea controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un giudice le cui sentenze possono essere impugate, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale e della conseguente statuizione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e i giudici degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla stessa Corte. Sotto tale profilo, è possibile affermare che le sentenze della Corte siano dotate di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze ex art. 99 del Regolamento di procedura della Corte) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e/o la validità delle norme europee.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, la Corte si è pronunciata ex art. 267 TFUE su 43 casi, di cui 12 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 31 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 12 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2021, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, con il settore "Giustizia e diritti fondamentali" che comprende 3 casi, seguito dai settori "Appalti pubblici", "Energia", "Lavoro e politica sociale", "Ambiente", "Aiuti di Stato", "Disposizioni istituzionali", "Fiscalità e dogane", "Mercato interno" e "Libera circolazione dei capitali" con un solo caso per ognuno.

Dei casi suddetti, 5 sembrano implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico e, precisamente:

- sentenza sulla causa C-350/20 "Direttiva 2011/98/UE – Diritti per i lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Articolo 3 – Prestazioni di maternità e di paternità – Prestazioni familiari – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità": con tale sentenza, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto incompatibile, con il diritto dell'Unione, la normativa italiana di seguito indicata: - art. 1, co. 125, della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il quale istituisce, in favore dei cittadini italiani, dei cittadini degli altri Stati UE e dei cittadini di Stati esterni alla UE (Stati "terzi") che risultino titolari dello status di "soggiornanti di lungo periodo" in Italia, un "assegno di natalità" a scadenza mensile per ogni figlio nato o adottato; - art. 74 del D. Lgs. del 26/03/2001, n. 151, il quale attribuisce un "assegno di maternità", per ogni figlio nato o adottato e per ogni minore in affidamento preadottivo, alle donne residenti in Italia, le cui risorse economiche siano scarse e che risultino o titolari della cittadinanza italiana, o di quella di altri Stati UE, o di quella di Stati terzi, a condizione, in quest'ultimo caso, che vantino, altresì, lo status di "soggiornanti di lungo periodo".

Tali normative nazionali contrastano con la normativa UE di cui all'art. 12, par. 1, lett. e) della Dir. 2011/98, il quale prevede che i cittadini dei paesi terzi - anche se privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo" ma, tuttavia, intestatari di un "permesso unico di lavoro" ex art. 3, par. 1, lett. b) e c) della medesima Direttiva - abbiano diritto a beneficiare dello "stesso" trattamento riservato ai cittadini dello Stato UE in cui soggiornano, per quanto concerne i settori della "sicurezza sociale" definiti nel Reg. n. 883/2004. Poiché, infatti, i sopra descritti assegni di "natalità" e di "maternità" rientrano nei predetti settori della "sicurezza sociale" - e, in particolare, in quello specifico delle "prestazioni familiari" ex art. 3, par. 1, lett. j) del succitato Reg. n. 883/2004 - il legislatore italiano risulta aver violato il succitato art. 12, par. 1, lett. e) della Dir. 2011/98, laddove non ha esteso gli assegni in questione anche alla tipologia, sopra menzionata, dei "cittadini di paesi terzi" titolari del "permesso unico di lavoro", pur quando gli stessi soggetti non risultino "soggiornanti di lungo periodo".

Pertanto, laddove altri giudici italiani applicassero la massima di cui alla sentenza in oggetto, lo Stato italiano andrebbe incontro ad un aumento della spesa pubblica sociale, in conseguenza dell'ampliamento, nel senso sopra descritto, della platea dei soggetti titolati a percepire sia l'"assegno di natalità" che l'"assegno di maternità" sopra descritti;

- ordinanza sulla causa C-255/20 "Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Imposta regionale sulle vendite di carburante per autotrazione – Finalità specifiche – Assenza": con tale ordinanza, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto incompatibile, con il diritto dell'Unione, la

normativa italiana di seguito indicata: - art. 3, co. 1, della Legge Regionale del Lazio n. 17/2016 (Legge di stabilità regionale 2017), la quale - come consentito dalla normativa statale di cui all'art. 17, co. 1, del D. Lgs. n. 398/1990 - istituisce dal 1° gennaio 2012 un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, a carico degli impianti di distribuzione ubicati nella stessa regione Lazio (salva l'eccezione ex art. 3, co. 1 bis). Tale normativa nazionale contrasta con la normativa UE di cui all'art. 1, par. 1 e 2 della Direttiva 2008/118, la quale stabilisce il regime generale delle "accise" gravanti sul consumo di determinate categorie di prodotti, tra i quali, ex art. 1, par. 1, lett. a), i "prodotti energetici ed elettricità di cui alla Direttiva 2003/96/CE". Infatti, in base al succitato par. 2 dell'art. 1 di essa Dir. 2008/118, ciascuno Stato dell'Unione può applicare, ai suddetti prodotti già sottoposti ad accise istituite dalla normativa UE, "altre imposte indirette aventi finalità specifiche": ora, l'accisa regionale imposta dalla Regione Lazio, di cui si tratta, contrasta con tale disciplina UE in quanto, essendo stata istituita per mere esigenze di alimentazione del bilancio regionale, non risulta preordinata al soddisfacimento delle "finalità specifiche" di cui al sopra menzionato par. 2 dell'art. 1 di essa Dir. 2008/118.

Pertanto, laddove altri giudici del Lazio, o di altre regioni italiane, applicassero la massima di cui alla sentenza suddetta, si arriverebbe alla disapplicazione dell'accisa in questione - o di altre accise simili in altre regioni - anche in favore di soggetti diversi da quelli coinvolti nel giudizio principale in cui si innesta la medesima sentenza della Corte UE, con la conseguenza per cui i bilanci della Regione Lazio, e delle altre Regioni che avessero istituito accise dello stesso tipo di quella di cui si tratta, soffrirebbero una diminuzione delle entrate;

- sentenza sulla causa C-462/20 "Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Articolo 11 - Direttiva 2011/98/UE - Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico - Articolo 12 - Direttiva 2009/50/CE - Diritti dei cittadini di paesi terzi titolari della carta blu europea - Articolo 14 - Direttiva 2011/95/UE - Diritti dei beneficiari di protezione internazionale - Articolo 29 - Parità di trattamento - Sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Articolo 3 - Prestazioni familiari - Assistenza sociale - Protezione sociale - Accesso a beni e servizi - Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi dal beneficio di una "carta della famiglia": con tale sentenza, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto incompatibile, con il diritto dell'Unione come meglio di seguito indicato, la normativa italiana di seguito indicata: - art. 1, co. 391, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), la quale istituisce dall'anno 2016, in favore dei residenti in Italia che siano cittadini italiani o cittadini di altri Stati UE e che abbiano a carico un certo numero di figli conviventi, la c.d. "carta della famiglia", che garantisce, sull'acquisto di beni o servizi commercializzati da soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa, sconti o riduzioni tariffarie maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato.

Tale normativa nazionale contrasta con la seguente normativa UE: 1) - con l'art. 29 della Dir. 2011/95, il quale prevede che ciascuno Stato UE conceda, ai soggetti "beneficiari di protezione internazionale" cui abbia accordato la medesima protezione, lo "stesso" trattamento riservato ai propri cittadini per quanto riguarda un'"adeguata assistenza sociale": pertanto, la normativa italiana in questione, laddove omette di estendere, anche ai "beneficiari di protezione internazionale" i quali difettino di risorse sufficienti a soddisfare i bisogni elementari propri e delle proprie famiglie, la particolare forma di assistenza sociale consistente nella concessione di detta "carta della famiglia", si pone in contrasto con la disciplina UE in considerazione; 2) - con l'art. 11, par. 1, lett. f) della Dir. 2003/109, il quale prevede che ciascuno Stato UE conceda, ai cittadini di Stati terzi titolari dello status di "soggiornanti di lungo periodo", lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini in ordine all'"accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi": pertanto, laddove la normativa italiana considerata omette di estendere, anche ai suddetti "soggiornanti di lungo periodo", la "carta della famiglia" di cui si tratta, contrasta con la

disciplina UE in oggetto; 3) - con l'art. 12, par. 1, lett. g) della Dir. 2011/98, il quale prevede che ogni Stato UE conceda, ai cittadini di Stati terzi titolari del "permesso unico di lavoro" ex art. 3, par. 1, lett. b) e c) della medesima Direttiva, lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini in ordine all'"accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi": pertanto, laddove le disposizioni italiane omettono di estendere la "carta della famiglia" anche ai suddetti cittadini di Stati terzi muniti di "permesso unico di lavoro", esse contrastano con la normativa UE in oggetto; 4) - con l'art. 14, par. 1, lett. g) della Dir. 2009/50, il quale stabilisce che i "titolari di Carta blu UE" - cioè dello speciale tipo di permesso di soggiorno rilasciato, da uno Stato UE, ai cittadini di Stati terzi altamente qualificati e provveduti di un contratto di lavoro nello stesso Stato - beneficino dello stesso trattamento riconosciuto ai cittadini dello Stato UE che ha rilasciato detta "Carta blu UE", in ordine, tra l'altro, all'"accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi". Pertanto, laddove la legge italiana omette di estendere la "carta della famiglia" anche ai succitati intestatari di "Carta blu UE", essa contrasta con la normativa UE in considerazione.

Pertanto, laddove altri giudici italiani applicassero la massima di cui alla sentenza in questione, si dilaterrebbe la platea dei beneficiari della "carta della famiglia", venendo, quest'ultima, riconosciuta anche ad altri cittadini di Stati terzi appartenenti alle categorie alle quali, attualmente, la vigente normativa italiana nega l'estensione del vantaggio in questione. Ciò determinerebbe, per lo Stato italiano, un incremento della spesa pubblica assistenziale, atteso che, pur gravando finanziariamente, la "carta" in oggetto, direttamente sugli operatori economici aderenti all'iniziativa, essa coinvolge in ultima battuta anche la Finanza pubblica, in particolare impattando sul "Fondo per le politiche della famiglia" di cui all'art. 19, co. 1, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (vedi art. 1, co. 391 della già citata Legge di stabilità 2016);

- sentenza sulle cause C-478/19 e C-479/19 "Libera circolazione dei capitali – Fondi comuni di investimento chiusi – Fondi comuni di investimento aperti – Investimenti in beni immobili – Imposte ipotecarie e catastali – Vantaggio fiscale riservato ai soli fondi immobiliari chiusi – Differenza di trattamento – Comparabilità delle situazioni – Criteri obiettivi di differenziazione": con tale sentenza, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto incompatibile, con il diritto dell'Unione, la normativa italiana di seguito indicata: - art. 35, co. 10 ter, del Decreto Legge n. 223/2006, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 248/2006, il quale stabilisce che laddove, di una cessione di un "bene immobile strumentale", sia parte un "Fondo immobiliare chiuso" - come disciplinato dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, nonché dall'art. 14 bis della L. n. 86/1994 - le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, applicate alla cessione in parola, siano ridotte della metà. Tale disciplina, pertanto, lascia che le cessioni immobiliari, di cui siano parte, contrariamente alla fattispecie precedente, i "Fondi immobiliari aperti", sopportino le imposte ipotecarie e catastali per intero.

Tale normativa contrasta con l'art. 63 TFUE (già art. 56 TCE), il quale stabilisce il principio della "Libera circolazione dei capitali". In forza di tale principio, ogni Stato UE è tenuto a consentire che gli operatori economici, aventi la cittadinanza di altri Stati dell'Unione, investano i loro capitali nel territorio del primo Stato UE alle stesse condizioni riservate, in condizioni oggettivamente comparabili, ai cittadini del medesimo Stato. Ora - atteso che l'acquisto di un bene immobiliare costituisce una forma di investimento di capitali - è evidente che la normativa italiana in questione non introduce discriminazioni "formali" tra cittadini italiani e cittadini transfrontalieri. Infatti: i "Fondi immobiliari aperti" sopportano per intero le imposte ipotecarie e catastali sugli acquisti di "beni immobiliari strumentali" in Italia, indipendentemente dal fatto che tali Fondi siano italiani o transfrontalieri; simmetricamente, i "Fondi immobiliari chiusi", sia italiani sia aventi la nazionalità di altri Stati UE, beneficiano sempre della decurtazione del 50% delle imposte ipotecarie e catastali

sugli immobili strumentali acquistati. Tuttavia, il fatto per cui, in Italia, possono essere costituiti solo “Fondi immobiliari chiusi” – art. 12 bis del Decreto Ministeriale n. 228/1999 – implica che i “Fondi immobiliari aperti”, i quali acquistino beni immobili strumentali in Italia, risultino, tutti, soggetti al diritto di Stati UE diversi dall’Italia e, quindi, abbiano la nazionalità di tali Stati. Pertanto – in deroga al sopra menzionato art. 63 TFUE - la normativa fiscale italiana rende significativamente meno vantaggioso, per un Fondo immobiliare “aperto” e, quindi, avente la nazionalità di un altro Stato UE, investire i propri capitali in un “immobile strumentale” italiano, di quanto lo stesso investimento non risulti per un Fondo immobiliare italiano.

Pertanto, laddove altri giudici italiani applicassero tale sentenza della Corte UE, il beneficio fiscale della decurtazione del 50% delle imposte ipotecarie e catastali, sulle cessioni/acquisti di immobili strumentali, verrebbe esteso, da tali autorità giurisdizionali, anche ad altre cessioni di cui sia parte un “Fondo immobiliare aperto”, con la conseguente perdita di gettito fiscale per la Finanza pubblica;

- sentenza sulla causa C-274/20 “Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione dei veicoli a motore – Conducente che risiede in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione a titolo gratuito per un breve periodo – Normativa nazionale che vieta alle persone che risiedono in Italia da oltre 60 giorni di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all’estero”: con tale sentenza, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto incompatibile, con il diritto dell’Unione, la normativa italiana di cui all’art. 93, co. 1 bis del Decreto Legislativo n. 285/1992, il quale fa divieto, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero (salva la limitata eccezione dell’art. 93, co. 1 ter), a pena dell’assoggettamento a sanzione pecuniaria compresa tra € 712 e € 2.848.

Tale normativa italiana contrasta con l’art. 63 TFUE sul principio della “libera circolazione dei capitali”, una delle cui implicazioni è rappresentata dall’obbligo, per ciascuno Stato UE, di garantire che i suoi cittadini possano utilizzare i capitali, provenienti da cittadini di altri Stati UE, alle stesse condizioni in base alle quali possono utilizzare, in circostanze oggettivamente comparabili, i capitali provenienti da altri cittadini del primo Stato. Si precisa, a tale riguardo, che il “prestito d’uso gratuito” - in favore di un soggetto residente in uno Stato UE, da parte di un altro soggetto residente in un diverso Stato UE – avente ad oggetto un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo Stato, costituisce una forma di circolazione transfrontaliera di capitali. Se ne deriva che – in quanto il prestito, ad un soggetto residente in uno Stato UE, di un veicolo immatricolato in un altro Stato UE viene effettuato, per lo più, quando anche il concedente risiede nello Stato UE di immatricolazione – le possibilità, per i residenti in Italia, di acquisire capitali provenienti da un diverso Stato UE, nella particolare forma dell’utilizzo a titolo di prestito gratuito di un veicolo a motore immatricolato in tale ultimo Stato, sono molto più limitate delle possibilità che gli stessi residenti hanno di acquisire capitali, sempre nella stessa forma particolare, provenienti da altri soggetti residenti in Italia. Infatti, la normativa italiana in questione prevede, nel caso in cui il residente in Italia da più di 60 gg. usi gratuitamente un veicolo a motore preso in prestito e proveniente da un altro Stato UE, che detto utilizzatore sopporti le spese di immatricolazione dello stesso veicolo, mentre, nel caso in cui il residente in Italia utilizzi, alle stesse condizioni, un veicolo a motore proveniente dall’Italia, la stessa normativa esclude, ovviamente, tali spese di immatricolazione.

Le limitazioni al principio della “libera circolazione dei capitali”, comunque, possono giustificarsi nella prospettiva di salvaguardare, mediante le stesse, esigenze imperative di ordine generale, sempre che dette restrizioni non eccedano quanto necessario alla tutela di tali ragioni collettive. Con riferimento al caso di specie, la Corte UE ha osservato che le esigenze di natura generale,

adotte dalle autorità italiane a giustificazione dell'obbligo di immatricolare in Italia i veicoli a motore, ove utilizzati da soggetti residenti in tale Stato UE da più di 60 giorni - anche laddove gli stessi mezzi siano presi a prestito dai loro utilizzatori - sussistono solo ove il prestito in questione abbia una durata consistente e, di conseguenza, possa ritenersi che il veicolo, di cui si tratta, sia destinato "essenzialmente" a circolare sul territorio italiano. Laddove, invece, il prestito sia di breve durata, per cui il mezzo a motore non risulta destinato ad essere utilizzato "essenzialmente" sul territorio italiano, l'applicazione dell'obbligo di immatricolazione in Italia e, di conseguenza, l'applicazione della sanzione pecuniaria in risposta ad un'eventuale inadempimento a tale obbligo, costituirebbe, per la Corte di Giustizia UE, una lesione "sproporzionata" della "libera circolazione dei capitali".

Pertanto, la Corte UE ha dichiarato che la normativa italiana, di cui si tratta, potrebbe conformarsi all'ordinamento UE solo ove esentasse - dall'obbligo di cui al succitato art. 93, co. 1 bis del Decreto Legislativo n. 285/1992 circa l'immatricolazione del veicolo in Italia, nonché dalla sanzione pecuniaria correlata all'inadempimento di tale obbligo - la fattispecie in cui il veicolo immatricolato in un altro Stato UE venga utilizzato gratuitamente, in Italia, da un soggetto ivi residente da più di 60 giorni il quale non sia l'intestatario del veicolo stesso e che faccia uso, di quest'ultimo, a mero titolo temporaneo, per cui il veicolo in oggetto non risulti destinato ad essere utilizzato, sul territorio italiano, in modo "essenziale".

Pertanto, laddove altri giudici italiani applicassero la massima di cui alla sentenza suddetta, il beneficio dell'esenzione dall'obbligo e dalla sanzione sopra descritti verrebbe applicato anche ad altri residenti in Italia da più di 60 giorni, i quali utilizzassero temporaneamente, a titolo di prestito gratuito, veicoli a motore immatricolati in un altro Stato UE: ne conseguirebbe una diminuzione delle entrate dello Stato italiano.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II semestre 2021 risultano n. 31 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Giustizia e diritti fondamentali" che comprende 9 decisioni, cui seguono i settori "Disposizioni istituzionali" e "Fiscalità e dogane" con 4 casi ciascuno. Quindi, il settore "Lavoro e Politica sociale" con 3 casi. Seguono, ancora, i settori "Politica monetaria", "Trasporti" e "Comunicazioni elettroniche" con 2 casi ciascuno. Infine, si registrano i settori "Concorrenza", "Tutela dei consumatori", "Politica commerciale", "Mercato interno" e "Proprietà intellettuale" con un solo caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel II semestre del 2021:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2021)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 02/09/2021 Cause C-721/19 e C-722/19 (Italia)	Articoli 49 e 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Direttiva 2014/23/UE – Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione – Articolo 43 – Modifiche sostanziali – Lotterie ad estrazione istantanea – Normativa nazionale che prevede il rinnovo di una concessione senza una nuova gara d'appalto – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, par. 3 – Interesse ad agire (Appalti pubblici)	No
Sentenza del 09/09/2021 Causa C-705/19 (Italia)	Libera circolazione delle merci – Promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili – Importazioni di energia elettrica dalla Svizzera – Disposizione nazionale sull'obbligo di acquisto di certificati verdi – Tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale – Imposizione interna discriminatoria – Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione – Aiuto di Stato – Trasferimento di risorse statali – Selettività dell'aiuto – Trattato tra l'Unione europea e la Svizzera (Energia)	No
Sentenza del 02/09/2021 Causa C-66/20 (Italia)	Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Autorità di emissione – Articolo 267 TFUE – Nozione di "giurisdizione nazionale" – Criteri – Procura della Repubblica di Trento (Italia) – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 02/09/2021 Causa C-350/20 (Italia)	Direttiva 2011/98/UE – Diritti per i lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Articolo 3 – Prestazioni di maternità e di paternità – Prestazioni familiari – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità (Lavoro e Politica sociale)	Sì
Sentenza dell' 11/11/2021 Causa C-315/20 (Italia)	Ambiente – Regolamento (CE) n. 103/2006 – Spedizioni di rifiuti – Articolo 3, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 1, lettera i) – Direttiva 2008/98/CE – Gestione dei rifiuti – Articolo 16 – Principi di autosufficienza e di prossimità – Decisione 2000/532/CE – Catalogo europeo dei rifiuti (CER) – Rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura (Ambiente)	No
Sentenza del 28/10/2021 Cause C-915/19, C- 916/19, C-917/19 (Italia)	Aiuti di Stato – Mercato del biodiesel – Regime di aiuti che istituisce quote di biodiesel esenti dal pagamento dell'accisa – Modifica del regime di aiuti autorizzato – Modifica dei criteri di assegnazione delle quote – Obbligo di previa notifica alla Commissione europea – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettera c) – Nozione di "Nuovi aiuti" – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di "modifica di un aiuto esistente" (Aiuti di Stato)	No
Sentenza del 06/09/2021 Causa C-561/19 (Italia)	Articolo 267 TFUE – Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento – Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale (Disposizioni istituzionali)	
Sentenza del 09/11/2021 Causa C-255/20 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Imposta regionale sulle vendite di carburante per autotrazione – Finalità specifiche – Assenza (Fiscalità e dogane)	Si
Sentenza del 28/10/2021 Causa C-462/20 (Italia)	Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Direttiva 2009/50/CE – Diritti dei cittadini di paesi terzi titolari della carta blu europea – Articolo 14 – Direttiva 2011/95/UE – Diritti dei beneficiari di protezione internazionale – Articolo 29 – Parità di trattamento – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Articolo 3 – Prestazioni familiari – Assistenza sociale – Protezione sociale – Accesso a beni e servizi – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi dal beneficio di una “carta della famiglia” (Giustizia e diritti fondamentali)	Si
Sentenza del 21/12/2021 Causa C-497/20 (Italia)	Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo dei Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di uno Stato membro che, in violazione della giurisprudenza della Corte, dichiara irricevibile il ricorso di un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico – Mancanza di rimedi giurisdizionali avverso tale sentenza dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro – Principi di effettività e di equivalenza (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 16/12/2021 Cause C-478/19 e C- 479/19 (Italia)	Libera circolazione dei capitali – Fondi comuni di investimento chiusi – Fondi comuni di investimento aperti – Investimenti in beni immobili – Imposte ipotecarie e catastali – Vantaggio fiscale riservato ai soli fondi immobiliari chiusi – Differenza di trattamento – Comparabilità delle situazioni – Criteri obiettivi di differenziazione (Mercato interno)	Si
Sentenza del 16/12/2021 Causa C-274/20 (Italia)	Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione dei veicoli a motore – Conducente che risiede in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione a titolo gratuito per un breve periodo – Normativa nazionale che vieta alle persone che risiedono in Italia da oltre 60 giorni di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all’estero (Libera circolazione dei capitali)	Si

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 02/09/2021 Causa C-741/19 (Francia)	Trattato sulla Carta dell'energia – Articolo 26 – Inapplicabilità tra Stati membri – Lodo arbitrale – Sindacato giurisdizionale – Competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro – Controversia tra un operatore di uno Stato terzo e uno Stato terzo – Competenza della Corte – Articolo 1, punto 6, del Trattato sulla Carta dell'energia – Nozione di “investimento” (Disposizioni istituzionali)	No
Sentenza dell' 01/07/2021 Causa C-521/19 (Spagna)	Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ispezione fiscale – Prestazione di servizi a titolo di un'attività di agente artistico – Operazioni soggette all'IVA – Operazioni non dichiarate all'amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all'emissione di una fattura – Evasione – Ricostruzione della base imponibile per l'imposta sul reddito – Principio di neutralità dell'IVA – Inclusione dell'IVA nella base imponibile ricostruita (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 15/07/2021 Causa C-362/20 (Belgio)	Politica commerciale – Regolamento (UE) n. 1071/2021 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoci 7307 11 10, 7207 19 10 e 7307 19 90 – Portata – Classificazione tariffaria risultante da una sentenza della Corte – Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile – Applicabilità dei dazi antidumping definitivi ad accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 09/09/2021 Causa C-422/20 (Germania)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 6, lettera a) – Dichiarazione di incompetenza - Articolo 7, lettera a) – Competenza giurisdizionale – Controllo da parte dell'organo giurisdizionale successivamente adito – Articolo 22 – Scelta della legge applicabile – Articolo 39 – Riconoscimento reciproco – Articolo 83, paragrafo 4 – Disposizioni transitorie (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 02/09/2021 Causa C-337/20 (Francia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 58 e 60 – Utente di servizi di pagamento – Notifica delle operazioni di pagamento non autorizzate – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per tali medesime operazioni – Azione di responsabilità fatta valere dal fideiussore di un utente di servizi di pagamento (Mercato interno)	No
Sentenza del 09/09/2021 Causa C-783/19 (Spagna)	Agricoltura – Protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche – Carattere uniforme ed esaustivo – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) – Articolo 103, paragrafo 2, lettera b) – Evocazione – Denominazione di origine protetta (DOP) “Champagne” – Servizi – Comparabilità dei prodotti – Uso della denominazione commerciale “Champanillo” (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza dell' 08/07/2021 Causa C-937/19 (Germania)	Regolamento (CE) n. 1072/2009 – Articolo 1, paragrafo 5, lettera d) – Articolo 8 – Trasporto internazionale di merci su strada da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro – Trasporti di cabotaggio successivi a detto trasporto internazionale nel territorio di quest'ultimo Stato membro – Restrizioni –	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	Requisito di una licenza comunitaria e, se del caso, di un'autorizzazione di trasporto – Eccezioni – Trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale per conto proprio – Presupposti (Trasporti)	
Sentenza del 09/09/2021 Causa C-144/20 (Lettonia)	Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Articoli 32 e 56 – Imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria – Indipendenza del gestore dell'infrastruttura – Funzioni dell'organismo di regolamentazione – Nozione di "competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario" – Diritto esclusivo su un segmento ferroviario – Operatore di servizio pubblico (Trasporti)	No
Sentenza del 02/09/2021 Causa C-5/20 (Germania)	Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso ad un'Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l'esercizio dei diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a "tariffa zero" – Limitazione della condivisione della connessione – Limitazione della larghezza di banda (Comunicazioni elettroniche)	No
Sentenza del 02/09/2021 Causa C-34/20 (Germania)	Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso ad un'Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l'esercizio dei diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a "tariffa zero" – Limitazione della condivisione della connessione – Limitazione della larghezza di banda (Comunicazioni elettroniche)	No
Sentenza del 15/07/2021 Causa C-911/19 (Francia)	Articoli 263 e 267 TFUE – Atto dell'Unione giuridicamente non vincolante – Sindacato giurisdizionale – Orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea (ABE) – Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio – Validità – Competenza dell'ABE (Disposizioni istituzionali)	No
Sentenza del 15/07/2021 Causa C-535/19 (Lettonia)	Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell'Unione – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Prestazioni di malattia – Nozione – Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Diritto di soggiorno superiore a 3 mesi – Condizione di disporre di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi – Articolo 24 – Parità di trattamento – Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 15/07/2021 Causa C-709/20 (Regno Unito)	Cittadinanza dell'Unione – Cittadino di uno Stato membro che non esercita attività economica e che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro sul fondamento del diritto nazionale – Art. 18, primo comma TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7 – Requisiti per ottenere un diritto di soggiorno di più di tre mesi – Art. 24 – Prestazioni di assistenza sociale – Nozione – Parità di trattamento	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	– Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Periodo di transizione – Disposizione nazionale che esclude dal beneficio di una prestazione di assistenza sociale i cittadini dell’Unione che dispongono di un diritto di soggiorno a tempo determinato in forza del diritto nazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 1, 7 e 24 (Giustizia e diritti fondamentali)	
Sentenza dell’ 08/07/2021 Causa C-428/19 (Ungheria)	Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafo 1, e articoli 3 e 5 – Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – Conducenti del trasporto internazionale su strada – Rispetto della tariffa minima salariale del paese di distacco – Indennità giornaliera di trasferta – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 10 – Retribuzione attribuita ai dipendenti in funzione del carburante consumato (Lavoro e Politica sociale)	No
Sentenza del 15/07/2021 Cause C-804/18 e C-341/19 (Germania)	Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali – Norma interna di un’impresa che vieta di indossare, sul luogo di lavoro, qualsiasi segno visibile di natura politica, filosofica o religiosa o di indossare segni politici, filosofici o religiosi vistosi e di grandi dimensioni – Discriminazione diretta o indiretta – Proporzionalità – Bilanciamento della libertà di religione e di altri diritti fondamentali – Validità della politica di neutralità adottata dal datore di lavoro – Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno economico subito dal datore di lavoro (Lavoro e Politica sociale)	No
Sentenza del 15/07/2021 Causa C-742/19 (Slovenia)	Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Membri delle forze armate – Applicabilità del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività dei militari – Nozione di “orario di lavoro” – Periodo di guardia – Controversia relativa alla retribuzione del lavoratore (Lavoro e Politica sociale)	No
Sentenza del 06/10/2021 Causa C-882/19 (Spagna)	Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Determinazioni delle entità responsabili del risarcimento – Azione di risarcimento danni diretta contro la società figlia di una società madre e proposta a seguito di una decisione che constata la partecipazione della sola società madre a un cartello – Nozione di “impresa” – Nozione di “unità economica” (Concorrenza)	No
Sentenza del 26/10/2021 Causa C-109/20 (Svezia)	Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall’altra, avente ad oggetto l’incentivazione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato il 19 maggio 1987 – Procedimento arbitrale – Controversia tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro – Clausola compromissoria contraria al diritto dell’Unione prevista in detto accordo – Nullità – Convenzione di arbitrato ad hoc tra le parti di tale controversia – Partecipazione al procedimento arbitrale – Manifestazione tacita della volontà di tale altro Stato membro di concludere detta convenzione di arbitrato – Illegittimità (Disposizioni istituzionali)	No
Sentenza del 30/11/2021 Causa C-3/20 (Lettonia)	Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Membro di un organo della Banca centrale europea – Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro – Immunità dalla giurisdizione penale – Imputazione legata ad attività svolte nell’ambito della funzione in seno allo Stato membro (Disposizioni istituzionali)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 28/10/2021 Cause C-221/20 e C-223/20 (Finlandia)	Fiscalità – Direttiva 92/83/CEE – Accise – Birra – Articolo 4, paragrafo 2 – Possibilità di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta dalle piccole birrerie indipendenti – Considerazione di due o più piccole birrerie come un'unica piccola impresa indipendente – Obbligo di trasposizione (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 25/11/2021 Causa C-437/19 (Lussemburgo)	Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16/UE – Articolo 1, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 20, paragrafo 2 – Richiesta di informazioni – Decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni – Rifiuto di ottemperare all'ingiunzione – Sanzione – Carattere “prevedibilmente pertinente” delle informazioni richieste – Omessa identificazione nominativa e individuale dei contribuenti interessati – Nozione di “identità della persona oggetto della verifica o indagine” – Motivazione della richiesta di informazioni – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni – Articolo 52, par. 1 – Limitazione – Rispetto del contenuto essenziale del diritto (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza dell' 11/11/2021 Causa C-852/19 (Bulgaria)	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 14 – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Assenza di mezzi d'impugnazione nello Stato membro di emissione – Decisione che dispone lo svolgimento di perquisizioni, di sequestri e l'audizione di testimoni mediante videoconferenza (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 09/12/2021 Causa C-708/20 (Regno Unito)	Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza in materia di assicurazioni – Domanda di risarcimento del danno subito da un soggetto domiciliato in uno Stato membro a seguito di un incidente avvenuto in un'abitazione affittata in un altro Stato membro – Azione promossa dalla parte lesa contro, da un lato, l'assicuratore e, dall'altro, l'assicurato, proprietario dell'abitazione – Applicabilità dell'art. 13, paragrafo 3, di tale Regolamento (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 14/12/2021 Causa C-490/20 (Bulgaria)	Cittadinanza dell'Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori – Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore – Rifiuto, da parte dello Stato membro d'origine di una di tali due madri, di rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni sull'identità della madre biologica del medesimo – Possesso di siffatto atto quale presupposto per il rilascio di una carta d'identità o di un passaporto – Normativa nazionale di tale Stato membro d'origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 06/10/2021 Causa C-544/19 (Bulgaria)	Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Direttiva (UE) 2015/849 – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che impone di effettuare i pagamenti al di sopra di un certo importo esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante accredito su un conto di pagamento – Articolo 65 TFUE – Giustificazione – Lotta all'evasione e all'elusione fiscali – Proporzionalità – Sanzioni amministrative a carattere penale – Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (Politica	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	monetaria e Unione bancaria)	
Sentenza del 28/10/2021 Causa C-123/20 (Germania)	Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegni o modelli comunitari – Articoli 4, 6 e 11 – Azione per contraffazione – Disegno o modello comunitario non registrato – Aspetto di una parte di prodotto – Requisiti per la protezione – Componente di un prodotto complesso – Carattere individuale – Atto di divulgazione al pubblico (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 02/12/2021 Causa C-484/20 (Germania)	Tutela dei consumatori – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento – Articolo 62, paragrafo 4 – Spese applicabili – Articolo 107, paragrafo 1 – Piena armonizzazione – Articolo 115, paragrafi 1 e 2 – Attuazione e applicazione – Abbonamenti di televisione via cavo e di accesso ad internet – Contratti a tempo indeterminato conclusi prima della data di attuazione della Direttiva citata – Spese addebitate per le operazioni di pagamento senza autorizzazione di prelievo bancario disposte dopo tale data (Tutela dei consumatori)	No
Sentenza del 26/10/2021 Cause C-428/21 PPU e C-429/21 PPU (Paesi Bassi)	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Richiesta di assenso all’esercizio dell’azione penale per reati diversi da quelli che hanno giustificato la consegna – Articolo 28, paragrafo 3 – Richiesta di assenso a una consegna successiva della persona interessata a un altro Stato membro – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto della persona interessata di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Modalità (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 09/11/2021 Causa C-91/20 (Germania)	Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 3 e 23 – Disposizioni più favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere il diritto di asilo o di protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione internazionale – Riconoscimento dello status di rifugiato di un genitore al figlio minore a titolo derivato – Mantenimento dell’Unità del nucleo familiare – Interesse superiore del bambino (Giustizia e diritti fondamentali)	No
Sentenza del 23/11/2021 Causa C-564/19 (Ungheria)	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 5 – Qualità dell’interpretazione e della traduzione – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1 – Diritto all’informazione sull’accusa – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2016/343/UE – Diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Ricevibilità – Impugnazione nell’interesse della legge contro una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale – Procedimento disciplinare – Potere del giudice di grado superiore di dichiarare illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	(Giustizia e diritti fondamentali)	
Sentenza del 21/12/2021 Causa C-124/20 (Germania)	Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 2271/96 – Protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo – Misure restrittive adottate dagli Stati Uniti d'America nei confronti dell'Iran – Sanzioni secondarie adottate da tale paese terzo, che impediscono alle persone di intrattenere, al di fuori del territorio di tale paese, rapporti commerciali con talune imprese iraniane – Divieto di rispettare tale normativa – Esercizio del diritto di risoluzione ordinaria (Politica commerciale)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità dell'Unione hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagini formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2021, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale n. 5 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2021

SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 55678	Nuovo prestito Alitalia
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia
SA 39639	Presunte misure di aiuto di Stato a favore del Consorzio Cineca

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2021, sono 7 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2021

Numero	Oggetto	Data Decisione
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 (2011) SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia	02/03/2020
SA 32014 – SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR) possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP	02/03/2020
SA 32014 – SA 32015 SA 32016	Misure di aiuto in favore di Siremar e della sua acquirente Società di Navigazione Siciliana	17/06/2021
SA 48171	Alitalia	09/09/2021

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2021, sono 6 i casi sui quali la Corte di Giustizia risulta essersi già pronunciata, per lo meno una prima volta con sentenza di mero accertamento ex art. 258 TFUE, circa l'inadempimento della Repubblica italiana all'obbligo di attivare le necessarie procedure di recupero di aiuti di Stato incompatibili con le norme UE, come evidenziato nella seguente Tabella. Per quanto riguarda 3 dei procedimenti menzionati, peraltro – precisamente indicati come CR 49/1998 (Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)), CR 81/1997 (Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia), CR 1/2004 (Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna) - la Corte UE, alla fine del II semestre 2021, risulta avere già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell'art. 260 TFUE, con la quale ha irrogato all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l'obbligo di recupero, all'erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2021

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	1° Sentenza 01/06/2006 C-207/05 Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE sospesa
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	1° Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 12/03/2020 C-576/18 Sanzioni pecuniarie
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie
SA 33726 P.I. n. 2013/2092	Prelievo quote latte	1° Sentenza 21/01/2018 C-433/15

Quanto ai casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 “Aziende municipalizzate”, è pervenuto – dopo che la Corte di Giustizia ha emesso una prima sentenza, di accertamento della necessità di recuperare all'erario gli aiuti contestati – ad una “messa in mora complementare” ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Appare tuttavia ragionevole - soprattutto alla luce dell'avvenuto recupero di quasi tutti i finanziamenti in questione e della conseguente revoca della decisione informale di ricorso ex art. 260 da parte della Commissione – ipotizzare che non si addiverrà all'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;
- Il caso CR 57/2003, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2201 “Proroga della Legge Tremonti Bis”, è attualmente pervenuto - dopo la sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia ex art. 258, con la quale si accertava la debenza, da parte delle imprese beneficiarie, degli aiuti percepiti – alla fase della messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Essendo notevolmente avanzata l'attività di recupero degli aiuti in questione, si ritiene che la Commissione si asterrà dal ricorrere una seconda volta, ex art. 260 TFUE, alla Corte UE;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229 “Interventi a favore dell’occupazione (contratti formazione lavoro)”, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ex art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora recuperato integralmente gli aiuti contestati. Dette sanzioni sono articolate come segue:
 - in una penalità consistente nel versamento al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – della somma derivante dalla moltiplicazione dell’importo di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre, a decorrere dal 17/11/2011 (data della stessa sentenza di condanna), di ritardo nell’attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell’01/04/2004;
 - in una somma forfettaria dell’importo di 30 milioni di Euro;

- relativamente al caso CR 1/2004, sviluppatosi nella procedura di infrazione n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”, in data 12/03/2020 la Corte UE ha condannato l’Italia, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare la somma forfettaria di € 7.500.000,00, nonchè € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo - a decorrere dalla sentenza del 12/03/2020 – in ordine alla completa esecuzione della precedente sentenza 29/03/2012 (cioè in ordine al recupero di tutti gli aiuti illegittimamente erogati);

- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
 - una sanzione forfettaria “una tantum” di EUR 30.000.000,00;
 - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta;

- il caso SA 33726 risulta approvato, alla fine del II semestre 2021, ad una sentenza della Corte UE ex art. 258 TFUE, la quale si è limitata a dichiarare l’esistenza dell’obbligo, da parte della Repubblica italiana, di recuperare i prelievi non ancora corrisposti sulla produzione lattiera in eccedenza. Tale sentenza, come puramente dichiarativa, non ha comportato l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dell’Italia.

PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE



PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2021/2170	Non corretta trasposizione Direttiva su conti consolidati	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2021/2040	Non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 4 2021/0451	Non recepimento Direttiva su vigilanza pubblica su obbligazioni	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2021/0449	Non recepimento Direttiva su distribuzione transfrontaliera di organismi di investimento collettivo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2021/0446	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva UE 2017/1132, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario	MM		Nuova procedura
Scheda 7 2021/0275	Mancato recepimento Direttiva su strumenti finanziari	PM	No	Nuova procedura
Scheda 8 2021/0274	Mancato recepimento Direttiva su riciclaggio a scopo finanziamento del terrorismo	PM	No	Nuova procedura
Scheda 9 2021/0273	Mancato recepimento di Direttiva su vigilanza prudenziale su imprese di investimento	PM	NO	Nuova procedura

Scheda 10 2021/0271	Mancato recepimento di alcuni punti di Direttiva 2019/878 sulle società di partecipazione finanziaria	MM	No	Nuova procedura
Scheda 11 2021/0058	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 12 2021/0057	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 13 2020/0205	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	MM	No	Stato invariato
Scheda 14 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	SC (122/18)	No	Stato invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/4037** – ex art. 258 del TFUE.

“Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato gli articoli 1 e 4, par. 3 della Direttiva 2011/7/UE sul contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, nonché l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che disciplina il “rinvio pregiudiziale” alla Corte di Giustizia UE. Violerebbe i succitati articoli della Dir. 2011/7/UE, in particolare, l’interpretazione che la Suprema Corte di Cassazione italiana ha adottato circa l’art. 168 bis del D.P.R. n. 115/2002. Quest’ultimo stabilisce, in sostanza, che il noleggio, da parte di un operatore economico in favore delle amministrazioni preposte alle indagini penali, del servizio di intercettazioni telefoniche e ambientali – o, alle stesse condizioni, la fornitura delle apparecchiature all’uopo adeguate - debbono essere remunerati “senza ritardo”. La Cassazione ha assunto tali disposizioni – lette in coordinamento con l’art. 96 del D. Lgs n. 259/2003, il quale definisce le prestazioni/forniture in questione come “obbligatorie” (poiché erogate a fini di “giustizia”) – come dimostrative della natura “non commerciale” del rapporto tra il prestatore del servizio (o fornitore degli strumenti materiali) e la pubblica amministrazione committente. Pertanto, come funzionale alle indagini della giustizia penale, il servizio/fornitura che ricorrono nel caso di specie integrerebbero, essi stessi, un’attività “pubblica fondamentale”, estranea ad una sfera puramente economica e non qualificabile, quindi, in termini di “transazione commerciale”. In coerenza con tale assunto, la Cassazione ha annoverato il compenso del prestatore/fornitore, nella fattispecie, tra le “spese straordinarie di giustizia”. Dall’asserita impossibilità di qualificare in termini di “transazione commerciale” il rapporto di cui si tratta, deriva la non applicabilità al medesimo della Dir. 2011/7/UE, con la conseguente esclusione degli operatori economici dalle rilevanti tutele apprestate da essa Direttiva, tra cui: A) quelle di cui all’art. 4 (imposizione, all’amministrazione destinataria del servizio, di tempi particolarmente stringenti per il pagamento della prestazione); B) quelle di cui all’art. 2, punto 6 (decorrenza degli interessi legali in favore del prestatore, anche senza sollecito da parte sua); C) quelle di cui all’art. 6 (circa una modalità particolare di risarcimento delle spese di recupero); D) quelle ex art. 10 (circa procedure accelerate per il recupero dei crediti non contestati). Ora, la ricostruzione giuridica proposta dalla Cassazione italiana è contestata dalla Commissione UE, la quale ritiene che il rapporto, con il quale un operatore noleggia ad un’amministrazione il servizio di intercettazioni o fornisce alla medesima le apparecchiature per eseguirle, rientri pienamente nella nozione di “transazione commerciale” e, in quanto tale, soggiaccia alla succitata Dir. 2011/7/UE. Ciò sarebbe avvalorato dai seguenti indici: 1) l’accordo in questione prevede che un prestatore o fornitore percepisca un compenso per le predette operazioni e, inoltre, viene negoziato direttamente tra l’erogatore del servizio (o fornitore dell’apparecchiatura) e la singola Procura come beneficiaria del servizio/fornitura medesimi; 2) il Considerando 9 della Dir. 2011/7/UE riporta “tutte” le transazioni commerciali – siano tra operatori privati, o tra operatori privati e pubbliche amministrazioni – nella sfera di applicazione di essa Direttiva; 3) il Considerando 8, laddove enumera le operazioni prive di natura commerciale, non menziona affatto, nel novero di queste, il rapporto oneroso tra il privato noleggiatore di servizi di intercettazione telefonica (o il fornitore di apparecchiature per l’esecuzione delle predette) e l’amministrazione giudiziaria; 4) l’art. 1, par. 3, enumerando i tipi di “debito” che le normative interne dei singoli Stati UE possono escludere dall’applicazione della già citata Dir. 2011/7/UE, non menziona il debito gravante le autorità di giustizia penale nel rapporto di cui si tratta; 5) la sentenza C-299/19, con cui la Corte di Giustizia UE ha stabilito che le operazioni, di cui trattasi, non possono essere escluse dall’ambito di prescrizione della Dir. 2011/7/UE, in quanto è sufficiente, ai fini dell’assoggettamento ad essa Direttiva, che un accordo “dia luogo effettivamente” ad una “consegna” di merci o ad una “prestazione di servizi”, anche se dette consegna o prestazione non integrano l’“oggetto” dell’accordo secondo i termini formali dello stesso. Oltre alla violazione della più volte menzionata Dir. 2011/7/UE, la Commissione UE addebita all’Italia la violazione dell’art. 267 TFUE: quest’ultimo “obbliga” i giudici nazionali di ultima istanza – ovverossia quelli, i cui pronunciamenti non sono impugnabili con i mezzi ordinari – ad interpellare la Corte di Giustizia UE, tramite lo strumento del “rinvio” ex art. 267 TFUE, circa la corretta interpretazione di una norma dell’Unione che risulti, oggettivamente, rilevante ai fini della decisione delle vertenze sottoposte ai medesimi giudici. Tale obbligo può essere disatteso solo quando non sussista alcun ragionevole dubbio in merito alla corretta interpretazione della disposizione UE in causa. Al contrario, la Corte di Cassazione, in almeno tre cause – n.ri 12111/2020, 14242/2020 e 208/2020 - ha ritenuto che la nozione di “transazione commerciale”, presente nella disposizione di cui all’art. 2, punto

1, della Dir. 2011/7/UE, non dovesse applicarsi al rapporto, oneroso, che i prestatori di intercettazioni, o fornitori delle apparecchiature funzionali alle stesse, intrattengono con le autorità giudiziarie che beneficiano di dette intercettazioni, omettendo di investire la Corte di Giustizia UE del rinvio sull'interpretazione delle norme in oggetto: il tutto, pur sussistendo sia il presupposto della qualità di giudice di ultima istanza della Corte di Cassazione, sia il presupposto dell'esistenza di numerosi indici (ribaditi dalla giurisprudenza UE) che avallano un'interpretazione opposta a quella fatta propria dalla Cassazione medesima, ovvero sia incentrata sull'asserita natura di "transazione commerciale" della fattispecie in questione. Peraltro, si rileva come l'interpretazione resa dalle autorità UE venga condivisa anche dal Consiglio di Stato italiano. Ritiene pertanto, la Commissione europea, che - in quanto qualsiasi organo di uno Stato si deve considerare quale espressione dello Stato medesimo - l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione civile in relazione al suddetto l'art. 168 bis del D.P.R. n. 115/2002, come contrastante con l'art. 2, punto 1, della Dir. 2011/07/UE, integri una violazione della stessa da parte della Repubblica italiana.

Stato della Procedura

Il 9 giugno 2021 è stata decisa una costituzione in mora, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/2170** – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretta trasposizione Direttiva su conti consolidati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene che, in Italia, non siano state ancora correttamente recepite alcune disposizioni della Direttiva 2014/56/UE, la quale prevede una serie di obblighi volti a garantire che l’attività di revisione, concernente i conti annuali e consolidati degli enti “di interesse pubblico”, sia assistita da particolari garanzie di affidabilità. Per l’art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati UE dovevano recepire interamente la medesima, negli ordinamenti nazionali, entro il 17/06/2016. Al riguardo, la Commissione segnala le seguenti specifiche criticità: punto **A)** la normativa UE dispone che l’attività di revisione condotta, da revisori legali e imprese di revisione contabile, sui conti degli enti di interesse pubblico, sia a sua volta soggetta ad un controllo “di qualità”. Sul punto, l’art. 1, punto 24, lett. b) della succitata Dir. 2014/56/UE ha modificato l’art. 29, par. 2, della Dir. 2006/43/CE, il quale, nel suo attuale tenore, dispone che le persone fisiche, deputate al predetto controllo di qualità, siano scelte in base a procedure che garantiscano, tra l’altro, l’assenza di conflitti di interesse tra gli stessi controllori e i revisori sottoposti a controllo: in particolare, l’art. 29, par. 2, lett. c) impone che le norme interne obblighino i predetti “controllori della qualità” a “dichiarare” la mancanza, per quanto li riguarda, di conflitti di interessi con i soggetti preposti alla revisione dei conti. Tali norme sarebbero state recepite, in Italia, con l’art. 20, par. 12, del D. Lgs. n. 39/2010 (come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016): tuttavia, il testo di tale articolo non accenna all’obbligo che i controllori della qualità dichiarino, essi stessi, di non versare in conflitto di interesse con i predetti revisori. Le Autorità italiane hanno addotto, sul punto, che il soggetto preposto, in Italia, ad effettuare il controllo di qualità circa la revisione dei conti degli enti di interesse pubblico, vale a dire la CONSOB, ha adottato un manuale operativo per uso interno nel quale, effettivamente, è previsto che il personale dichiari l’assenza di conflitti di interesse con le entità deputate alla revisione stessa: in merito, tuttavia, la Commissione ha fatto presente, in primo luogo, il principio per cui l’attuazione del diritto UE, in uno Stato membro, deve passare attraverso un atto di tipo normativo e cioè dotato di rilevanza esterna, non potendo essere affidato ad una semplice prassi amministrativa liberamente modificabile dalla stessa amministrazione (come per il manuale CONSOB in questione). In secondo luogo, poi, la Commissione ha precisato che il Ministero dell’Economia e Finanze, al quale spetta il “controllo di qualità” sugli enti che non sono di interesse pubblico, non ha nemmeno approntato un atto interno al pari di quello della CONSOB, recante l’obbligo della dichiarazione in oggetto; punto **B)** l’art. 1, punto 26, lett. d) della Dir. 2014/56/UE inserisce, nell’art. 32 della Dir. 2006/43/CE, un paragrafo 4 bis, il quale dispone che, del suindicato “controllo di qualità”, in ultima battuta debba rispondere un’ “unica” Autorità interna: tale esigenza di unicità del controllo, per la Commissione, in Italia non sarebbe stata recepita, dal momento che il controllo stesso di qualità sulla revisione spetterebbe alla CONSOB per gli enti di interesse pubblico e, diversamente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli enti senza interesse pubblico; **C)** l’art. 1, punto 26, lett. e) della Dir. 2014/56/UE modifica l’art. 32, par. 5, da 5 a 7, della già citata Dir. 2006/43/CE. Di tali paragrafi, il n. 5, come modificato, in particolare dispone che, allorquando l’autorità competente per il controllo di qualità affidi a qualche esperto lo svolgimento di incarichi specifici nell’ambito di detto controllo, la stessa autorità debba garantire che l’esperto designato non versi in conflitto di interessi con i soggetti controllati (che sono quelli incaricati della revisione). Ora, la disciplina dell’art. 21 bis del D. Lgs. n. 39/2010, con la quale il legislatore italiano avrebbe recepito le norme UE in oggetto, stabilisce soltanto che, ove il Ministero dell’Economia e Finanze intenda delegare alcune attività del controllo di qualità ad altri soggetti pubblici o privati, debba stipulare con questi ultimi un’apposita Convenzione recante indicazione dei limiti della delega e delle condizioni dell’esercizio di questa. Tuttavia, non vengono introdotte norme particolari volte ad evitare che, tra gli esperti delegati dal MEF in quanto autorità di controllo sulla qualità, e i soggetti incaricati della revisione oggetto del controllo, non sussistano conflitti di interesse. La Commissione aggiunge, peraltro, che la norma italiana in oggetto si riferisce, esclusivamente, agli esperti eventualmente delegati dal MEF, mentre omette di disciplinare la medesima delega laddove quest’ultima venga attribuita, ad esperti, dalla CONSOB, quale autorità deputata al “controllo di qualità” sulla revisione degli “enti di interesse pubblico”. Punto **D)** l’art. 1, punto 33, lett. b) e c) della Dir. 2014/56/UE ha modificato il par. 5 dell’art. 45 della Dir. 2006/43/CE e ha altresì introdotto, nell’ambito dello stesso, il par. 5 bis. A seguito di tale modifica, l’art. 45, par. 5, lett. d) ed e), insieme con il par. 5 bis, stabiliscono le specifiche condizioni in base alle quali i revisori e le imprese di revisione contabile, appartenenti a paesi “terzi” (cioè estranei alla UE), possono essere iscritti nei registri italiani dei revisori, in tal modo

venendo abilitati ad operare in Italia. Al riguardo, l'art. 34, co. 7, del D. Lgs. n. 39/2010 ha stabilito che il MEF debba predisporre un atto, recante indicazione di tali condizioni di iscrizione. A tutt'oggi, tuttavia, tale atto ministeriale non sembra essere stato adottato, né è ravvisabile altra normativa italiana che recepisca i requisiti di iscrizione fissati nel sopra menzionato art. 45, par. 5, lett. d) ed e) e par. 5 bis. Pertanto, tali disposizioni UE non sarebbero state ancora recepite nell'ordinamento italiano. Punto E) l'art. 1, par. 35, lettere a), b) e c) della Dir. 2014/56/UE ha modificato l'art. 47, par. 1 e 2, della già citata Dir. 2006/43/CE, in maniera che, da diverse disposizioni contenute in esso art. 47 come modificato, vengono definite le condizioni alla stregua delle quali è consentito ad uno Stato UE di trasmettere, ad uno Stato "terzo", sia documenti concernenti la revisione dei conti di enti pubblici, sia documenti inerenti a relazioni su ispezioni, o su indagini, volte al controllo della suddetta attività di revisione: tra le condizioni della trasmissibilità di tali carte ad uno Stato extraUE, dunque, è prevista quella per cui i documenti richiesti attengano alla revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari nello stesso Stato terzo, o di società che fanno parte di un gruppo societario che presenta il bilancio consolidato nel medesimo Stato extraUE. Un'ulteriore condizione è quella per cui tale messa a conoscenza, in favore dello Stato extraUE, non pregiudichi gli interessi commerciali dell'ente sottoposto a revisione, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale. Le sopra citate norme UE, inoltre, stabiliscono che la richiesta, da parte di uno Stato extraUE, di accedere a tali documenti ove attengano alla revisione di cui si tratta, possa essere rifiutata dallo Stato UE qualora, nell'ambito di quest'ultimo, sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone, ovvero sia già stata pronunciata una sentenza definitiva per gli stessi fatti e a carico degli stessi soggetti incaricati della revisione. Secondo le autorità italiane, la normativa nazionale, che dovrebbe recepire le disposizioni testè citate, sarebbe contenuta nell'art. 33 del D. Lgs. n. 39/2010. Al riguardo, tuttavia, la Commissione rileva che detta disciplina italiana non subordinerebbe la possibilità, per uno Stato UE, di trasmettere ad uno Stato terzo i documenti di cui si tratta, all'esistenza dei collegamenti dell'ente revisionato con quest'ultimo Stato, definiti al predetto art. 47 della già citata Dir. 2006/43/CE come modificata dalla Dir. 2014/56/UE e, inoltre, sopra descritti.

Stato della Procedura

Il 12 novembre 2021 è stata inviata una costituzione in mora, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3– Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/2040** – ex art. 258 del TFUE.

“Non completo recepimento della Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento UE n. 1093/2010”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana di non avere ancora recepito, nel proprio ordinamento interno, tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/7/UE. Quest’ultima concerne i contratti di credito, in favore dei consumatori, finalizzati all’acquisto di beni immobili residenziali. Pur avendo, le autorità italiane, già comunicato alla Commissione ben 21 misure di recepimento, la seconda ritiene che le prime non abbiano, tuttavia, indicato le specifiche prescrizioni di diritto interno con le quali hanno ritenuto di recepire alcune particolari disposizioni della Direttiva in questione, come di seguito indicate: 1) l’art. 29, par. 4, lett. b), istitutivo dell’obbligo di iscrivere, nel registro degli intermediari del credito, gli Stati membri in cui i predetti operatori esercitano l’attività in regime di “libertà di stabilimento” o di “libera prestazione dei servizi”; 2) l’art. 32 relativo alle stesse libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, da parte degli intermediari del credito; 3) l’art. 34, attinente alla vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati; 4) l’art. 36 concernente l’obbligo delle autorità di ciascuno Stato UE di cooperare con le autorità degli altri Stati dell’Unione.

La Commissione UE, pertanto, invita il Governo italiano a comunicarle – tramite l’apposita interfaccia protetta, dedicata alle misure nazionali di attuazione della legislazione UE – le specifiche misure di recepimento delle disposizioni partitamente menzionate sopra.

Ricorda inoltre la Commissione che, con riguardo alle Direttive le quali sono state approvate con procedura c.d. “legislativa” – come la Dir. 2014/7/UE di cui trattasi – la Corte di Giustizia UE può irrogare sanzioni pecuniarie, allo Stato UE renitente a dar loro attuazione, già con una prima sentenza.

Di qui, l’opportunità che lo Stato UE, cui la Commissione ha contestato il mancato recepimento di una di tali Direttive, provveda allo stesso nel più breve tempo possibile. Peraltro, affinché la Commissione venga resa edotta con certezza dell’avvenuta trasposizione, lo Stato UE deve fornire l’indicazione, per ogni disposizione della Direttiva, delle rispettive norme nazionali di recepimento.

Stato della Procedura

Il 2 dicembre 2021 è stato inviato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Le autorità italiane hanno recepito la Dir. 2014/17/UE, nell’ambito dell’ordinamento italiano, mediante l’art. 23 della Legge n. 238/2021, indicata come “Legge europea 2019-2020”

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2021/0451 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la Direttiva 2009/65/CE e la Direttiva 2014/59/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva UE 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la Direttiva 2009/65/CE e la Direttiva 2014/59/UE.

Ai sensi dell’art. 32 di tale Direttiva UE 2019/2162, gli Stati membri dell’Unione debbono porre in essere, entro e non oltre l’8 luglio 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Ritenendo che detti provvedimenti non le siano stati ancora comunicati, la Commissione sostiene che la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2021 è stata inviata una costituzione in mora, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Dir. UE 2019/2162, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, tramite il Decreto Legislativo del 5 novembre 2021, n. 190.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/0449** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le Direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le Direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva in oggetto, tutti gli Stati membri della UE sono tenuti ad emanare, entro e non oltre il 2 agosto 2021, tutti i provvedimenti idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Ritenendo che tali provvedimenti non le siano ancora stati comunicati, la Commissione sostiene che la Direttiva in parola non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2021 è stata inviata una costituzione in mora, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Dir. UE 2019/2162, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, tramite il Decreto Legislativo del 5 novembre 2021, n. 191.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2021/0446 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva UE 2017/1132, per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva UE 2017/1132, per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, tutti gli Stati membri della UE sono tenuti ad emanare, entro e non oltre il 1° agosto 2021 – salve le eccezioni di seguito indicate - tutti i provvedimenti idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In deroga a quanto sopra disposto, tutti gli Stati UE sono tenuti ad emanare, entro e non oltre il 1° agosto 2023, le disposizioni contenute, in particolare, nell’art. 1, punto 5, della presente Direttiva 2019/1151, negli artt. 13 decies e 13 undecies, par. 2, della Dir. UE 2017/1132 e nell’art. 1, punto 6, della presente Dir. 2019/1151 con riguardo all’art. 16, par. 6, della Dir. UE 2017/1132.

Ritenendo che i provvedimenti, che dovevano essere posti in essere entro il 1° agosto 2021, non le siano ancora stati comunicati, la Commissione sostiene che le corrispondenti norme della Dir. 2019/1151 non siano state ancora trasposte nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2021 è stata inviata una costituzione in mora, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Dir. UE 2019/1151, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, tramite il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 183.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2021/0275 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nel suo ordinamento interno, la Direttiva UE 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Ai sensi dell’art. 2 della predetta Direttiva, tutti gli Stati UE debbono emettere, entro e non oltre il 10 maggio 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Ritenendo che tali provvedimenti non le siano ancora stati comunicati, la Commissione sostiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva in oggetto nell’ambito del proprio ordinamento interno.

Stato della Procedura

Il 2 dicembre 2021 è stato inviato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Dir. UE 2019/2162, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, tramite l’art. 27 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, indicata anche come “Legge europea 2019-2020”.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/0274** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione solvibilità II, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito, nell’ambito del proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la Direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la Direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la Direttiva (UE) 2015/0849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Ai sensi dell’art. 4 di tale Direttiva UE 2019/2177, tutti gli Stati UE debbono porre in essere, entro e non oltre il 30 giugno 2020, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dell’art. 2, punto 1 della medesima Direttiva.

Ai sensi del già citato art. 4, ogni Stato UE deve porre in essere, entro e non oltre il 30 giugno 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell’ambito del rispettivo ordinamento interno, di tutte le norme di cui alla Direttiva in oggetto, salvo quanto sopra precisato in ordine all’art. 2, punto 1 di essa.

Delle norme di recepimento della Direttiva in parola, gli Stati UE debbono dare comunicazione, alla Commissione, immediatamente dopo la loro adozione

Poiché tali provvedimenti di recepimento non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 2 dicembre 2021 è stato inviato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2177 tramite l’art. 50 del Decreto Legge n. 50/2022.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/0273** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle Direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE 2014/59/UE e 2014/65/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, in Italia, la Direttiva UE 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE 2014/59/UE e 2014/65/UE.

Ai sensi dell’art. 67 della succitata Direttiva UE 2019/2034, ogni Stato UE pone in essere, entro e non oltre il 26 giugno 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito del proprio ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 2 dicembre 2021 è stato inviato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno provveduto al recepimento della Direttiva UE 2019/2034, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, tramite il Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 201.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/0271** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento dell’art. 1, punti 21 e 29, lettere a, b, c, della Direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento interno, l’art. 1, punti 21 e 29, lettere a, b, c, della Direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.

Ai sensi dell’art. 2 di detta Direttiva UE 2019/878, ciascuno Stato UE deve emettere, entro e non oltre il 28 dicembre 2020, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell’ambito del proprio ordinamento nazionale, di tutti gli articoli contenuti nella stessa Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che le disposizioni sopra citate, contenute nella Direttiva in oggetto, non siano state ancora recepite nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 luglio 2021 è stata inviata una costituzione in mora, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2021/0058 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la Direttiva 98/26/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la Direttiva 98/26/CE.

Ai sensi dell’art. 3 della già citata Dir. 2019/879/UE, ogni Stato membro, entro e non oltre il 28 dicembre 2020, pone in essere tutti provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nel rispettivo ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati e, pertanto, ritiene la Direttiva in oggetto non ancora attuata nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2021 è stato inviato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2019/879/UE con il Decreto Legislativo n. 193/2021.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/0057** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.

Ai sensi dell’art. 2 di detta Dir. 2019/878/UE, ogni Stato UE pone in essere, entro e non oltre il 28 dicembre 2020, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali alla trasposizione della medesima Direttiva nel rispettivo ordinamento nazionale.

Poiché tali provvedimenti non le sono ancora stati comunicati, la Commissione conclude che gli stessi non siano stati neppure adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora attuata nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2021 è stato inviato un parere motivato, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2020/0205** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Ai sensi dell’art. 3 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 10 marzo 2020, adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno.

Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata decisa una costituzione in mora, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143** – ex art. 258 del TFUE.

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

Con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la Repubblica italiana - consentendo alle proprie Amministrazioni, in modo continuo e sistematico, di pagare con notevole ritardo i beni ed i servizi acquisiti dalle imprese - abbia violato gli artt. 3 e 4 della Direttiva 2011/7/UE. L’art. 4, par. 3, di detta Direttiva dispone che un pagamento, ove dovuto da un’Amministrazione ad un’impresa che ha fornito la prima di beni e/o servizi, debba eseguirsi in linea di massima non oltre i 30 gg. decorrenti, di regola, da quando la P.A. stessa riceve la fattura dell’operatore (o - se il pagamento è subordinato ad un’“accettazione” del bene da parte della stessa P.A. - dal momento del rilascio di tale accettazione, a sua volta sottoposto a termini temporali tassativi). I 30 gg. predetti possono essere prorogati, sia pure non oltre un massimo di 60 gg., solo nei casi di cui al par. 4 dello stesso art. 4 - vale a dire per i pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni che forniscono assistenza sanitaria e risultano debitamente riconosciute a tal fine - e in quelli di cui al par. 6 dello stesso articolo, che fanno riferimento alla natura specifica del singolo negozio in considerazione. Di fronte alla Corte di Giustizia UE, l’Italia ha addotto: 1) che quand’anche fosse provato che le Amministrazioni italiane non osservano i tempi di pagamento di cui alla succitata Dir. 2011/7/UE, di ciò non potrebbe rispondere lo Stato italiano in sede di procedura di infrazione, avendo, il medesimo Stato, già ottemperato alla Dir. 2011/07/UE recependone le disposizioni - segnatamente quelle relative ai tempi di pagamento dei debiti commerciali delle P.A. - nella propria normativa interna; 2) che, in secondo luogo, le statistiche elaborate dalle istituzioni italiane dimostrerebbero come, dal 2015, i tempi impiegati dalle Amministrazioni italiane nell’esecuzione dei pagamenti si sarebbero notevolmente ristretti, per cui l’attuale scarto di tali tempi, rispetto a quelli previsti dalla Direttiva, sarebbe al momento molto ridotto, nonchè in via di adeguamento alla Direttiva in oggetto. Tuttavia, la Corte UE ha rilevato che: 1) laddove la succitata Dir. 2011/7/UE pone espressamente, a carico degli “Stati membri” della UE, l’obbligo di assicurare che le rispettive Amministrazioni paghino i loro debiti commerciali non oltre i termini fissati dalla stessa Direttiva, essa non si limita a pretendere, dai suddetti Stati, che recepiscano tali termini in disposizioni normative nazionali, ma richiede loro, altresì, che si adoperino affinché i termini in oggetto vengano effettivamente rispettati dalle Amministrazioni medesime; 2) i dati forniti dalle Autorità italiane verrebbero smentiti dagli studi prodotti da associazioni private di categoria, i quali dimostrerebbero come le Amministrazioni italiane continuano, tuttora, ad eseguire i loro pagamenti commerciali ben oltre i termini di cui alla Dir. 2011/7/UE e, in particolare, con una media di 99 gg. per i pagamenti degli artigiani e di alcune PMI (secondo Confartigianato), di 145 gg. per quelli delle imprese di articoli e servizi sanitari (secondo Assobiomedica) e di 156 gg. per quelli delle imprese edili (secondo l’Ance e il “Sole 24 ore”). La Corte ha accolto gli argomenti contro la Repubblica italiana.

Stato della Procedura

Il 28/01/2020 la Corte di Giustizia UE, con sentenza C-122/18, ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi ad essa derivanti dalla sua appartenenza alla UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/2243	Trattati bilaterali di investimento	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stato invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2021/2243** – ex art. 258 del TFUE.

"Trattati bilaterali di investimento".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con gli artt. 49, 52, 56, 63, 64, par. 2, 65, par. 1, 66, 75, 107, 108, 215 e 344 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. "Carta"), di alcuni "Trattati Bilaterali di Investimento" (c.d. TBI) conclusi dalla Repubblica italiana con alcuni Stati membri dell'Unione europea e, in particolare: 1) dell'accordo Italia-Bulgaria firmato il 5/12/1998, sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti; 2) dell'accordo Italia-Malta, firmato il 28/07/1967, sulla cooperazione economica e la protezione degli investimenti, 3) dell'accordo Italia-Slovenia, firmato l'08/03/2000, sulla promozione e la protezione degli investimenti. In particolare: PUNTO A) alcune disposizioni di detti TBI obbligano ciascuno Stato UE contraente a "promuovere" e "autorizzare", nel proprio territorio, gli investimenti dei cittadini dello Stato UE che costituisce la controparte, mediante le stesse misure di promozione e autorizzazione applicate agli investimenti dei propri cittadini, nonché a proteggere i predetti investimenti transfrontalieri, una volta effettuati, nella stessa misura in cui tutela gli investimenti dei propri cittadini. Ora: per il principio UE della "libertà di stabilimento di impresa" (art. 49 TFUE), ciascuno Stato UE deve consentire, ai cittadini di "qualsiasi" altro Stato UE, di ubicare sul territorio del primo Stato una "stabile organizzazione" imprenditoriale, godendo, al riguardo, dello stesso trattamento che il medesimo Stato riserva ai propri cittadini in circostanze oggettivamente comparabili; per il principio, invece, della "libera circolazione dei capitali" (art. 63 TFUE), ciascuno Stato UE deve garantire che, sul proprio territorio, i cittadini di "qualsiasi" altro Stato dell'Unione possano impiegare i propri capitali alle stesse condizioni riconosciute, dal primo Stato, in favore dei propri cittadini che versino in situazioni oggettivamente analoghe. Per converso, in virtù delle predette clausole dei TBI, la Repubblica italiana si vincolerebbe – atteso che un cittadino di uno Stato UE, il quale investa dei capitali in un altro Stato UE, pone in essere sia una forma di "circolazione di capitali", sia, talvolta, un'attività rientrante in un più generale stabilimento di impresa (si pensi ai capitali impiegati nell'acquisto di un terreno destinato all'esercizio di un'attività agricola) - ad estendere il trattamento, previsto per i propri cittadini in relazione a date attività di stabilimento di impresa o di circolazione dei capitali (implicite negli investimenti di cui si tratta), esclusivamente ai cittadini degli Stati UE con i quali ha stipulato gli stessi TBI, e non anche ai cittadini di "tutti" gli altri Stati UE. Si rileva una violazione, pertanto, dei predetti artt. 49 e 63 del TFUE. Le stesse clausole, peraltro, laddove – in funzione di tutela degli investimenti degli operatori della controparte - vincolano gli Stati UE paciscenti a non applicare, ai predetti operatori, le misure restrittive della "libertà di stabilimento di impresa" e della "libera circolazione dei capitali" consentite, rispettivamente, dagli artt. 52 e 65 dello stesso TFUE (come quelle preordinate alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sanità pubblica), confliggono con gli articoli testé citati. Infine, dette clausole dei TBI escluderebbero, in rafforzamento della tutela degli investimenti eseguiti dai cittadini degli Stati UE firmatari, la soggezione degli stessi alle limitazioni che le competenti istituzioni dell'Unione possono adottare nei riguardi delle già citate libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali: pertanto, tali clausole contrasterebbero, altresì, con i limiti imposti da tali restrittive normative UE. PUNTO B) altre clausole dei TBI - laddove obbligano ciascuno Stato UE paciscente a liberalizzare i pagamenti, effettuati sul proprio territorio dai cittadini dell'altro Stato UE firmatario dell'accordo, nella stessa misura riconosciuta ai pagamenti dei propri cittadini - confliggono con il succitato art. 63 TFUE, il quale impone a ciascuno Stato UE di concedere che, nel proprio territorio, i cittadini di "qualsiasi" altro Stato UE (e non solo quelli di alcuni Stati dell'Unione) eseguano i propri pagamenti alle stesse condizioni previste per i cittadini del primo Stato. Inoltre, poiché dette clausole TBI obbligano uno Stato UE a non applicare, nei confronti degli investimenti eseguiti al suo interno dai cittadini dello Stato UE controparte, i poteri restrittivi che l'art. 65, par. 1, TFUE conferisce a ciascuno Stato UE nei riguardi dei cittadini di "tutti" gli altri Stati UE, esse si pongono in conflitto anche con esso art. 65 TFUE. Tali clausole contrastano altresì con l'art. 75 TFUE, in quanto sottraggono i movimenti di capitali e di pagamenti, che i cittadini di uno Stato UE aderente ad un TBI realizzano nel territorio degli altri Stati UE contraenti, alle misure restrittive che le competenti istituzioni dell'Unione possono applicare, a norma del medesimo art. 75 TFUE, su tutti i capitali ed i pagamenti effettuati, dai cittadini di ciascuno Stato UE, nell'ambito di qualsiasi altro Stato UE. Si precisa, infine, che al Consiglio UE spetta, in base all'art. 66 TFUE, il potere di imporre restrizioni ai flussi di capitali in entrata nell'Unione da Stati esterni ad essa: ora, detto potere può coinvolgere anche i movimenti di capitali da uno Stato UE ad un altro Stato UE, quando tali capitali risultino intestati a

cittadini di Stati extraUE che intendano trasferirli da uno Stato all'altro dell'Unione: laddove, pertanto, i TBI non prevedano l'applicazione, da parte dell'Unione, di misure restrittive ai flussi - tra Stati UE che aderiscono tutti ai Trattati medesimi - di capitali intestati a cittadini di Stati extraUE, gli stessi TBI contrastano, oltre che con le altre norme UE sopra menzionate, anche con l'art. 66 TFUE in questione. PUNTO C) altre clausole dei detti TBI prevedono l'obbligo, per ciascuno Stato UE che vi aderisca, di estendere a quanti - in qualità di cittadini di altri Stati UE anch'essi aderenti ai Trattati in questione - abbiano acquistato delle "proprietà" nel territorio del primo Stato, le stesse norme in materia di "espropriazione" che lo stesso Stato applica ai propri cittadini. Ora, atteso che l'acquisto di una proprietà costituisce sempre una forma di investimento di capitali e, talvolta, un accessorio ad una più generale attività di stabilimento di impresa (vedi sopra), è evidente che le clausole in questione, consentendo più favorevoli condizioni di stabilimento e di investimento di capitali - precisamente le stesse previste per i cittadini dello Stato in considerazione - solo ai cittadini degli Stati UE firmatari dei predetti TBI, e non anche ai cittadini di "tutti" gli altri Stati UE, ledono l'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento e l'art. 63 sulla libera circolazione dei capitali. PUNTO D) alcune clausole dei TBI prevedono che uno Stato UE ad essi aderente garantisca, ai cittadini di un altro Stato UE anch'esso firmatario del Trattato in questione, di poter prestare servizi assicurativi, nel territorio del primo Stato, alle stesse condizioni in cui tale attività viene consentita ai cittadini di questo stesso Stato: ciò contrasta con l'art. 56 del TFUE che riconosce la "libera prestazione dei servizi", la quale comporta che ogni Stato UE consenta, ai cittadini di "qualsiasi" altro Stato UE e non solo a quelli di alcuni Stati UE, di prestare "servizi" nel proprio territorio in base alle stesse condizioni prescritte per i suoi cittadini; PUNTO E) l'obbligo per ciascuno Stato UE contraente, stabilito dalle clausole dei TBI, di "promuovere" gli investimenti effettuati nel proprio territorio dai cittadini dell'altro Stato UE contraente, può comportare altresì il vincolo, per il primo Stato, ad erogare "aiuti pubblici" ai predetti operatori: ciò contrasta con l'art. 107, par. 1, del TFUE, il quale, in linea di principio, vieta l'erogazione di "aiuti di Stato" alle imprese; contrastano, peraltro, con lo stesso art. 107 TFUE, le clausole dei TBI che obbligano ciascuno Stato UE, ad essi aderenti, a "proteggere" gli investimenti già effettuati nel proprio territorio dai cittadini della controparte: ciò comporta, infatti, che lo stesso Stato UE non possa richiedere la restituzione degli aiuti pubblici già erogati a supporto dell'investimento in oggetto, pur quando le autorità dell'Unione ne chiedano il recupero allo Stato; PUNTO F) alcune clausole dei TBI demandano la risoluzione delle controversie sugli investimenti, tra uno Stato UE aderente allo stesso TBI e gli investitori dell'altro Stato UE contraente i quali abbiano investito nel primo Stato, a collegi "arbitrali" individuati dalle parti. Sul punto, la Commissione, sulla scorta della sentenza "Achmea" (C-284/16), ritiene che laddove dette clausole stabiliscano che i collegi arbitrali, di cui si tratta, debbano comporre le liti in oggetto interpretando e applicando non solo le norme dei TBI medesimi, ma anche quelle interne a tutto il diritto vigente nello Stato UE coinvolto, esse si porrebbero in contrasto con gli artt. 344 e 267 TFUE: la normativa UE, infatti, costituisce parte del diritto complessivamente vigente in uno Stato UE aderente al TBI. Pertanto, in virtù delle clausole arbitrali predette, un collegio arbitrale scelto dalle parti e, quindi, non incardinato nel sistema giurisdizionale istituzionale interno ad uno Stato UE, sarebbe legittimato ad interpretare ed applicare la normativa dell'Unione. Ciò contravviene sia al succitato art. 344 TFUE - per il quale l'interpretazione e l'applicazione del diritto UE compete solo ai giudici all'uopo individuati dai Trattati UE, vale a dire, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai giudici interni ai singoli Stati UE e ai giudici dell'Unione stessa - sia, in particolare, al predetto art. 267 TFUE, per il quale, in caso di dubbi sull'esatta interpretazione delle norme UE, la questione deve essere decisa esclusivamente dalla Corte di Giustizia UE. PUNTO G) alcune clausole dei TBI avocano le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dei medesimi Trattati, quando le stesse insorgano tra gli Stati UE aderenti ai predetti, alla competenza di "giudici arbitrali": si rileva, in proposito, che le clausole in oggetto - ove prevedano che tale giudizio arbitrale si fondi, oltre che sulle disposizioni degli stessi TBI, anche su tutto il diritto vigente nei rispettivi Stati UE (di cui la normativa UE costituisce parte), o su altri accordi tra i medesimi Stati, recanti disciplina della stessa materia regolamentata dai predetti TBI (come, ad esempio, gli stessi Trattati UE) - contraddicono i già citati artt. 344 e 267 TFUE, in quanto conferiscono la competenza ad interpretare, nonché ad applicare il diritto unionale, a soggetti che, a norma dei Trattati UE, non risultano a ciò legittimati. PUNTO H) i TBI, come affetti da tutte le sopra descritte violazioni della normativa UE, dispongono che essi stessi rimangano in vigore sino a quando gli Stati UE contraenti non ne dichiarino l'estinzione mediante formale "denuncia". Tuttavia, quand'anche sopravvenga tale notifica o denuncia - come è avvenuto, ad esempio, per il sopra citato TBI tra l'Italia e la Bulgaria - molti degli effetti di tali accordi continuano ugualmente a prodursi, in ragione delle c.d. "clausole di caducità" contenute in essi accordi: esse dispongono, infatti, che, per un certo periodo di tempo dalla denuncia formale dei TBI, gli investimenti esistenti continuino a soggiacere alle norme sostanziali e procedurali contenute nei predetti accordi. L'Italia, pertanto, dovrebbe estinguere anche gli effetti delle "clausole di caducità" in oggetto, ricorrendo alla stipula di appositi Trattati di diritto internazionale con gli altri Stati UE aderenti ai rispettivi TBI. Al riguardo, la Commissione precisa che, in sostanza, tali TBI risulterebbero già, attualmente, implicitamente estinti sia per la lett. a) che per la lett. b) dell'art. 59 della Convenzione di Vienna: infatti, in presenza di due trattati

disciplinanti la stessa materia e successivi nel tempo, il primo di essi si estingue tacitamente qualora risulti, dallo stesso trattato successivo o da altri indizi, l'intenzione delle parti di sottoporre la materia alla regolamentazione di quest'ultimo trattato, ovvero qualora le disposizioni del trattato successivo siano oggettivamente incompatibili con quelle dell'accordo precedente. Secondo la Commissione, circa i TBI di cui si discute, si sarebbero verificate entrambe le ipotesi menzionate alle predette lettere del succitato art. 59. Tuttavia, la Commissione osserva ancora come, da una parte, il fenomeno dell'estinzione "implicita" di un accordo sia sempre caratterizzato da un margine di incertezza e come, dall'altra, alcuni interpreti siano indotti a ritenere che, proprio in ragione di tale estinzione, le predette "clausole di caducità" risultino pienamente attivate. A riprova di ciò, la Commissione sottolinea come, per i motivi sopra rappresentati, diversi collegi arbitrali – soprattutto quelli ubicati fuori dell'Unione – continuano tuttora ad applicare le disposizioni dei TBI, ad onta delle norme UE con cui i primi entrano in conflitto. Quanto alla stipula di un formale accordo internazionale di estinzione dei TBI e, pertanto, anche delle clausole di caducità da essi recate, la Commissione osserva che l'Italia risulta aver firmato un accordo siffatto (5/05/2020), ma che quest'ultimo, per non avere l'Italia stessa ancora depositato la debita "ratifica", a tutt'oggi è ancora privo di efficacia.

Stato della Procedura

In data 2 dicembre 2021 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10/3/1969, nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, quello del 2/7/10), sono incompatibili con la “libertà di stabilimento” ex art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza ex art. 101 del TFUE. Detto ASA, come modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente alcuni diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti “designino”, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi sono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di detto ASA, a ciascuna parte contraente viene riconosciuta la facoltà di sospendere, o revocare, i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene o non appartiene più a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone a ciascuno Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di operare nel territorio del primo Stato in condizioni di parità con gli operatori nazionali. Una forma di “stabilimento” di impresa in uno Stato UE, da parte di un operatore di un altro Stato UE, è quella per cui detto operatore, pur mantenendo la sede della propria impresa nel suo Stato UE di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Ora, le disposizioni contenute nell'ASA non concedono a tale impresa “transfrontaliera” - ove questa assumesse il controllo di un'impresa aerea avente sede in Italia e “designata” come sopra - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti, solo nel primo caso si prevede che le autorità russe possano interdire, all'impresa sita in Italia, “designata” nel senso di cui sopra ma controllata dall'operatore di un altro Stato UE, le prerogative riconosciute dall'Accordo ASA. Quindi, l'operatore “transfrontaliero” riceverebbe un trattamento peggiore rispetto all'operatore interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese “designate” stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE facente divieto delle intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori e non, diversamente, determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/2180	Non conformità della legislazione nazionale in ordine alla lotta al terrorismo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2020/0212	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.	MM	No	Stato invariato
Scheda 3 2020/0211	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.	MM	No	Stato invariato
Scheda 4 2019/2100	Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE	MM	Sì	Stato invariato
Scheda 5 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	Decisione di Ricorso	No	Variazione di stato (da PM a Dec. di RC)
Scheda 6 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stato invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2021/2180**– ex art. 258 del TFUE.

“Non conformità della legislazione nazionale sulla lotta al terrorismo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni della Direttiva UE 2017/541, relativa alla lotta contro il terrorismo, non siano state pienamente recepite nell’ordinamento interno italiano. Al riguardo, ogni Stato UE avrebbe dovuto recepire tutte le norme contenute in essa Direttiva, nel proprio ordinamento nazionale, entro e non oltre l’8 settembre 2018. Ora: l’art. 24, par. 2, della stessa Direttiva dispone che ciascuno Stato UE assuma le misure necessarie affinché, “immediatamente dopo” un attentato terroristico, vengano messi a disposizione delle relative vittime, per tutto il tempo necessario, dei “servizi di sostegno” concepiti specificatamente per le peculiari esigenze delle persone offese da tali tipologie di reato. Detta specifica forma di “sostegno”, pertanto, deve aggiungersi ed integrarsi alle altre attività di supporto approntate, in generale, nei riguardi delle vittime di tutte le fattispecie criminose. Inoltre, lo stesso art. 24 sottolinea, al par. 3, che tali speciali servizi di sostegno, in favore delle vittime di attentati terroristici, siano riservati, gratuiti e facilmente accessibili, comprendendo sia l’assistenza emotiva e psicologica, che la consulenza e l’informazione su “ogni” pertinente questione sia di natura giuridica, sia pratica, sia finanziaria. Detto art. 24, par. 2, è stato attuato nell’ordinamento italiano con gli artt. 90, 90 bis e 90 quater del codice di procedura penale come introdotti dal D. L. 2015/212, nonché con l’art. 6, co. 2°, della Legge 2004/206 e con l’art. 14 della Legge n. 300. Circa i suddetti articoli del codice di procedura penale, la Commissione rileva, in primo luogo, come questi ultimi, violando il già citato art. 24 della Dir. UE 2017/541, si limitino a ricondurre le vittime di attentati terroristici nella generale categoria dei soggetti “in condizione di particolare vulnerabilità” - il che consente loro l’accesso a specifici diritti e garanzie nell’ambito dei procedimenti penali - senza istituire, in favore di tali vittime, un sistema di sostegno “speciale” in loro specifico favore. Inoltre, si rileva come, nonostante i suddetti artt. 90 e 90 bis c.p.p. impongano che venga fornita alle vittime di terrorismo, sin dal primo contatto con l’autorità procedente penalmente per l’attentato terroristico, un’ampia messe di informazioni, queste ultime attengano soltanto al procedimento penale di cui si tratta, senza coinvolgere – ad onta di quanto stabilisce l’art. 24, par. 3 - “ogni” altra pertinente questione giuridica, pratica e finanziaria. In terzo luogo, la Commissione osserva che l’erogazione di dette informazioni è prevista, dal legislatore italiano, “sin dal primo contatto con l’autorità procedente” e non, come esige la Direttiva, “immediatamente dopo” l’evento terroristico. Al riguardo, peraltro, la Commissione precisa che anche il già citato art. 6, co. 2, della L. 2004/206, laddove prevede la prestazione di assistenza psicologica alle vittime di atti di terrorismo e ai loro familiari, omette di precisare che tale supporto deve essere garantito immediatamente dopo l’attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. Infine, la Commissione obietta che l’art. 14 della Legge 300, che individua le competenze del Ministero dell’Interno, omette di menzionare, nell’ambito delle attribuzioni in questione, la fornitura di servizi di sostegno alle vittime del terrorismo.

Stato della Procedura

Il 2 dicembre 2021 è stata emessa una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari per la finanza pubblica.

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2020/0212** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 4 della predetta Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 17 gennaio 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. UE 2019/69 mediante l’art. 18 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari per la finanza pubblica.

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2020/0211** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 3 della predetta Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 17 gennaio 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure predette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ne deriva che la Direttiva in questione non sia stata ancora attuata nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. UE 2019/69 mediante l’art. 18 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2019/2100** – ex art. 258 del TFUE.

"Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia la violazione dell'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, il quale estende le provvidenze – che gli Stati UE riconoscono ai loro cittadini, a titolo di "sicurezza sociale" ex Reg. 883/2004 - ai soggetti, cittadini di Stati esterni alla UE, ai quali uno Stato UE rilasci un "permesso unico" che consenta loro di lavorare nello stesso Stato (art. 3, par. 1, lett. b e c). Tuttavia, lo stesso art. 12, par. 2, lett. b), ammette che lo Stato UE "ospitante" escluda: 1) dall'estensione di "tutte" le prestazioni di "sicurezza sociale", sia i cittadini extraUE non lavoratori e "disoccupati", sia quelli non lavoratori, "disoccupati" e che non risultino aver lavorato per almeno 6 mesi; 2) dall'estensione delle specifiche provvidenze di "sicurezza sociale" dette "prestazioni familiari", i cittadini extraUE che detto Stato abbia autorizzato a lavorare per non più di sei mesi, o che rientrino in altre limitate eccezioni. Ora: in Italia, detto art. 12 della Dir. 2011/98/UE è stato attuato dall'art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998, il quale impone che le provvidenze, spettanti agli italiani a titolo di "assistenza sociale", siano estese ai cittadini di Stati "terzi" dotati di permesso di soggiorno, purchè questo abbia una durata "non inferiore ad un anno". Secondo la Commissione, tale normativa italiana contrasta con il già indicato art. 12 della Dir. 2011/98/UE, in quanto: A) essa limita la "parità di trattamento" alle sole erogazioni rientranti, per il diritto italiano, nel settore dell'"assistenza sociale" - le quali sono solo quelle fruibili, dai beneficiari, senza previo pagamento di obblighi contributivi – escludendo, dall'applicazione dello stesso principio, tutte le prestazioni della "previdenza sociale", queste ultime spettanti solo ai versatori di contributi: invece, per il Reg. 883/2004 e per l'art. 12 della Dir. 2011/98/UE, l'ambito della "sicurezza sociale" – riguardo al quale la stessa disciplina UE impone il pari trattamento degli italiani e dei cittadini extraUE dotati di "permesso unico" - si estende a "tutte" le prestazioni pubbliche, siano esse di tipo "assistenziale" o anche "previdenziale", purchè finalizzate ad ovviare ad uno dei "rischi" ex art. 3, par. 1, del Reg. 883/2004 e purchè riconosciute a beneficiari individuati in via normativa e generale; B) il legislatore italiano ha escluso, dal beneficio della "parità di trattamento", anche cittadini di "Stati terzi" non rientranti nelle eccezioni, a tale principio, autorizzate dall'art. 12 della Dir. 2011/98/UE: questo, infatti, inderogabilmente applica tale parità di trattamento al cittadino extraUE, dotato di permesso unico, che abbia lavorato nello Stato UE per più di sei mesi, anche se per meno di un anno. Invece, per il predetto art. 41 del D. Lgs. 286/1998, tale soggetto verrebbe escluso dal beneficio di cui si tratta, ove il suo "permesso unico" avesse durata inferiore ad un anno, pur se superiore ai sei mesi predetti. Per i motivi sopra esposti, alcune specifiche largizioni "sociali" erogate ai cittadini italiani dalla legislazione nazionale – ex art. 65 della L. n. 448/1998, ex artt. 74 e 75 del D. Lgs. n. 151/2001 ed ex art. 1 della L. n. 190/2014 – non vengono, dalla stessa normativa italiana, estese anche ai cittadini extraUE titolari di permesso unico. Ciò determina un contrasto con le succitate norme dell'Unione.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2019 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Se, come richiesto dalla UE, le specifiche erogazioni sopra citate - ex art. 65 della L. n. 448/1998, ex artt. 74 e 75 del D. Lgs. n. 151/2001 ed ex art. 1 della L. n. 190/2014 - venissero estese anche ai cittadini extraUE dotati di "permesso unico", si determinerebbe un aumento della spesa pubblica.

Scheda 5 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2016/2095** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l’eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell’art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt’oggi l’Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti: 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come “impronte digitali” (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26/08/2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. I sistemi sopra descritti debbono, poi, essere sottoposti ad una valutazione da parte della Commissione, concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell’adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, al momento dell’invio del presente “parere motivato”, non erano state ancora emanate dalla Commissione, non avendo, la stessa, ancora potuto valutare i sistemi che l’Italia avrebbe dovuto predisporre e che, al momento, ancora non erano stati approntati.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2021, la Commissione ha deciso di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 258 TFUE, pur senza formalizzare tale decisione in un ricorso ufficiale. Si precisa, tuttavia, che, il 9 febbraio 2022, la Commissione ha deciso di sospendere gli effetti della decisione in oggetto. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alle Decisioni GAI, di cui si tratta, tramite Decreto del Presidente della Repubblica, del 15 gennaio 2018 n. 15, contenente un Regolamento ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 196/2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189** – ex art. 258 del TFUE.

"Condizioni dei richiedenti asilo in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia, in materia di trattamento dei "richiedenti asilo", abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to "Dublino"), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va "Accoglienza"), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va "Qualifiche"), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va "Procedure") e della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il "rifugiato", l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. "rifugiati"), attualmente trattenuti presso i "CIE", sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva "Accoglienza" dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se "competente") rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva "accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE "competente" a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello "competente" ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene "competente" un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni "minime" di accoglienza, in attesa che lo Stato "competente" lo "prenda" o "riprenda" in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto "competente" laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente "competente", quando quest'ultimo non garantisce un trattamento "umano" e "dignitoso", può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	SC (C-443/18)	No	Stato invariato
Scheda 2 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	SC (C-433/15)	Sì	Stato invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE**

"Xylella fastidiosa in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato la Repubblica italiana inadempiente agli obblighi di cui all'art. 7, par. 2, lett. c) e art. 7, par. 7, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789/UE (come modificata dalla Decisione 2016/764), emessa in base alla Dir. 2000/29. Tali inadempienze risalgono agli accadimenti di seguito descritti: come dall'art. 16 della predetta Dir. 2000/29, nel 2013 l'Italia informava la Commissione UE circa la presenza nel proprio territorio, segnatamente nella provincia di Lecce, dell'infezione delle piante da ulivo dovuta al batterio della "Xylella fastidiosa". Nel 2014 e nel 2015, la UE emanava, con riferimento alla situazione di cui sopra, diverse Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE, fino alla già indicata Decisione n. 2015/789/UE (come modificata poi). Onde contenere la diffusione dell'infezione, tale Decisione 2015/789/UE ha imposto all'Italia, in primo luogo, di costituire una "Zona Delimitata" articolata, al suo interno, in una Zona Infetta ed una Zona Cuscinetto: la prima comprende l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi di infezione, sia quelle ancora "sane" ma spazialmente vicine a quelle infette; la seconda si estende per 10 km da detta Zona Infetta. Quindi, il succitato art. 7, par. 2, lett. c) della già citata Decisione 2015/789 impone, alla Repubblica italiana, di eradicare "immediatamente" le piante "infette" presenti nella "zona di contenimento" - quest'ultima corrispondente alla parte della zona infetta comprendente la provincia di Lecce e i comuni elencati nell'allegato II della stessa Decisione - e situate entro una distanza di 20 km dal confine di detta zona con il resto del territorio della UE. Inoltre, il par. 7 dello stesso art. 7 impone di monitorare la situazione, concernente l'infezione da Xylella, attraverso ispezioni annuali da eseguire al «momento opportuno» dell'anno di riferimento. Con riferimento alle prescrizioni sopra indicate, la Commissione ha rilevato: 1) quanto all'obbligo di eradicazione delle piante infette, che lo stesso doveva essere eseguito al più presto dall'individuazione dell'infezione e, specificatamente, non oltre 10 gg. da tale momento (come si deriva dall'espressione "immediatamente"): per converso, molte piante infette sono state eradicare anche dopo molti mesi dall'accertamento della presenza del batterio. A motivo di ciò, l'Italia ha addotto che, ai sensi dell'ordinamento interno italiano, le piante infette non sarebbero state eradicabili laddove: a) non fosse identificato il rispettivo proprietario cui notificare l'ordine di eradicazione; b) laddove tale ordine fosse impugnato, dal rispettivo proprietario, di fronte all'autorità giudiziaria interna che ne avesse, al riguardo, sospeso provvisoriamente l'efficacia. A fronte di tali argomenti, la UE ha replicato che: a) questioni, connesse all'osservanza del diritto nazionale, non possono pregiudicare l'attuazione del diritto dell'Unione; b) quanto all'obbligo degli Stati UE di monitorare gli sviluppi dell'infezione da "Xylella", attraverso ispezioni da svolgersi con cadenza annuale in frangenti "opportuni", la Regione Puglia si è attivata intempestivamente: un'ispezione di essa Regione, infatti, è cominciata nell'agosto 2016 ed è terminata nel maggio 2017, quando la stagione di volo del tipo di insetti, individuati come vettori dell'infezione, era già principata e, pertanto, non potevano essere più adottate efficaci misure di contrasto al diffondersi del contagio.

Stato della Procedura

Il 5/09/2019 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092-** ex art. 258 del TFUE

“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l’Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All’interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L’art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari”. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all’importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai “irrecuperabili” in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell’Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall’Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell’esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero. Tuttavia, la Corte UE ha affermato che eventuali disposizioni, appartenenti al diritto interno dei singoli Stati UE – come quelle processuali sopra indicate – non possono giustificare la mancata osservanza, da parte di essi Stati, della normativa UE.

Stato della Procedura

Il 24/01/2018 la Corte UE, con sentenza ex art. 258 TFUE, ha dichiarato l’Italia inadempiente.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate.

PAGINA BIANCA

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2021/2016	Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2021/0532	Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile professionale	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2021/0450	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti a basso consumo energetico nel trasporto su strada	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2021/0272	Mancato recepimento Direttiva sui rifiuti delle navi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2020/2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM _{2,5}	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2020/2111	Restrizioni all'accesso alla giustizia ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale ELD	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 9 2017/2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato

Scheda 10 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 111 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto NO2	RC (C-573/19)	No	Stadio invariato
Scheda 12 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	SC (C-644/18)	No	Stadio invariato
Scheda 13 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-668/19)	Si	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 14 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 15 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	PM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	SC (C-498/17)	Si	Stadio invariato
Scheda 17 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM ex 260 (C-85/13)	Si	Stadio invariato
Scheda 18 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08) (C-653/13)	Si	Stadio invariato
Scheda 19 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC ex 260 (C-565/10)	Si	Stadio invariato
Scheda 20 2003/2077	Non corretta applicazione della Direttiva 75/442/CE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CE sulle "discariche"	SC ex 260 (C-135/05)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2021/2028** - ex art. 258 del TFUE

"Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana abbia violato l'art. 3, par. 2 e l'art. 4, par. 1 della Direttiva 92/43/CE (c.d. Direttiva "Habitat") sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché l'art. 4, par. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva "Uccelli"). Le succitate disposizioni della Direttiva Habitat impongono ad ogni Stato UE di inviare alla Commissione, entro un triennio dalla notifica di essa Direttiva, un elenco di "siti" nei quali si trovino una o più delle tipologie di habitat naturali enumerate all'allegato I della Direttiva stessa e/o che risultino ospitare una o più delle specie enumerate all'allegato II della medesima. L'individuazione di tali siti, nonché la sua notifica alla Commissione (vedi sopra), è condizione preliminare all'inserimento dei predetti nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria (c.d. "SIC"), elaborata dalla Commissione UE proprio in base agli elenchi nazionali dei singoli Stati dell'Unione e volta a richiamare l'adozione di misure nazionali e unionali di mantenimento, o anche di ripristino se necessario, delle condizioni ambientali delle aree speciali identificate. L'insieme dei vari SIC costituisce la rete "Natura 2000". Il singolo Stato UE deve, altresì, accompagnare la designazione di ogni sito con la compilazione di un formulario standard già approntato dalla Commissione con decisione 2011/484/UE, come vuole l'art. 4, par. 2 della Direttiva in questione. Il formulario contiene una serie di dati utili a favorire la cooperazione delle autorità nazionali e unionali, ai fini di una sempre più adeguata identificazione dei siti meritevoli di protezione ai sensi della Direttiva in oggetto. L'individuazione dei siti in argomento, sia da parte delle autorità nazionali che di quelle UE, deve essere rigorosamente improntata ai criteri di cui all'allegato III della predetta Direttiva, i quali presentano una rilevanza "scientifica". I dati del formulario sopra citato, inoltre, debbono essere aggiornati alla luce dei risultati periodici del monitoraggio e della sorveglianza che le autorità nazionali esercitano sui siti qualificati come SIC, in ultima battuta, dalla Commissione UE. Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione ha più volte sollecitato – sulla base delle informazioni scientifiche in suo possesso – l'integrazione di nuove aree negli elenchi dei siti predisposti e notificati dalle autorità interne del predetto Stato UE, affinché la Commissione stessa potesse istituire nuovi SIC o estendere quelli esistenti. Le ultime decisioni della Commissione UE, recanti l'elenco unionale dei SIC, risalgono tutte al 2020 e indicano, sul territorio italiano, n.ro 1294 SIC per la "regione biogeografica mediterranea", n.ro 589 SIC per la "regione biogeografica continentale" e n.ro 453 SIC per la "regione biogeografica alpina". Tuttavia la Commissione stessa ritiene, in base agli studi e ai dati scientifici in suo possesso, che la Repubblica Italiana – pur avendo incluso almeno in un Sito ogni tipologia di habitat e/o di specie rilevante per gli allegati I e II della "Direttiva habitat" in questione – debba, comunque: 1) proporre SIC aggiuntivi, interessanti altre aree connotate dalla presenza dei medesimi habitat e/o delle medesime specie; 2) integrare, nei formulari inerenti a siti già proposti per determinate specie e/o tipi di habitat, i dati relativi ad altre specie e/o tipi di habitat menzionati negli allegati I e II della Direttiva di cui si tratta; 3) attivare ulteriori ricerche per valutare la possibilità di istituire nuovi SIC; 4) ampliare, correggere o cancellare determinate informazioni inserite nei formulari annessi alla designazione di determinati Siti. Per tali carenze, in generale, nella proposta dei Siti interessati dalla Direttiva habitat, l'Italia viene considerata inadempiente alle norme in apice menzionate. Per quanto riguarda la Dir. 2009/147/CE (c.d. Direttiva Uccelli), il già menzionato art. 4, par. 1 impone a ciascuno Stato UE di istituire delle "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) nei territori, marittimi o terrestri, più idonei alla conservazione delle specie ornitologiche elencate nell'allegato I della Direttiva stessa, nonché nei territori che registrano la presenza di specie migratrici, che ritornano regolarmente, non menzionate nel predetto allegato. Quanto all'Italia, le sue competenti autorità hanno classificato, fino ad ora, n.ro 627 Zone di Protezione Speciale (ZPS), le quali coprono, nel loro complesso, kmq 40295 di superficie terrestre e kmq 8809 di superficie marina. Le autorità UE hanno sempre adottato, come parametro di riferimento ai fini della valutazione della corretta individuazione della ZPS da parte dei singoli Stati UE, l'inventario IBA (Inventory of Important Bird Areas), elaborato dall'associazione "Birdlife International": al riguardo, nel 1994 la Commissione ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, addebitandole di non aver designato come ZPS alcune aree che, secondo le valutazioni dell'IBA 1989, dovevano essere classificate come tali ai sensi della succitata Dir. 2009/147/CE. Il 3 aprile 2008, in seguito alla designazione di tali Zone da parte delle autorità italiane competenti, la procedura venne archiviata. La Commissione rileva, tuttavia, come gli inventari IBA successivi a tale archiviazione si siano avvalsi di ricerche scientifiche più evolute, che hanno dimostrato la presenza, all'interno del territorio italiano terrestre e marino, di aree che l'Italia non ha ancora qualificato come ZPS, pur ricorrendone tutti i presupposti ai sensi

della predetta Dir. 2009/147/CE. In particolare, l’inventario IBA del 1015 ha individuato alcune aree marine importanti per la presenza della specie ornitologica “berta maggiore”, le quali sono state solo parzialmente designate come ZPS da parte della Repubblica Italiana. In ragione di tali carenze nelle individuazioni delle ZPS, la Commissione ritiene che l’Italia abbia violato l’art. 4, par. fi 1 e 2 della Dir. 2009/147/CE (“Direttiva Uccelli”).

Stato della Procedura

Il 9 giugno 2021 è stata notificata una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2021/2016** - ex art. 258 del TFUE

“Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana abbia violato l’art. 13, par. 2 e 5 del Regolamento n. 1143/2014, rivolto a prevenire e gestire l’introduzione, nonché la diffusione, delle specie esotiche invasive. L’art. 13 prevede alcuni obblighi a carico di ciascuno Stato dell’Unione, il cui termine di adempimento, di durata variabile da caso a caso, decorre comunque dalla data di adozione del c.d. “Elenco dell’Unione”, il quale è costituito da una lista delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Al riguardo, si precisa che detto elenco è stato adottato dalla Commissione europea il 13 luglio 2016, con apposito Reg. 2016/1141/UE. L’art. 13, pertanto, al suo par. 1 impone ad ogni Stato UE, entro 18 mesi dall’adozione dell’elenco in precedenza indicato, di svolgere un’analisi approfondita circa i “vettori” responsabili dell’accidentale introduzione nell’area UE e, altresì, della diffusione nella medesima area, delle specie esotiche invasive menzionate nell’elenco già citato. In particolare, il predetto par. 1 dell’art. 13 sottolinea la necessità che, attraverso lo studio in questione, vengano identificati i vettori c.d. “prioritari”: questi ultimi sono quelli che, a motivo della gran quantità, o della particolare pericolosità delle specie esotiche invasive da essi veicolate, debbono essere contrastati con azioni particolarmente energiche, perciò dette “prioritarie”. Quindi, per il par. 2 dello stesso art. 13, ciascuno Stato UE deve, entro 3 anni dall’adozione del già menzionato “Elenco dell’Unione” – cioè entro il 13 luglio 2019 - elaborare e trasmettere senza indugio alla Commissione come recita il par. 5 dello stesso art. 13 – un “piano d’azione”, nel quale deve indicare le misure che lo stesso Stato UE intende applicare per combattere l’azione dei vettori “prioritari”, come individuati nell’ambito degli studi preliminari sopra menzionati. Sempre nel rispettivo “piano d’azione”, ogni Stato UE deve anche indicare il “calendario” in base al quale verranno attuati i divisi interventi. In base ai par. 2 e 3, lo Stato UE può presentare, in luogo di un unico “piano d’azione”, più piani d’azioni, a condizione che i medesimi siano coordinati tra di loro. Il par. 5, peraltro, stabilisce che i piani d’azione debbano essere aggiornati nel tempo, a motivo delle intervenute modifiche della situazione di fatto concernente la presenza delle specie esotiche invasive nello Stato UE di riferimento. In ogni caso, il par. 5 dell’art. 13 impone che gli stessi piani vengano, necessariamente, aggiornati entro 6 anni a partire dall’ultima trasmissione alla Commissione UE. Quanto all’adempimento, da parte dell’Italia, agli obblighi sopra descritti, la Commissione precisa che tale Stato UE – pur essendo tenuto, al pari di tutti gli altri Stati dell’Unione, ad elaborare il proprio “piano d’azione” entro il 13 luglio 2019 e a trasmetterlo alla Commissione immediatamente – si limitava ad inviare a quest’ultima, il 13 novembre dello stesso anno, una relazione dalla quale risultava che sia lo studio in ordine ai vettori “primari”, sia il piano d’azione, non erano stati ancora ultimati. Poiché, da allora, l’Italia non ha fatto seguire alcuna trasmissione alla Commissione del “piano d’azione” che risultava in preparazione, la Commissione stessa ne deriva che tale piano, al momento, non sia stato ancora ultimato. Con ciò, la Commissione rileva l’inosservanza, da parte della Repubblica italiana, delle norme europee in apice menzionate.

Stato della Procedura

Il 9 giugno 2021 è stata inviata all’Italia una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2021/0532** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile e professionale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che, in Italia, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento interno la Direttiva delegata UE 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile e professionale.

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Dir. UE 2021/0647, ciascuno Stato UE pone in essere, entro e non oltre il 31 ottobre 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell'ambito del proprio ordinamento nazionale, dandone immediatamente comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deriva che la Direttiva in oggetto non è stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2021 è stata inviata all'Italia una costituzione in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno recepito la Direttiva UE 2021/647 mediante il Decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 novembre 2021.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2021/0450** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che, in Italia, non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento interno la Direttiva UE 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Ai sensi dell’art. 2 della suddetta Dir. UE 2019/1161, ciascuno Stato UE pone in essere, entro e non oltre il 2 agosto 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito del proprio ordinamento nazionale, dandone immediatamente comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deriva che la Direttiva in oggetto non è stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2021 è stata inviata all’Italia una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno recepito la Direttiva UE 2019/1161 mediante il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 187.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2021/0272** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la Direttiva 2010/65/UE e abroga la Direttiva 2000/59/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che, in Italia, non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento interno la Direttiva UE 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la Direttiva 2010/65/UE e abroga la Direttiva 2000/59/CE.

Ai sensi dell’art. 24 della suddetta Dir. UE 2019/883, ciascuno Stato UE pone in essere, entro e non oltre il 28 giugno 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito del proprio ordinamento nazionale, dandone immediatamente comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deriva che la Direttiva in oggetto non è stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 luglio 2021 è stata inviata all’Italia una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno recepito la Direttiva UE 2019/883 mediante il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2020/2299** - ex art. 258 del TFUE

“Cattiva applicazione in Italia della Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite del PM_{2,5}”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana, quanto all’inquinamento dell’aria da “polveri ultrasottili” (PM_{2,5}), abbia violato gli obblighi di cui al combinato disposto dell’art. 16 e dell’allegato XIV, nonché quelli di cui all’art. 23 della Direttiva 2008/50/CE. Quest’ultima, in generale, impone ad ogni Stato UE di ricondurre, entro precisi termini temporali, il livello di alcune sostanze inquinanti dell’aria/ambiente nell’ambito di determinati “valori limite” indicati dalla stessa Direttiva. In particolare, per il combinato disposto dell’art. 16 e del punto E dell’allegato XIV, entro e a partire dall’01/01/2015 ogni Stato UE deve presentare – in ogni “zona” e “agglomerato” in cui è diviso il suo territorio, ai sensi della Direttiva – una concentrazione di “polveri ultrasottili” (PM_{2,5}) non superiore a 25 microgrammi per metro cubo. Quindi, il già citato art. 23 stabilisce che - laddove, in uno Stato UE, il termine previsto dalla Direttiva decorra senza che il livello di concentrazione di una sostanza inquinante, nell’aria, sia stato riportato a norma (cioè sotto la relativa “soglia”) - lo stesso Stato adotti un apposito “piano d’azione”, contenente misure “appropriate” a far sì che, “nel più breve tempo possibile”, i valori esistenti vengano “regolarizzati”. In Italia, all’01/01/2015, diverse aree presentavano ancora livelli di concentrazione di PM_{2,5} superiori alla predetta soglia massima e, alla data della presente messa in mora - cioè al 30/10/2020 e, quindi, ben oltre il termine dell’01/01/2015 - i livelli effettivi delle polveri ultrasottili nell’aria risultavano, ancora, sopra-soglia nelle seguenti quattro aree italiane: “Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione”; “Zona B-pianura”, “Agglomerato di Venezia”; “Agglomerato di Padova”. La Commissione ravvisa, in tale situazione, una violazione del combinato disposto dell’art. 16 e del punto E dell’allegato XIV. Essa ritiene, peraltro, che risulti violato anche il già citato art. 23 della Dir. 2008/50/CE, in quanto la mancata predisposizione, da parte delle Autorità italiane a partire dall’01/01/2015, di “piani d’azione” effettivamente adeguati a regolarizzare “nel più breve tempo possibile” le situazioni non a norma, si evince non solo dall’oggettiva e continuativa presenza di concentrazioni “sopra-soglia” di PM_{2,5}, ma anche dai seguenti elementi: 1) il governativo “piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria” (2019) non recherebbe “misure appropriate”, in quanto carente di una stima del probabile impatto, sull’inquinamento, degli interventi in esso divisi; 2) circa la “Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione”, il “Piano per la qualità dell’aria per la Regione Lombardia” prevede che le concentrazioni aeree di PM_{2,5}, saranno messe a norma solo nel 2026 e, pertanto, non “nel più breve tempo possibile”; 3) circa la “Zona B – pianura”, il già citato “Piano per la qualità dell’aria per la Regione Lombardia” ha non solo indicato misure di risparmio energetico troppo aleatorie, ma, anche per tale “Zona”, ha eccessivamente procrastinato il rispetto dei valori limite per le PM_{2,5}, indicandolo al 2025; 4) circa l’“Agglomerato di Venezia” e l’“Agglomerato di Padova”, il “Piano regionale del 2016 per la qualità dell’aria della Regione Veneto” non offre alcuna proiezione di stima dell’impatto delle sue misure sulla riduzione delle emissioni, né indica l’anno di previsione del rientro “sotto/soglia” di dette emissioni

Stato della Procedura

Il 30/10/2020 è stata emessa una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Scheda 7 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2020/2111** - ex art. 258 del TFUE

“Non corretto recepimento dell’art. 12, par. 1, prima frase, della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato piena attuazione all’art. 12, par. 1, prima frase, della Direttiva 2004/35/CE, la quale verte sulla responsabilità sorgente dalla causazione di danni “ambientali”. Le norme in questione individuano tre categorie di soggetti, rispettivamente alle lettere a), b) e c) del predetto par. 1 dell’art. 12, alle quali il prosieguo dello stesso articolo, da una parte, e l’art. 13, dall’altra, attribuiscono cospicui poteri. Nello specifico, gli intestatari delle facoltà di cui si tratta, meglio descritte in appresso, sono indicati come le persone “fisiche” o “giuridiche” che, alternativamente o cumulativamente: a) sono attualmente colpite da un danno ambientale o potrebbero risultarlo in seguito; b) sono portatrici di un “interesse sufficiente” nell’ambito del procedimento esitante nella decisione relativa alla sussistenza del danno e agli altri estremi dello stesso; c) sono portatori, relativamente ad un “danno ambientale” che si sia verificato, di un “diritto” che risulti “violato”. E’, pertanto, sufficiente che un soggetto giuridico rientri in una soltanto delle predette categorie, affinché gli vengano riconosciuti i poteri come di seguito individuati: 1) quello, indicato dallo stesso art. 12 della Direttiva, di “presentare osservazioni” - di fronte all’autorità all’uopo designata dal diritto interno del singolo Stato UE - relative a “qualsiasi danno ambientale” o “minaccia imminente di danno ambientale” di cui il soggetto medesimo risulti a conoscenza e, quindi, di “chiedere” alla predetta autorità interna di intervenire di conseguenza, nei termini di cui alla stessa Dir. 2004/35/CE; 2) quello, indicato al già citato art. 13 di essa Direttiva, di promuovere ricorsi - di fronte ad organi giudiziari interni, o ad autorità interne non giudiziarie ma parimenti indipendenti e imparziali - volti a sindacare: a) “il merito” delle decisioni assunte, in tema di danno ambientale, dalle autorità interne risultanti “competenti” ai sensi e per gli effetti della medesima Dir. 2004/35/CE; b) la “legittimità” delle procedure esitanti nelle suddette decisioni. In Italia, la Direttiva 2004/35/CE in questione è stata recepita mediante il Decreto Legislativo n. 152/2006, come successivamente integrato fino alla Legge 97/2013. L’art. 12 di essa Direttiva sarebbe stato trasposto, specificatamente, tramite l’art. 309, par. 1, della parte sesta di detto D.Lgs.152/2006. Tuttavia, detto art. 309, par. 1, considera soltanto - nel novero dei soggetti, cui lo stesso articolo attribuisce il potere di produrre osservazioni di fronte alle autorità interne preposte, nonché di chiedere l’intervento di queste - quelli che abbiano subito o che rischino di subire un danno ambientale, nonché quelli portatori di un “interesse sufficiente”. Non vengono invece menzionati, quali titolari dello stesso potere, i portatori di un “diritto” che risulti “violato”. Ne consegue che il successivo art. 310 dello stesso D. Lgs. 152/2006 - laddove riconosce il potere di ricorrere contro gli atti o le omissioni della pubblica Amministrazione, in tema di danno ambientale, solo ai soggetti menzionati nel predetto art. 309, par. 1 - finisce per escludere, anche da tali rilevanti facoltà, i soggetti titolari di un “diritto” “violato”. Pertanto, non viene pienamente recepito il predetto art. 12, par. 1, della Dir. 2004/35/CE, il quale, tra gli altri, menziona anche i titolari di un “diritto violato” tra i soggetti destinatari dei poteri di cui agli artt. 12 e 13.

Stato della Procedura

Il 2 luglio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2018/2249** - ex art. 258 del TFUE

“Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d’azione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non ottemperi a diverse prescrizioni della Direttiva 91/676/CEE. Più precisamente: 1) per l’art. 1 di essa Direttiva, ciascuno Stato UE deve individuare - secondo i criteri di cui all’allegato I - le “acque” che presentano o potrebbero presentare un livello di inquinamento da “nitrati” provenienti da “fonti agricole”, o di eutrofizzazione, superiore a determinate soglie stabilite dalla Direttiva stessa; 2) a seguito di tale individuazione, gli Stati UE debbono, entro 2 anni dalla notifica della Direttiva in questione, “designare”, in termini di “zone vulnerabili”, tutte le zone che “scaricano” nelle medesime acque. Almeno ogni 4 anni, è obbligatoria una riesamina di dette “designazioni”, la quale può comportare un loro eventuale aggiornamento (art. 3, par. fi 4 e 5): questo implica che vengano inserite, nel novero delle stesse designazioni, le zone scaricanti in acque originariamente “a norma” e tuttavia deterioratesi in seguito. Tale revisione delle designazioni fa seguito ai risultati del monitoraggio svolto sul territorio, di triennio in triennio, dalla rete delle stazioni dette “punti di controllo privilegiati”; 3) individuate le “zone vulnerabili”, gli Stati UE, entro 2 anni dalla prima designazione delle medesime e un anno dalle designazioni seguenti, debbono predisporre dei “programmi di azione”: questi debbono contenere le misure, indicate dall’allegato III, di contrasto all’inquinamento e all’eutrofizzazione riscontrati nelle acque, nonché nelle “zone vulnerabili” che in esse scaricano. Tali “programmi di azione” vengono applicati entro 4 anni dalla loro adozione; 4) gli Stati UE, come dal par. 6 dell’art. 5, verificano l’efficacia di detti “programmi d’azione” mediante adeguati “programmi di controllo”, attuati, questi ultimi, grazie al sistema dei già menzionati “punti di controllo prescelti”. Ove, da tali controlli, emerga che la qualità delle acque stesse non presenta miglioramenti a seguito dell’applicazione dei “programmi di azione”, questi ultimi debbono essere integrati con la prescrizione di misure “aggiuntive” o di azioni “rafforzate” (combinato disposto dei par. fi 5 e 6 di detto art. 5); 5) per l’art. 10, par. 2, della Direttiva, ogni Stato UE deve presentare, entro sei mesi dalla fine di ogni periodo di monitoraggio delle acque (tre anni), una Relazione che rappresenti i risultati di tale controllo, esposti secondo i criteri di cui all’allegato V. Tale Relazione consente sia di individuare le nuove zone meritevoli di classificazione come “vulnerabili”, sia di declassificare quelle ritornate a norma, sia di verificare l’efficacia dei programmi di azione: ove i dati in essa riportati, infatti, dimostrino che i valori dell’inquinamento da nitrati o dell’eutrofizzazione non sono migliorati rispetto al periodo antecedente a quello cui la Relazione medesima si riferisce, si impone la modifica dei vigenti piani d’azione, con l’inserimento negli stessi di misure aggiuntive e di azioni rafforzate. Rispetto a tutte le sopra menzionate norme della Dir. 91/676/CEE, la Commissione UE ravvisa le seguenti violazioni: A) nelle Regioni Lazio, Marche e Basilicata consta l’avvenuta soppressione di diverse stazioni già preposte al controllo delle acque sotterranee, le quali avevano rilevato, nel periodo 2008/2011, diverse criticità nella qualità delle acque monitorate. In più, si rileva che i punti di controllo presenti, nello specifico, nella regione Basilicata, sono troppo pochi. La scarsità di detti punti di controllo non solo impedisce l’individuazione di nuove “zone vulnerabili”, rispetto a quelle già istituite nell’intervallo 2008/2011, ma compromette altresì un’adeguata valutazione dell’efficacia dei “programmi d’azione” adottati nel periodo 2013/2015 (violazione dell’art. 5, par. 6 e dell’art. 6, par. 1); B) in almeno 8 Regioni italiane (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto) – che, secondo i risultati del monitoraggio 2012/2015, presentano aree da qualificarsi come “vulnerabili” in aggiunta a quelle già individuate nel periodo 2008/2011 - tali nuove zone non sarebbero state ancora ufficialmente designate, in violazione dell’art. 3, par. 4, in combinato disposto con l’allegato I; C) 10 Regioni (Campania, Marche, Lazio, Puglia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria), in violazione dell’art. 5, par. fi 5 e 6, hanno omesso di integrare i rispettivi “piani d’azione” con misure “aggiuntive” e “azioni rafforzate”, anche se i controlli sul loro territorio non hanno evidenziato un miglioramento dei livelli preesistenti di inquinamento idrico da nitrati o di eutrofizzazione; D) il Ministro dell’Agricoltura, con un Decreto del 25/02/2016, ha dotato di una significativa durata il divieto continuativo dell’utilizzo di certi fertilizzanti, responsabili dell’inquinamento da nitrati e/o dell’eutrofizzazione. Tuttavia, l’efficacia di tale divieto è stata svuotata della successiva attribuzione, alle Regioni, del potere di restringerne significativamente l’estensione temporale. Al riguardo, pertanto, consta una violazione dell’art. 5, par. 4, in combinazione con l’allegato III, punto 1, sub 1; E) l’Italia – in ciò violando l’art. 10, par. 2 - non ha ancora presentato, alla Commissione UE, la Relazione circa il controllo svolto nel periodo 2016/2019.

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2017/2181** - ex art. 258 del TFUE

"Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10, 15 della Direttiva 1991/271/CEE, di contrasto all'inquinamento da reflui urbani. La presente procedura, che è la quarta, tra quelle attualmente pendenti e fondate sull'inosservanza delle norme succitate, concerne gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (abitanti equivalenti), i quali scarichino sia in acque "normali" che in acque "sensibili" (sono "sensibili" le acque con scarso ricambio idrico e, quindi, più esposte all'inquinamento da reflui). La presente procedura si fonda sull'osservazione dei dati emergenti, per l'Italia, dall'esercizio di rendicontazione Q-2015. Le norme in questione: gli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e., per l'art. 3 debbono scaricare detti reflui in "reti fognarie" dotate dei requisiti ex allegato I A. L'art. 4 impone, inoltre, che i reflui di tali agglomerati, ove scaricanti in acque normali, subiscano un trattamento "secondario" o "equivalente", in esito al quale presentino gli standards di cui all'allegato I, sezione B. L'art. 5, invece, stabilisce che i reflui, scaricanti in aree "sensibili", subiscano un trattamento ancora più "spinto" di quello "secondario" o "equivalente". Per l'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, oltre ai requisiti di cui sopra, devono anche garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali". La progettazione di detti impianti, poi, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Infine, l'art. 15 impone, alle competenti Autorità dei singoli Stati UE, un controllo, improntato ai criteri di cui all'allegato I D, sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento sopra descritti, onde si verifichi che, effettivamente, tali reflui sono conformi agli standards ex allegato I, sezione B (sopra citato). I risultati di detto controllo debbono, periodicamente, essere trasmessi alla Commissione UE. Quanto alla situazione presente in Italia, la Commissione ritiene: 1) violato l'art. 3 che prescrive impianti fognari ad esso conformi, in quanto tali impianti, in alcuni Comuni italiani, o non esistono, o non sono stati ultimati, o, se ultimati, non sono ancora in funzione; 2) violati gli artt. 4 e 5, sia laddove non siano ancora in funzione gli impianti conformi al predetto art. 3 (per cui è evidente che i trattamenti ex artt. 4 e 5 non possono essere eseguiti), sia nei casi in cui tali impianti esistano e, tuttavia, le Autorità italiane non abbiano ancora inviato, alla Commissione, i dati che le permettano di controllare la condizione dei reflui post-trattamento; 3) violato l'art. 10 circa gli agglomerati che, non garantendo trattamenti adeguati dei reflui nelle normali condizioni climatiche locali – in quanto non applicano trattamenti secondari o equivalenti ai reflui afferenti ad acque normali, né trattamenti più intensi ai reflui afferenti ad acque sensibili - non sono, a maggior ragione, in grado di assicurare un'adeguata gestione delle "variazioni stagionali di carico"; 4) violato l'art. 15, laddove il controllo sui reflui, dopo il trattamento, sia stato comunque eseguito, ma non nei termini e nei modi previsti da tale articolo. Numero degli agglomerati interessati da tali violazioni: 237

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2019 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2163** - ex art. 258 del TFUE

"Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell'Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l'istituzione di una rete europea di "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di "tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I" e "habitat delle specie di cui all'allegato II". L'art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l'istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all'allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli "habitat" sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l'obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all'occorrenza, nella predisposizione di "appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo", e/o nell'adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell'individuazione delle suddette "misure di conservazione", si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all'obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall'elaborazione ufficiale dell'elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell'adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi - in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l'Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all'art. 4 suddetto, all'obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l'Italia ha addotto la complessità dell'iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l'istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall'altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le "misure di conservazione" di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 30 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2043** - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, della Direttiva 2008/50/CE: l'art. 13, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XI; l'articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A; l'articolo 27, par. 2. Tali violazioni fanno riferimento alla situazione esistente, in diversi "agglomerati" e "zone" del territorio italiano, in ordine alle concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell'aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l'obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell'aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa, fra cui l'NO₂, non travalichino i "valori limite" (orari e annuali) stabiliti dall'allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall'01/01/2010. Qualora, poi, tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell'art. 23 della stessa Direttiva, deve comunicare alla Commissione dei "piani di gestione dell'aria ambiente", i quali debbono, da una parte, risultare efficaci rispetto alla finalità di ricondurre sotto-soglia, entro breve tempo, le concentrazioni eccessive di NO₂ e, dall'altra, debbono contenere almeno le informazioni di cui all'Allegato XV, parte A. Al riguardo, la Commissione ritiene l'Italia inadempiente agli obblighi: 1) di cui al predetto art. 13 in combinazione con l'allegato XI, in quanto si è verificato che - dal 2010 fino ad oggi, con riferimento all'agglomerato di Torino, al Comune di Genova, all'agglomerato di Milano, all'agglomerato di Bergamo, all'agglomerato di Brescia, alla Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione, all'agglomerato di Firenze e all'agglomerato di Roma, nonché nel biennio 2010-2012 e poi dal 2014 fino ad oggi, con riferimento all'agglomerato di Catania e alle Aree Industriali - i valori limite annuali della concentrazione di NO₂ (che la Direttiva definisce in misura pari a 40 mg per metro cubo di aria), sono stati pressochè continuamente superati; 2) di cui al suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto medesimo, per cui il superamento dei valori limite di NO₂ si sia protratto per i lunghi periodi sopra indicati sino ad oggi, unitamente a quello dell'ampiezza dello scarto dei valori effettivi rispetto ai massimali di cui alla succitata Dir. 2008/50/CE, significherebbe - come dalla giurisprudenza della Corte UE - che lo Stato UE, rispetto al quale si verificano tali situazioni, non ha adottato dei "piani di gestione della qualità dell'aria" tali da potersi definire "appropriati" (così l'art. 23) rispetto alla messa a norma della situazione "nel più breve tempo possibile". La violazione di detto art. 23 risulta, peraltro, anche dalla circostanza per cui i "piani di gestione", presentati sino ad oggi, non riportano, in generale, alcuni dei dati richiesti dall'allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle "misure" che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO₂ nelle zone "critiche"; 2) al "calendario" di attuazione delle stesse misure; 3) alla "stima" del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. La comunicazione di tali dati sarebbe imprescindibile, onde consentire alla Commissione di verificare l'efficacia dei medesimi "piani di gestione".

Stato della Procedura

In data 26 luglio 2019 è stato iscritto un ricorso contro l'Italia (C- 573/19), ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari derivanti dalla presente procedura.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2147** - ex art. 258 del TFUE

"Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, il 10/11/2020, ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi sanciti dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI, nonché dall'art. 23, della Direttiva 2008/50/CE. Detto art. 13 dispone che, in ogni Stato UE, le concentrazioni di sostanze inquinanti nell'aria ambiente non superino determinati "valori limite", indicati dal succitato allegato XI. Tale allegato indica, altresì, le "date" entro cui ogni Stato UE deve riportare ciascun elemento inquinante, menzionato nell'allegato stesso, entro le "soglie" predette: in particolare, alcune sostanze inquinanti dovevano essere riportate nei limiti, stabiliti da tale allegato XI, già entro l'01/05/2005 – in ciò riprendendo pedissequamente, la Dir. 2008/50/CE in argomento, l'allegato I della previa Dir. 1999/30/CE – mentre il livello di altre sostanze, menzionate per la prima volta dalla stessa Dir. 2008/50/CE, doveva essere ricondotto "a norma" entro l'01/01/2010. Si precisa che le concentrazioni di sostanze inquinanti nell'aria, in ciascuno Stato UE, vengono stimate con riferimento a "zone" e ad "agglomerati". L'art. 23, par. 1, 2° periodo di essa Dir. 2008/50/CE stabilisce che laddove in uno Stato UE - alla scadenza dei termini cronologici stabiliti dall'allegato XI - i livelli di inquinamento dell'aria ambiente risultino superiori ai valori-limite di cui sopra, tale Stato deve approntare un "piano di gestione dell'aria", recante le misure "appropriate" per ricondurre tali livelli di inquinamento, nel tempo "più breve possibile", entro i suddetti massimali. Detto "piano di gestione" deve contenere, inoltre, le misure descritte all'allegato XV. Per consentire la verifica circa il rispetto delle "soglie" in questione, l'art. 11 della Dir. 96/62/CE obbliga ogni Stato UE ad inviare, alla Commissione, una Relazione annuale sui livelli di inquinamento dell'aria nelle "zone" e negli "agglomerati" presenti sul territorio di esso Stato. Si precisa che l'Italia è già stata destinataria della procedura di infrazione n. 2008/2194, nel cui ambito la Corte di Giustizia ha accertato che tale Stato UE – pur essendo obbligato, per l'art. 5, par. 1, della Dir. 1999/30/CE allora vigente, a garantire che i "valori limite" per le sostanze inquinanti dell'aria, specificati nell'allegato I, fossero rispettati alcuni dal 2001 e altri dal 2005 - presentava tuttavia, per il periodo 2006-2007 e per 55 tra zone e agglomerati, un sfioramento di tali valori. Tale procedura, poi, è stata archiviata dietro promessa dell'Italia di adottare un cospicuo pacchetto di misure, onde ripristinare urgentemente il rispetto dei massimali di cui alla Direttiva. Dall'11/06/2010, la succitata Dir. 1999/30/CE è stata abrogata dalla presente Dir. 2008/50/CE, la quale, tuttavia, ha ripreso senza modifiche i valori limite previsti dalla prima Direttiva e, per le sostanze inquinanti già in questa menzionate, anche i termini cronologici per l'adeguamento, a tali massimali, da parte degli Stati UE. Nell'ambito della presente procedura 2014/2147, invece, la stessa Corte UE ha sentenziato, in base alle relazioni annuali presentate dall'Italia, che: 1) dal 2008 fino all'11/06/2010 – cioè fino alla data in cui la Dir. 2008/50/CE doveva essere attuata in tutti gli Stati UE - l'Italia ha continuato, in modo sistematico per diverse "zone" e "agglomerati", a mantenere le concentrazioni di sostanze inquinanti, nell'aria-ambiente, a livelli ben superiori ai valori-limite stabiliti dall'art. 5, par. 1, in combinazione con l'allegato I, della succitata Dir. 1999/30/CE. Atteso che alcuni di tali valori/limite dovevano essere inderogabilmente osservati entro l'01/01/2001, mentre gli altri dovevano esserlo entro l'01/01/2005, risulterebbe evidente che i "piani d'azione" applicati dall'Italia nel periodo già menzionato, cioè dal 2008 all'11/06/2010, non erano adeguati a riportare a norma, in tempo ragionevole, i livelli di inquinamento effettivi, come dimostra il dato oggettivo dello sfioramento di detti massimali per tutto lo stesso periodo: pertanto, l'Italia avrebbe derogato agli obblighi di cui al già citato art. 5, par. 1; 2) a partire dalla predetta data dell'11 giugno 2010 fino al 28 giugno 2017 (che è la data concessa all'Italia per rispondere al "parere motivato" della procedura, nonché quella a cui debbono riferirsi i fatti valutati in sentenza), la stessa Repubblica italiana ha continuato, sistematicamente – salvo qualche parentesi sporadica - a mantenere i predetti livelli di inquinamento al di sopra dei valori limite di cui al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Dir. 2008/50/CE. Considerato che tali valori/limite dovevano essere inderogabilmente rispettati entro l'01/01/2001 alcuni, ed entro l'01/01/2005 altri, come dalla previgente Dir. 1999/30/CE e come ribadito dalla successiva Dir. 2008/50/CE, risulterebbe che i "piani d'azione" applicati dall'Italia dall'11/06/2010 fino al 28 giugno 2017 e anche oltre, ove posti a confronto con il dato oggettivo dello sfioramento di detti massimali per tutto lo stesso periodo, non contenevano le "misure appropriate" a riportare a norma, "nel più breve tempo possibile", i livelli di inquinamento effettivi: pertanto, l'Italia avrebbe derogato, per il periodo sopra delimitato, agli obblighi derivanti dall'art. 23, par. 1, della Dir. 2008/50/CE.

Stato della Procedura

Il 10/11/2020, con sentenza C-664/18, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2059** - ex art. 258 del TFUE

“Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia ha dichiarato, con sentenza ex art. 258 TFUE, che la Repubblica italiana ha violato gli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, sulla protezione delle acque contro l'inquinamento da reflui urbani. A contrasto di tale inquinamento, la Direttiva impone agli Stati UE numerosi obblighi, circa gli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (a.e. sta per “abitante equivalente”). Con riferimento a tali agglomerati, il succitato art. 3 impone che le acque reflue, da essi prodotti, confluiscano in “reti fognarie” dotate dei requisiti previsti dall'allegato A. L'art. 4 impone, inoltre, che: 1) dette acque reflue – quando gli agglomerati predetti abbiano più di 10.000 a.e. e scarichino in acque “normali”, o un numero di a.e. compreso tra i 2000 e i 10.000 quando scarichino in acque dolci o estuari – siano convogliate, dalle reti fognarie conformi all'art. 3 come sopra citato, ad impianti ove subiscano un trattamento “secondario” o “equivalente”; 2) gli scarichi, risultanti da tale trattamento “secondario” o “equivalente”, siano conformi agli standards di cui all'allegato I B. Quanto all'art. 5, invece, lo stesso prevede speciali requisiti per i reflui scaricanti in aree c.d. “sensibili”, cioè in acque con scarso ricambio idrico. Al riguardo, quindi, tale articolo impone che i reflui, scaricanti in esse “aree sensibili” e prodotti da agglomerati con un numero di a.e. pari o superiore a 10.000, subiscano un trattamento ancora più “spinto” (come dai criteri di cui al punto B dell'allegato I) di quello “secondario” o “equivalente”, ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree “normali” (vedi art. 4). Nello specifico, poi, il par. 4 dello stesso art. 5 dispone che, per quanto concerne i reflui scaricanti nelle già menzionate “aree sensibili”, la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque urbane, sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% dell'azoto totale. Per l'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, come dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono altresì garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”. La progettazione degli stessi impianti, poi, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Con riferimento alla problematica del trattamento dei reflui nel territorio italiano, sono attualmente pendenti, oltre alla presente procedura, le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione della succitata Direttiva. In particolare, la Corte di Giustizia UE ritiene che: 1) in numerosi agglomerati – come singolarmente elencati nel dispositivo della presente sentenza - le acque reflue vengano raccolte da reti fognarie non conformi al succitato art. 3; 2) in numerosi altri agglomerati caratterizzati in modo da risultare obbligati ai sensi del succitato art. 4 della Direttiva – e partitamente elencati nel dispositivo della presente sentenza – tale obbligo, cioè quello di sottoporre i reflui ad un trattamento secondario o equivalente, non venga adempiuto; 3) in diversi agglomerati - singolarmente elencati nel dispositivo della presente sentenza - caratterizzati in modo tale da essere obbligati, come dall'art. 5 della Direttiva, a trattare i reflui in modo più spinto di quanto previsto dal trattamento secondario o equivalente, lo stesso obbligo non venga attuato; 4) nei diversi agglomerati, singolarmente individuati dall'elenco di cui al dispositivo della presente sentenza, la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque urbane, non raggiunga la soglia del 75% per il fosforo totale e almeno del 75% dell'azoto totale, in violazione, pertanto, dei parametri stabiliti all'art. 5, par. 4 della Direttiva in oggetto; 5) nei numerosi agglomerati, singolarmente enumerati dal dispositivo della presente sentenza, gli impianti di trattamento dei reflui non garantiscano le “variazioni stagionali di carico”, ad onta del succitato art. 10.

Stato della Procedura

Il 6 ottobre 2021, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato, con sentenza, l'inadempienza dell'Italia agli obblighi che le derivano dall'ordinamento UE, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177**- ex art. 258 del TFUE

"Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell'art. 8, par. 1; 11, lett. c); dell'art. 14, par. 1, co. 1; dell'art. 14, par. 1, co. 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l'art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla "responsabilità ambientale". Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir. 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell'ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l'esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di "Autorizzazioni Integrate Ambientali" (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest'ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell'ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell'imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell'attività industriale sull'ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l'art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese "autorizzate" con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l'ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all'Italia che l'ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell'ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall'AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l'area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppù la data della messa in regola dell'impianto rispetto ai dettami contenuti nell'AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l'ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all'agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella "Relazione" presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell'AIA, idonee ad attenuare l'impatto ambientale delle attività industriali espletate dall'ILVA medesima.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022** - ex art. 258 del TFUE

"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della Direttiva 2002/49/CE. I paragrafi n. 1, rispettivamente dell'art. 7 e dell'art. 8, impongono agli Stati UE un "primo" ciclo di attività e, precisamente: il par. 1 dell'art. 7 obbliga tutti gli Stati UE ad approntare, entro il 30/06/07, delle "mappe acustiche strategiche" redatte in conformità ai criteri di cui all'allegato IV della Direttiva stessa, le quali debbono rappresentare tutti "gli agglomerati con più di 250.000 abitanti", nonché "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", quindi gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e, infine, gli "aeroporti principali con più di 50.000 movimenti all'anno" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Il par. 1 del predetto art. 8, poi, impone ai medesimi Stati UE di redigere, entro il 18/07/2008, secondo i criteri di cui all'allegato V della Direttiva, dei "piani d'azione" recanti le misure da applicarsi, a contrasto dell'inquinamento acustico, nei siti in cui le succitate "mappe acustiche" indicano la localizzazione dei soggetti infrastrutturali di cui sopra. Tali obblighi di elaborazione di "mappe acustiche strategiche" e di "piani d'azione" vengono estesi, dai paragrafi n. 2 dei già citati artt. 7 e 8 della Direttiva, ai seguenti assets: dagli agglomerati con più di 250.000 abitanti a quelli con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti; dagli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno a quelli interessati dal transito dai 3 ai 6 milioni di veicoli all'anno; dagli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno a quelli su cui transitano tra i 30.000 ed i 60.000 convogli all'anno. Il tutto entro il 30/06/2012, per quanto concerne la predisposizione delle "mappe acustiche" sulle entità predette, ed entro il 18/07/2013 per quanto attiene alla predisposizione, circa le medesime, dei relativi "piani di gestione". Quindi, come precisa l'art. 10, par. 2, lo Stato UE deve "rendicontare" tali attività alla Commissione europea, in particolare comunicando alla stessa i dati risultanti dalle "mappe acustiche strategiche" e le "sintesi" dei piani d'azione, entro sei mesi dalla data indicata dai succitati artt. 7 e 8 e sopra riportate. L'art. 8, par. 7, impone inoltre che il "pubblico" venga coinvolto nel procedimento di elaborazione dei "piani di gestione", nei termini di cui al paragrafo medesimo. Detti artt. 7 ed 8 prescrivono, poi, che sia le "mappe acustiche", sia i "piani di gestione", siano riesaminati ed eventualmente modificati ogni volta che se ne presenti la necessità, cioè a motivo di mutamenti sostanziali della situazione acustica e, comunque, necessariamente ogni "5 anni". Circa la situazione italiana alla data del presente "parere motivato" (25/01/2018), si citano, fra i vari addebiti mossi dalla UE all'Italia, le contestazioni per cui: 1) per n. 17 agglomerati e n. 22 assi stradali principali esterni – fra quelli di cui al co. 2° dell'art. 7 – non sarebbero state predisposte, nemmeno per la prima volta, le "mappe acustiche strategiche"; 2) per n. 32 agglomerati, n. 858 assi stradali esterni e un asse ferroviario principale esterno – fra quelli citati al co. 2° dell'art. 8 – non sarebbero stati ancora predisposti, neanche per la prima volta, i "piani di azione"; 3) in qualche caso sarebbero state violate le norme sulla partecipazione del pubblico all'elaborazione dei piani d'azione, ex art. 7, par. 5.

Stato della Procedura

In data 25 gennaio 2018 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215** - ex art. 258 del TFUE

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18 di essa Direttiva, quindi al 26/04/2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Quando la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l’Italia ai sensi dell’art. 258 TFUE – ovvero sia alla data, infra precisata, del 17 agosto 2017 – risultavano, secondo l’analisi della Commissione stessa, ancora n. 44 discariche “esistenti”, in ordine alle quali non risultava né la loro definitiva chiusura, né che fosse stato completato il procedimento di “messa a norma” delle medesime secondo i parametri indicati dalla succitata Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

Il 21/03/2019 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha ritenuto l’Italia inadempiente, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034** - ex art. 258 del TFUE

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato, con riferimento a numerose situazioni presenti sul suo territorio, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10/04/2014, con la quale lo Stato UE veniva dichiarato inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE. Quest’ultima impone che le “acque reflue urbane”, attesa la loro attitudine inquinante, vengano gestite con accorgimenti idonei ad evitare o a ridurre eventuali danni all’ambiente e all’uomo. Il predetto art. 3 prevedeva che gli Stati UE, entro il 31/12/2005, dotassero tutti gli agglomerati urbani, con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti di cui all’allegato I, sez. A, della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi, per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che entro la stessa data le acque reflue, confluenti in reti fognarie dotate dei requisiti predetti, fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario o equivalente”. L’art. 5, co.mi 2 e 3, precisava inoltre che, ove tali reflui fossero prodotti da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinati a scaricare in aree da definirsi “sensibili” in base ai criteri di cui all’allegato II della Direttiva stessa, i medesimi dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposti ad un trattamento “ancora più spinto” ed incisivo di quello “secondario o equivalente” succitato. L’art. 10, infine, imponeva che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere realizzati in modo da garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”, nonché da sostenere le “variazioni stagionali di carico”. Rispetto al quadro rappresentato nella sentenza, la Commissione osserva che: 1) la situazione degli 8 Comuni italiani privi, al momento della sentenza, di impianti fognari muniti dei requisiti di cui all’allegato I della Direttiva (art. 3), è stata attualmente sanata “in toto”; 2) la situazione dei 24 Comuni con più di 10.000 abitanti, cui si addebitava di non sottoporre i reflui ad un trattamento “secondario” o “equivalente” prima dello scarico (art. 4), risulta ancora non sanata per i 12 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca di Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Courmayeur, Thiene e Asiago; 3) la situazione dei 22 Comuni, responsabili di non assoggettare le acque reflue, scaricanti in acque “sensibili”, ad un trattamento “più spinto” di quello “secondario o equivalente” (art. 5), rimane ancora non sanata per i 6 Comuni di: Pescasseroli, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto; 4) la situazione dei 38 Comuni, i cui impianti di trattamento dei reflui non offrivano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportavano le variazioni stagionali di carico come dall’art. 10 predetto, rimane ancora insanata in ordine ai 14 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca d’Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Partinico, Trappeto, Courmayeur, Asiago e Thiene. In ordine ai casi sopra distintamente elencati ai n.ri da 1 a 4, la Commissione ritiene che la sentenza della Corte di Giustizia UE, del 10/04/2014, debba ancora ricevere attuazione dalle Autorità italiane.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 260 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195** – ex art. 260 del TFUE

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all’Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell’Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché l’inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell’attuazione della sentenza, sotto il profilo dell’adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

In data 16 Luglio 2015, ai sensi dell’art. 260 TFUE, la Corte UE ha condannato l’Italia al pagamento di gravi sanzioni pecuniarie per inadempimento agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l’Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l’implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all’assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Scheda 19 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034** - ex art. 260 del TFUE

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

Il 31/05/2018 la Corte di Giustizia ha condannato la Repubblica Italiana, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare sanzioni pecuniarie sia in forma forfettaria che di "penale", per non aver dato esecuzione alla precedente sentenza emessa dalla Corte stessa, ai sensi dell'art. 258 TFUE, il 19/07/2012. Con quest'ultima sentenza, la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato l'Italia inadempiente a diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue, con riguardo a n. 109 agglomerati situati nel suo territorio. Si precisa, comunque, che al momento in cui la Commissione ha fatto ricorso alla Corte UE - per ottenere, ai sensi dell'art. 260 TFUE, la sentenza di condanna in apice indicata - l'Italia aveva in parte adempiuto agli obblighi derivanti dalla suddetta Direttiva, in quanto aveva reso conforme agli stessi la situazione di 29 agglomerati, tra i 109 sopra menzionati. Tuttavia, rimanendo ancora da sanare la situazione relativa ad 80 agglomerati, come fatto presente dalla Commissione nel suo secondo "ricorso" alla Corte di Giustizia UE, quest'ultima ha condannato l'Italia per la perdurante inosservanza delle norme sancite dalla Dir. 91/271/CE e, precisamente, delle prescrizioni contenute ai seguenti articoli: all'art. 3, per il quale tutti gli Stati UE debbono garantire, circa gli agglomerati con un numero di abitanti da 2.000 a 15.000, o superiore a 15.000 - rispettivamente entro il 31/12/2005 ed entro il 31/12/2000 - che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei requisiti di cui all'allegato A; all'art. 4, il quale stabilisce che le acque reflue degli stessi agglomerati urbani, già canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", come definito dall'All.to A, sez. B; all'art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" e siano progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea che tutte le prescrizioni di cui sopra si applicano solo alle "acque reflue" scaricanti in acque cosiddette "normali" ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE, con esclusione, quindi, dei reflui scaricanti in acque "sensibili".

Stato della Procedura

Il 31/05/2018, la Corte UE ha condannato l'Italia, ex art. 260 TFUE, per inosservanza degli obblighi UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica in ragione delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell'Italia, come in appresso descritte: 1) sanzione forfettaria di 25 mln di Euro, da pagarsi nel più breve tempo possibile; 2) penale pari ad € 30.112.500 per ciascun semestre, decorrente dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018, di ritardo nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata, per ogni semestre, una riduzione. Questa sarà pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale rappresentativa del numero di "abitanti equivalenti" degli agglomerati i cui sistemi di raccolta, nonché di trattamento delle acque reflue urbane, sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di "abitanti equivalenti" degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività).

Scheda 20– Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all’applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1) l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) l’art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l’art. 9, che subordina l’apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisa normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l’adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 02/12/14 la Corte UE ha, con sentenza, comminato all’Italia sanzioni pecuniarie (ex art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all’obbligo di messa in regola delle discariche illegali; 2) all’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

PAGINA BIANCA

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2273	Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25	MMC	No	Stato invariato
Scheda 2 2017/2090	Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM	No	Stato invariato
Scheda 3 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	MM EX 260 (C-526/17)	No	Variazione di stato (da SC a MM ex 260)

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2018/2273** – ex art. 258 del TFUE

“Non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle Direttiva europee in materia di contratti pubblici Direttiva nn. 2014/23, 2014/24 e 2014/25”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione**Violazione**

Con lettera di messa in mora la Commissione europea ha contestato la non conformità dell'ordinamento interno rispetto alle seguenti disposizioni della:

Direttiva 2014/24/UE

Art. 5, par. 8, 1 e 2 c; Art. 5, par. 9; Art. 18, par. 1; Art. 57, par. 2, 2 c. e par. 4, lett. G); Art. 63, par. 1 e 2;

Art. 69, par. 1 e 3; Art. 71.

Direttiva 2014/25/UE

Art. 16, par. 8, 1 c e par. 9, 1 c; Art. 36, par. 1, Art. 79, par. 1, 2, 3, Art. 84, par. 1 e 3, Art. 88.

Direttiva 2014/23/UE

Art. 3, par. 1; Art. 38, par. 2; par. 5, 2 c e par. 7 lett. F); Art. 42.

Inoltre con lettera di costituzione in mora complementare:

Direttiva 2014/24/UE:

art, par. 1 e 2; art. 2, par. 1, punto 10; art. 18, par. 1; art. 19, par 1; art. 57, par 2, 2 c; art. 63, par 1 e 2

art. 71; art. 80, par 2.

Direttiva 2014/25/UE

Art. 2, punto 6; Art. 36, par 1; Art. 37, par. 1; Art. 79, par. 1, 2, 3; Art. 88; Art. 97, par 2

Direttiva 2014/23/UE

Art. 1, par. 1 e 2; Art. 3, par. 1; Art. 5, punto 2; Art. 26, par. 1; Art. 38, par. 2 e par. 5, 2 c.; Art. 42.

Stato della Procedura

In data 27 Novembre 2019 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell’art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non produce impatto sulla finanza pubblica.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2017/2090** – ex art. 258 del TFUE

“Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la non conformità, alla Direttiva 2011/7/UE, di alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 56/2017, adottato dalle Autorità italiane a correzione del precedente D. Lgs. n. 50/2016. L'art. 113-bis, co. 1°, del predetto D. Lgs. n. 56/2017, disciplina i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (ed enti affini) in favore di un operatore, in quanto incaricato di eseguire un appalto pubblico di lavori. Si precisa che, in Italia, nell'ambito di tali tipi di appalti, il committente pubblico è solito pagare l'operatore non in un'unica soluzione, ma liquidandogli “scaglioni” successivi del prezzo convenuto, in corrispondenza alla realizzazione dei progressivi avanzamenti dei lavori. Precisamente, ad ogni avanzamento ulteriore dei lavori in questione, la stazione appaltante (P.A. o altro organismo pubblico) verifica se il medesimo è stato correttamente realizzato, dopodiché rilascia, in proposito, un documento detto SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), il quale certifica la sua approvazione. Solo una volta rilasciato tale SAL, la stazione appaltante può procedere alla liquidazione della singola “tranche” di pagamento dell'appalto pubblico di lavori. Ora, il predetto art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, stabilisce che il committente pubblico ha tempo, per pagare lo scaglione di prezzo corrispondente ad un singolo avanzamento degli appalti pubblici di lavori, sino a 45 (quarantacinque) giorni dal rilascio del relativo SAL. Per contro, si precisa che la succitata Dir. 2011/7/UE stabilisce in generale, all'art. 4, che i pubblici committenti debbano pagare gli operatori economici, che cedano beni o eseguano servizi nei confronti dei primi (compresi gli esecutori di appalti pubblici di “lavori”), di regola entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di “verifica” che sia stata prevista in contratto. Solo in casi particolari, detto pagamento può essere eseguito fino a 60 giorni da tale conclusione: occorre però, a tal fine, che detto prolungamento del termine di pagamento sia stato pattuito dalle parti nel contratto, nonché risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da talune delle sue caratteristiche. Nell'ambito dell'appalto pubblico di lavori, la “conclusione” della procedura di “verifica”, di cui sopra trattato, coincide con il rilascio del predetto SAL, in corrispondenza di ogni tranche di lavoro eseguito. Pertanto, ai sensi del succitato art. 4 della Dir. 2011/7/UE, la liquidazione del singolo scaglione del corrispettivo dovrebbe, di regola, essere eseguita entro 30 gg. dal rilascio del SAL, potendo essere posticipata fino a gg. 60 (sempre da tale rilascio) non in via generale, ma solo di volta in volta, con riguardo a casi specifici dotati dei requisiti in precedenza individuati (vedi sopra). Poiché, per converso, la normativa italiana in oggetto prevede in generale, per tutti i casi possibili, che il pagamento in favore degli appaltatori di lavori pubblici venga eseguito sino a 45 gg. dal rilascio del SAL, la Commissione ritiene che il già menzionato art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, costituisca una violazione delle sopra indicate disposizioni della Dir. 2011/7/UE.

Stato della Procedura

In data 8 giugno 2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti per la finanza pubblica.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea contesta, all’Italia, di non avere ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia UE del 18/09/2019 (C-526/17). Con essa, si dichiarava che la Repubblica italiana - laddove, attraverso l’ANAS, senza previa gara pubblica aveva prorogato fino al 31/12/2046, in favore della Società Autostrada Tirrenica (SAT), la concessione a costruire e gestire l’autostrada “A12 Civitavecchia-Livorno”, rispetto al termine originario della stessa come fissato al 31/10/2028 - aveva violato gli artt. 2 e 58 della Dir. 2004/18/CE. Nell’ambito della sentenza in oggetto, la Corte UE ha sottolineato come, dai predetti artt. 2 e 58 della Dir. 2004/18/CE, le “concessioni” delle Amministrazioni o di altri organismi di diritto pubblico debbano essere affidate, se di valore pari o superiore alla “soglia” di cui all’art. 56, ad operatori economici selezionati mediante procedure improntate, tra l’altro, al principio della “parità di trattamento” applicato a tutti coloro che vi partecipino. Fra tali procedure, la più conforme agli anzidetti principi è quella della “pubblica gara”, la cui disciplina stabilisce, in primo luogo, l’obbligo di notificare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, che la stessa gara è stata indetta. Da tale normativa, la giurisprudenza UE ha dedotto altresì che, scaduto il termine finale originario di una “concessione”, la stessa non possa essere prorogata automaticamente in favore dell’affidatario uscente, ma debba essere indetta una nuova gara pubblica: infatti, anche se lo stesso affidatario uscente fosse stato individuato mediante lo stesso tipo di selezione (gara pubblica), potrebbero essere intervenute, in seguito, circostanze diverse, tali da imporre una nuova valutazione del quadro dell’affidamento e una nuova selezione dell’affidatario mediante una nuova gara. Con la sentenza di cui sopra, è stata ravvisata la violazione degli artt. 2 e 58 della Dir. 2004/18/CE solo in riferimento alla tratta già completata della divisata autostrada, vale a dire la tratta Livorno – Cecina, rispetto alla quale, pertanto, la Corte UE ha stabilito che la concessione in favore della SAT non debba prolungarsi oltre la data originariamente stabilita nel primo affidamento (31 ottobre 2028). Quindi, la stessa Corte ha richiesto alle autorità italiane di modificare la Convenzione stipulata con essa SAT, riportando il termine della concessione dal 31/12/2046 (termine stabilito nella proroga) al 31/10/2028 (termine originario). Pertanto, l’Italia ha adottato l’art. 35, co. 1 ter del D. L. “Proroga termini” n. 162/2019 (convertito con modificazioni nella L. n. 8/2020), nel quale si prevede di modificare la convenzione ANAS-SAT, avente ad oggetto la concessione di cui si tratta, nei termini seguenti:

- 1) soppressione, nei riguardi della SAT, della concessione a costruire le tratte autostradali ulteriori rispetto a quelle già ultimate, tra le quali è ricompresa la già ultimata tratta Livorno-Cecina;
- 2) permanenza, in favore della SAT, della concessione a gestire le tratte già ultimate – tra le quali è ricompresa la tratta Livorno-Cecina – non oltre il 31/10/2028.

Tuttavia, la Commissione ha rilevato che tale modifica – che dovrebbe essere apportata alla Convenzione la quale disciplina la concessione nei riguardi della SAT - non sarebbe, in concreto, ancora intervenuta.

Stato della Procedura

Il 23 settembre 2021 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/0445	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2021/0270	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le Direttive 96/9/CE e 2001/29/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2021/0269	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a taluni trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la Direttiva 93/83/CEE del Consiglio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2021/0056	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 5 2020/0533	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi direttiva sui servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2021/0445 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito nel proprio ordinamento interno la Direttiva UE 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Ai sensi dell’art. 17 di tale Dir. UE 2019/790, ciascuno Stato dell’Unione emette, entro e non oltre il 17 luglio 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima Direttiva nell’ambito del rispettivo ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, in ordine alla già citata Dir. UE 2019/790, i provvedimenti di cui sopra non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che i medesimi non siano stati nemmeno adottati, per cui la stessa Direttiva non avrebbe ancora trovato recepimento nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2021 è stata comunicata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. UE 2019/1024, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, mediante il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 200.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2021/0270** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le Direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito nel proprio ordinamento interno la Direttiva UE 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le Direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

Ai sensi dell’art. 29 di tale Dir. UE 2019/790, ciascuno Stato dell’Unione emette, entro e non oltre il 7 giugno 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima Direttiva nell’ambito del rispettivo ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, in ordine alla già citata Dir. UE 2019/790, i provvedimenti di cui sopra non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che i medesimi non siano stati nemmeno adottati, per cui la stessa Direttiva non avrebbe ancora trovato recepimento nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 23 luglio 2021 è stata comunicata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. UE 2019/0790, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, mediante il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 177.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico.

Scheda 3 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2021/0269** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a taluni trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la Direttiva 93/83/CEE del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito nel proprio ordinamento interno la Direttiva UE 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a taluni trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la Direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 12 di tale Dir. UE 2019/789, ciascuno Stato dell’Unione emette, entro e non oltre il 7 giugno 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima Direttiva nell’ambito del rispettivo ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, in ordine alla già citata Dir. UE 2019/789, i provvedimenti di cui sopra non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che i medesimi non siano stati nemmeno adottati, per cui la stessa Direttiva non avrebbe ancora trovato recepimento nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 23 luglio 2021 è stata decisa una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. A seguito di attuazione nell’ordinamento interno italiano della Dir. UE 2019/789, la Commissione europea ha deciso, in data 9 febbraio 2022, di archiviare la procedura in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico.

Scheda 4 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2021/0056** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito nel proprio ordinamento interno la Direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Ai sensi dell’art. 124 di tale Dir. 2018/1972/UE, ciascuno Stato dell’Unione emette, entro e non oltre il 21 dicembre 2020, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima Direttiva nell’ambito del rispettivo ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, in ordine alla già citata Dir. 2018/1972/UE, i provvedimenti di cui sopra non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che i medesimi non siano stati nemmeno adottati, per cui la stessa Direttiva non avrebbe ancora trovato recepimento nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 23 settembre 2021 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2018/1972/UE mediante il Decreto Legislativo n. 207/2021.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico.

Scheda 5 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2020/0533** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento interno italiano, la Direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.

Ai sensi dell’art. 2 di tale Direttiva, ciascuno Stato UE deve, entro e non oltre il 19 settembre 2020, porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi per il recepimento della medesima Direttiva nel proprio ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione UE ritiene la Direttiva in oggetto non ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 23 settembre 2021 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto, nell’ordinamento interno, la Dir. UE 2018/1808 mediante il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 208.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/0121	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	SC ex 260 C-576/18	Sì	Stato invariato
Scheda 3 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Sì	Stato invariato
Scheda 4 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stato invariato
Scheda 5 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stato invariato
Scheda 6 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	Decisione di RC ex 260 C-207/05	Sì	Stato invariato

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2021/0121** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito nel proprio ordinamento interno la Direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

Ai sensi dell’art 34 di tale Dir. 2019/1/UE, ogni Stato dell’Unione europea deve porre in essere, entro e non oltre il 4 febbraio 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della Direttiva medesima, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i provvedimenti succitati non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deriva che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui ritiene che la Direttiva di cui si tratta non sia stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 18 marzo 2021 è stata decisa una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2014/2140** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia UE rileva che la Repubblica italiana non ha completamente eseguito la sentenza del 29/03/12, con cui la Corte stessa aveva dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE: tali obblighi imponevano al predetto Stato UE di recuperare gli “aiuti di Stato” consistenti nei finanziamenti erogati, agli alberghi della Sardegna, in base alla Legge Regionale n. 9/1998. Durante il procedimento di fronte alla Corte UE, esitato nella sentenza di condanna della Repubblica italiana ex art. 260 TFUE (di cui alla presente scheda), l'Italia ha dimostrato di aver provveduto al recupero dell'89% dell'importo totale della somma capitale già erogata alle imprese alberghiere beneficiarie, nonché dell'83% della stessa somma capitale aumentata dei dovuti interessi. La Corte UE, al riguardo, ha rilevato che tali dati rappresentano la più evidente dimostrazione di come la Repubblica italiana non abbia provveduto, al presente, al recupero “integrale” delle somme dovute. Al riguardo, l'Italia ha sostenuto che le operazioni di recupero hanno dovuto subire un notevole ritardo, a motivo dell'impugnazione e della conseguente sospensione e in taluni casi dell'annullamento - da parte delle corti nazionali, in completa conformità a quanto previsto dal diritto interno italiano – degli ordini di recupero emessi dalle competenti autorità amministrative italiane, in ottemperanza all'obbligo di recupero stabilito dalla succitata Decisione UE. A tale argomento, la Corte UE ha opposto che le regole del diritto interno di uno Stato UE non possono giustificare il mancato rispetto del diritto dell'Unione. Infatti, la Corte UE ha sottolineato che il diritto dell'Unione ammette solo in ristrettissimi casi che le autorità giudiziarie di uno Stato UE possano “sospendere” un ordine di recupero di “aiuti di Stato illegittimi”, emesso in ottemperanza ad un obbligo UE. In particolare, tale “sospensione” verrebbe autorizzata solo in presenza delle seguenti condizioni: 1) che il giudice stesso proponga, nell'ambito del giudizio di impugnazione contro l'ordine di recupero, un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, l'aspirante beneficiario della sospensione stessa rischi un danno grave e irreparabile, ove la medesima non venga disposta; 3) che il giudice tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le sospensioni giudiziarie, di cui davano notizia le Autorità italiane a giustificazione dei loro indugi nel recupero degli “aiuti di Stato” in oggetto, non presentavano i predetti requisiti.

Stato della Procedura

Il 12/03/2020, la Corte di Giustizia UE, con sentenza ex art. 260 TFUE, ha condannato la Repubblica italiana al pagamento di sanzioni pecuniarie, per non aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In ragione della sentenza di condanna riportata, l'Italia dovrà corrispondere al bilancio UE € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo - a decorrere dalla sentenza ex 260 TFUE del 12/03/2020 - nell'esecuzione della precedente sentenza ex 258 TFUE del 29/03/2012, cioè nel completo recupero degli aiuti illegittimamente erogati. Inoltre, ha già versato al bilancio UE, sempre a titolo di sanzione, la somma forfettaria di € 7.500.000,00.

Scheda 3 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202** – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.**Violazione**

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest'ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli "aiuti di Stato" concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell'erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsi in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime "de minimis" (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta ommesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente.

Stato della Procedura

Il 17/09/2015 la Corte UE, con sentenza ex art. 260 TFUE, ha rilevato che l'Italia non aveva ancora dato esecuzione alla pregressa sentenza C-302/09: pertanto, ha condannato l'Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie di cui alla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria "una tantum"; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel "pieno" recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività. Si precisa che l'Italia, avendo già pagato la sanzione forfettaria di € 30 mln, nonché sette mensilità pari a € 12 mln ciascuna, ha già pagato al Bilancio UE un totale di € 14.000.000,00.

Scheda 4 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l'Italia ritiene debba agire mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche. Si anticipa che, al 28/07/2020, risultava recuperata la percentuale dell'89,9% degli aiuti dichiarati illegittimi.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 5 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229** – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n. C-99/02 dell’01/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l’annullamento. In seguito, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali per i contenziosi, di fronte alla Giustizia civile e tributaria, relativi all’impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29/06/2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dall’Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17/11/2011, la Corte di Giustizia, con una seconda sentenza nei confronti dell’Italia, condannava tale Stato UE a sanzioni pecuniarie.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia comporta, per l’Italia, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (€ 30 mln) e di una “penale”. Quest’ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17/11/2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011). Al riguardo, si precisa che l’Italia ha pagato, il 24 gennaio 2012, la predetta sanzione forfettaria di € 30 milioni. Si precisa che, ad oggi, la Repubblica Italiana ha pagato: 1) la predetta somma forfettaria di € 30 mln; 2) 14 penali semestrali di vario importo. Il tutto per un totale di € 78.888.000,00.

Scheda 6 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l’Italia inadempiente all’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l’importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l’opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l’Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l’evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l’atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 260 TFUE, onde chiedere l’applicazione di sanzioni nei confronti dell’Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l’opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell’01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE – affinché l’inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell’Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell’importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. Una Decisione non formale di adire la Corte di Giustizia UE, già assunta dalla Commissione, è stata in seguito sospesa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/0266	Mancato recepimento Direttiva su uso energie rinnovabili	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2021/0059	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	MM	No	Stato invariato
Scheda 3 2020/2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2020/2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell' approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento UE n. 994/2010.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione e alle radiazioni ionizzanti	SC (C-744/19)	No	Stadio invariato
Scheda 6 2018/2021	Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2021/0266** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva come l’Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Ai sensi dell’art. 36 di detta Direttiva UE 2018/2001, tutti gli Stati UE debbono porre in essere, entro e non oltre il 30 giugno 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli articoli da 2 a 13, da 15 a 31, dell’articolo 37 e degli allegati II, III e da V a IX della medesima Direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali provvedimenti.

Poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deriva che gli stessi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 luglio 2021, la Commissione europea ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato trasposizione alla Direttiva UE 2018/2001 mediante il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2021/0059** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva come l’Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

Ai sensi dell’art. 71, comma 1 della succitata Dir. 2019/944/UE, ogni Stato UE pone in essere tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare e amministrativa idonei al recepimento della predetta nell’ambito del rispettivo ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione, entro:

- il 31 dicembre 2020, per quanto riguarda gli articoli da 2 a 5, l’articolo 6, par. fi 2 e 3, l’articolo 7, par. 1, l’articolo 8, par. 2, lett. e j) e l), l’articolo 9, par. 2, l’articolo 10, par. fi da 2 a 12, gli articoli da 11 a 24, gli articoli 26, 28 e 29, gli articoli da 31 a 34, l’articolo 36, l’articolo 38, par. 2, gli articoli 40 e 42, l’articolo 46, par. 2, lett. d), gli articoli 51 e 54, gli articoli da 57 a 59 e da 61 a 63, l’articolo 70, punti da 1 a 3, l’articolo 70, punto 5, lett. b), e l’articolo 70, punto 6, e gli allegati I e II;

- il 31 dicembre 2019, per quanto riguarda l’art. 70, punto 5, lett. a);

- il 25 ottobre 2020, per quanto riguarda l’art. 70, punto 4.

Poiché detti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che gli stessi, al presente, non siano stati adottati, concludendone che la Direttiva in oggetto non è stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 3 febbraio 2021 la Commissione europea ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/2266** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata osservanza da parte dell’Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea ha contestato, all’Italia, la mancata osservanza di diverse disposizioni della Direttiva 2011/70/EURATOM. In particolare, la Commissione stessa ha rilevato come, nel “programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”, presentato dall’Italia ai sensi della succitata Direttiva, non siano ravvisabili alcuni dati che la Direttiva stessa imponeva di indicare. Le prescrizioni della Dir. 2011/70/EURATOM circa i contenuti del già citato “programma nazionale”, che sarebbero state disattese dalle autorità italiane responsabili della predisposizione del programma stesso, sarebbero le seguenti: 1) per l’art. 11, par. 1, ciascuno Stato UE è obbligato ad “attuare” il relativo “programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”, il quale deve contenere la descrizione di “tutte” le fasi della gestione delle sostanze predette, da quella iniziale della “generazione” a quella finale dello “smaltimento”. Il successivo art. 12, par. 1, lett. re a) e b), aggiunge che il predetto “programma nazionale” deve enunciare, in primo luogo, gli “obiettivi generali” perseguiti - in tema di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi - dalle politiche dello Stato UE redigente il programma stesso. Quindi, precisa che lo stesso programma deve indicare il “come” della realizzazione degli obiettivi predetti, dovendo pertanto, a tal uopo, descrivere le “tappe” più rilevanti del processo di gestione delle sostanze sopra menzionate e, peraltro, i tempi in cui si prevede che ciascuna di tali tappe venga realizzata: ora, il “programma nazionale” presentato dall’Italia non solo non reca sufficienti informazioni sulle tappe “intermedie” della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ma, soprattutto, non reca indicazione di alcuna soluzione definitiva di “smaltimento” per i rifiuti radioattivi “ad alta attività” e per il “combustibile esaurito”. Infatti, il programma stesso – dopo la precisazione che i rifiuti radioattivi “ad alta attività” e il “combustibile esaurito” verrebbero depositi, nella struttura detta “deposito nazionale”, solo in via provvisoria – non menziona alcuna soluzione concreta circa la sorte successiva e definitiva delle stesse sostanze. Al riguardo, infatti, il programma in oggetto si limita a sottolineare che la creazione di un “deposito geologico” nazionale, per lo smaltimento dei materiali di cui si tratta, risulterebbe sovradimensionata ed economicamente troppo onerosa, per cui sarebbe preferibile il conferimento di tali prodotti in un deposito geologico gestito in comune con altri Stati UE. Tuttavia, il “programma” stesso non indica né il come, né il quando dell’eventuale realizzazione di tale opzione. Risulta pertanto violato il sopra menzionato art. 12, par. 1, lett. re a) e b), laddove il programma nazionale non descrive la fase finale dello “smaltimento” dei rifiuti radioattivi ad alta attività e del combustibile esaurito; 2) a motivo della lacuna del “piano nazionale”, come descritta in chiusura del punto che precede, lo stesso “piano” non risulta conforme nemmeno all’art. 12, par. 1, lett. d), il quale impone che esso rechi indicazione dei “progetti” o “piani” e delle “soluzioni tecniche” che si intendono applicare per la realizzazione di tutte le tappe – dall’inizio alla fine - della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Infatti, nel “piano” in oggetto non risulta descritta la “soluzione tecnica” concernente la tappa finale dello “smaltimento” del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ad alta attività; 3) ai sensi dell’art. 12, par. 1, lett. d), il “programma nazionale” di ogni Stato UE deve individuare il soggetto/i soggetti responsabile/i dell’attuazione del programma stesso, nonché indicare gli “indicatori chiave di prestazione” (KPI), in base ai quali le autorità interne competenti dovranno monitorare i progressi compiuti in tale attuazione. A tale riguardo, il “programma nazionale” italiano, limitandosi a precisare che alcuni criteri di efficienza sono definiti dall’“Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)”, ed omettendo di identificare, in via diretta, i criteri di valutazione in oggetto, contravviene al predetto art. 12, par. 1, lett. d); 4) per l’art. 12, par. 1, lett. h), in combinato disposto con l’art. 9, il “programma nazionale” deve recare una valutazione dei “costi” della sua attuazione e una ripartizione temporale dei costi stessi. Inoltre, deve descrivere le “ipotesi di costo” assunte alla base della predetta valutazione dei costi di attuazione. Invece, il programma nazionale presentato dalle autorità italiane non contiene nessuna ripartizione dettagliata dei propri costi di attuazione: esso si limita a riportare solo quelli relativi ad alcuni dei passaggi considerati nel programma stesso, come i costi di “decommissioning” degli impianti nucleari e di attuazione del “deposito nazionale” e del “parco tecnologico”, nonché i costi generali della fase dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Peraltro, tale programma non individua nemmeno le “ipotesi di costo” alla base delle valutazioni di costo indicate, né indica una distribuzione temporale dei costi medesimi. Pertanto, risulta violato anche il predetto art. 12, par. 1, lett. h).

Stato della Procedura

Il 30 ottobre 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/2131** – ex art. 258 del TFUE

“Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento UE n. 994/2010.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica Italiana abbia violato l’art. 13, paragrafo 10 del Regolamento UE 2017/1938. Quest’ultimo si fonda sulla consapevolezza della dipendenza energetica dell’Europa da paesi esterni ad essa (c.d. “Paesi terzi”), soprattutto dalla Federazione Russa riguardo all’approvvigionamento di gas naturale. A tal proposito, lo stesso Regolamento indica gli strumenti idonei a garantire che, laddove uno Stato dell’Unione subisca la sospensione della somministrazione di gas da parte di uno stato extraUE, i consumatori interni al predetto Stato UE – soprattutto quelli che usano il gas stesso per scopi puramente domestici (c.d. “clienti protetti”) – continuino a beneficiare della fornitura energetica. Tali strumenti consistono, essenzialmente, nella realizzazione di un meccanismo detto “quadro di solidarietà”: esso assicura ad uno Stato UE, il quale si trovi a fronteggiare un blocco delle forniture di gas naturale da parte di stati terzi, l’approvvigionamento dello stesso gas ad opera di altri Stati dell’Unione, direttamente o per il tramite di uno stato terzo. In via propedeutica all’efficace funzionamento di tale “quadro di solidarietà”, gli Stati UE sono tenuti, dal Reg. UE 2017/1938 in questione, a stipulare accordi “intergovernativi”: nell’ambito di questi ultimi debbono essere definite, in concertazione, le misure e le modalità “tecniche”, “giuridiche” e “finanziarie” che, attuate, servono a garantire il funzionamento dello stesso “quadro di solidarietà”. Una delle più rilevanti, tra le misure “finanziarie” da definire nei pertinenti accordi intergovernativi, consiste nell’“equa e tempestiva compensazione” da corrispondersi, allo Stato UE che attua l’intervento di “solidarietà”, da parte dello Stato UE che ne beneficia. In particolare, in base all’art. 13, par. 10 del Regolamento in oggetto, gli Stati UE avrebbero dovuto dividere le suddette modalità e misure del quadro di solidarietà – tramite gli opportuni accordi intergovernativi – entro e non oltre il 1° dicembre 2018, descrivendole, poi, in un relativo “piano di emergenza”. Peraltro, la Commissione, allo scopo di agevolare gli Stati UE nel raggiungimento degli accordi intergovernativi finalizzati alla realizzazione del “quadro di solidarietà”, nel Febbraio del 2018 pubblicava delle “linee guida” (Raccomandazione 2018/177) relative ai contenuti delle intese in questione. Tuttavia, nel “piano di emergenza”, presentato dall’Italia il 19 dicembre 2019, tali misure e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie non sono state descritte. Le competenti autorità italiane, interpellate al riguardo, hanno fatto presente di aver partecipato e di stare partecipando al momento, attivamente, alla realizzazione di un accordo con l’Austria e la Slovenia e ad un altro con la Germania e la Francia; esse autorità precisano, inoltre, di non essere ancora pervenute alla conclusione di detti accordi in quanto: 1) la diversità degli ordinamenti interni dei vari Stati UE, coinvolti nella concertazione, rende difficoltosa la definizione di misure “giuridiche” condivise; 2) risulta complesso il raggiungimento di un consenso, con gli Stati partners, circa la quantificazione della misura “finanziaria” consistente nella corresponsione dell’indennità, allo Stato UE interveniente “solidalmente”, da parte dello Stato UE in crisi energetica.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2044** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di Giustizia UE ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti.

In base all’art. 106 di tale Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a porre in essere, entro il 6 febbraio 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, inoltre, che all’attuazione della Direttiva in questione debba applicarsi il Considerando 53 della Direttiva “sulla notifica dei documenti esplicativi”, in base al quale è fatto obbligo agli Stati membri, in casi giustificati, di accompagnare la notifica, alla Commissione, delle disposizioni attuative di una Direttiva nell’ordinamento interno, con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una Direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

In quanto non le è ancora stato comunicato alcun provvedimento di trasposizione della Direttiva 2013/59/EURATOM, la Commissione ritiene che la stessa non sia stata ancora attuata nel sistema normativo italiano.

Stato della Procedura

Il 14 gennaio 2021, con sentenza ai sensi dell’art. 258 TFUE, la Corte UE ha dichiarato l’Italia non adempiente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea. Al presente, si rileva una nota del 14/06/2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE – affinché quest’ultima la inoltri alla Commissione europea – una nota recante le puntuali repliche, come fornite dai Ministeri della Transizione ecologica, della Salute, del Lavoro e della Protezione civile, alle osservazioni UE circa la mancata trasposizione nell’ordinamento italiano di determinate prescrizioni della Direttiva 2013/59/EURATOM, di cui si tratta.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 6 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2021** – ex art. 258 del TFUE

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso diversi obblighi previsti dalla Direttiva 2011/70/Euratom. A titolo di esempio: 1) l'art. 4, par. 1, prima frase, in combinazione con l'art. 4, par. 3, lettere da a) a f), prevede che ciascuno Stato UE elabori, in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, delle “politiche nazionali” rispettose dei criteri indicati dalle succitate lettere. Al riguardo, si contesta che l'Italia, al momento attuale, non ha ancora illustrato alla Commissione tali “politiche nazionali”. Queste, per la normativa italiana di cui all'art. 8, co. 1, del D. Lgs. 45/14, dovrebbero essere esposte nel “programma nazionale” (documento, questo, che la Direttiva impone a ciascuno Stato UE di adottare). Tuttavia, poiché tale programma non le è stato ancora notificato, la Commissione ne deriva che, in Italia, dette “politiche nazionali” non sono state ancora messe a punto; 2) l'art. 4, par. 1, 2° frase, attribuisce la “responsabilità ultima”, circa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, allo Stato UE nel cui territorio tale materiale sia stato generato: ne consegue, come dal par. 2 dello stesso articolo, che laddove dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito vengano spediti, per eventuali trattamenti, in un altro Stato UE o in uno stato extraUE, “responsabile ultimo” del loro smaltimento sicuro e responsabile rimane pur sempre lo Stato UE o extraUE dal quale siano stati spediti. Diversamente, la legge italiana di cui all'art. 32, co. 4 ter del D. Lgs. n. 230/95, si limita a stabilire che l'esportazione dall'Italia o l'importazione per l'Italia, nonché il transito in territorio italiano, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, debbano essere preventivamente autorizzati. Nessun cenno, invece, viene fatto dalle norme italiane alla persistenza della responsabilità “ultima”, circa lo smaltimento sicuro di tali materiali, in capo allo Stato UE che li ha prodotti. Ove, peraltro, le norme italiane ammettono una responsabilità di operatori italiani, la attribuiscono non allo Stato, ma solo ai “titolari di licenza” (D. Lgs 230/95), agli “operatori” (L. 1860/62) e alla Sogin S.p.A, quest'ultima con riferimento alla disattivazione degli impianti a fine vita e all'esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti e del Parco tecnologico; 3) l'art. 5, par. 1, stabilisce che la normativa di ogni Stato UE individui le specifiche responsabilità incumbenti a ciascuno degli operatori coinvolti nella filiera della gestione e dello smaltimento dei materiali in questione, pur rimanendo ferma, la responsabilità “primaria”, in capo ai “generatori” di tali materiali: per l'art. 58 bis, co. 1, del D. Lgs. 230/95, invece, tale responsabilità “primaria” si imputa al “titolare di un'autorizzazione”, che può non coincidere con il soggetto “generatore” del materiale di cui si tratta; 4) l'art. 8 impone ad ogni Stato UE, fra l'altro, di intraprendere attività di ricerca e di sviluppo per coprire le esigenze del “programma nazionale” per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: al riguardo, l'art. 8, co. 1, lett. f) del D. Lgs 45/14 impone allo Stato italiano, effettivamente, di sviluppare dette attività di ricerca, ma senza istituire alcun nesso tra queste e le esigenze del “programma nazionale”.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Fiscaltà e Dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2021/0447	Mancato recepimento Direttiva su uso di informazioni finanziarie a scopo prevenzione reati	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2020/0070	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 3 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	SC (C-341/20)	No	Variazione di stato (da RC a SC)
Scheda 4 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	RC (C-303/21)	Sì	Stato invariato
Scheda 5 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	SC (C-304/08)	Sì	Stato invariato
Scheda 6 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	2° MMC	Sì	Stato invariato

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2021/0447** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie o di altro tipo a fini di prevenzione, di accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie o di altro tipo a fini di prevenzione, di accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 23 di tale Direttiva UE 2019/1153, ciascun Stato UE deve porre in essere, entro e non oltre il 1° agosto 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa Direttiva nell’ambito del proprio ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che i medesimi non siano stati ancora adottati, con il che desume che la Direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2021, la Commissione ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1153 mediante il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 186.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2020/0070** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Ai sensi dell’art. 2 della succitata Direttiva UE 2018/1910, ogni Stato UE deve adottare, entro il 31 dicembre 2019, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché tale comunicazione non ha avuto luogo, la Commissione ha concluso che la Direttiva, di cui si tratta, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 settembre 2021 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno attuato nell’ordinamento nazionale la Dir. 2018/1910/UE tramite il Decreto Legislativo n. 192/2021.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/2054** - ex art. 258 del TFUE

"Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto violato, da parte della Repubblica italiana, l'art. 14, par. 1, lett. c) della Direttiva 2003/96/CE. Tali disposizioni, in via di principio, esentano dall'accisa i carburanti utilizzati per la "navigazione" – compresa quella rivolta all'esercizio della pesca – che si svolge in acque "comunitarie". Tuttavia, le stesse norme UE prevedono l'eccezione per cui, ove la predetta "navigazione in acque comunitarie" si qualifichi, specificatamente, come "navigazione delle imbarcazioni private da diporto", i carburanti forniti per tale attività risultano comunque sottoposti ad "accisa". La "navigazione delle imbarcazioni private da diporto" – come fattispecie, quindi, gravata da imposta – ricorre, per le succitate norme UE, ogni volta che la navigazione medesima venga esplicata dal proprietario di un'imbarcazione, o da chiunque abbia diritto ad usarla a titolo di "locazione" o ad altro titolo, per scopi non "commerciali" (commerciale è l'attività di erogazione, a titolo oneroso, di servizi di trasporto o di qualsiasi altro servizio). Quindi, per le norme UE fin qui considerate, l'elemento, che distingue una situazione imponibile da un'altra esente, riposa sul tipo di attività esercitata dall'"utilizzatore finale" del natante. Pertanto, per l'ordinamento UE e, in particolare, per il già citato art. 14, par. 1, lett. c) della Dir. 2003/96/CE: 1) se l'utilizzatore finale del natante coincide con il "proprietario" di tale imbarcazione – che, quindi, non l'ha concessa in godimento né ad un locatario, né ad un noleggiatore – il carburante utilizzato per la navigazione sarà esente da accisa se detto soggetto svolge, a mezzo del natante stesso, un'attività commerciale, cioè se esplica l'attività di navigazione o per prestare a pagamento servizi di trasporto o altri servizi, o per conto della pubblica Amministrazione; viceversa, se il proprietario del natante impiega lo stesso per una navigazione non volta a scopi lucrativi (gratuita), il carburante fornito per la navigazione medesima dovrà sopportare l'accisa; 2) se l'utilizzatore finale del natante coincide con un noleggiatore o un locatario del natante (ai quali il proprietario ne abbia concesso l'utilizzo), entrambi potranno usufruire dell'esenzione laddove esercitino la navigazione per scopi commerciali, cioè per erogare, a pagamento, servizi vari (tra cui, principalmente, quello del trasporto di merci), ovvero per erogare servizi per conto della pubblica Amministrazione; laddove, invece, tale noleggiatore o locatario svolgano attività di navigazione per sé stessi, o per altri gratuitamente (insomma non in forma commerciale), dovranno pagare l'accisa sul carburante a tali scopi utilizzato. Con tale disciplina europea, la Corte UE non ritiene essere compatibile la disciplina italiana in materia: quest'ultima dispone, all'art. 1 del Decreto n. 225/2015, che i carburanti utilizzati per la "navigazione in acque comunitarie" siano, in linea generale, esentati dall'accisa, con l'eccezione dei "prodotti energetici usati dalle imbarcazioni private da diporto". Fin qui, è evidente che la normativa italiana riprende fedelmente la disciplina UE. Tuttavia, al par. 6 di detto art. 1 del Decreto 225/2015, è altresì stabilito che l'esenzione dall'accisa operi in ogni caso, laddove l'imbarcazione venga utilizzata nell'ambito di un contratto di "noleggio". Sembra pertanto che il legislatore italiano, a differenza di quello UE, non ritenga rilevante – ai fini della scelta circa l'esenzione dall'accisa o la sua applicazione – il tipo di "uso" che il noleggiatore faccia del natante stesso (a scopo commerciale, o, diversamente, a titolo gratuito). Tale soluzione, per le Autorità italiane, sarebbe, tuttavia, compatibile con le già indicate disposizioni UE: infatti, sia il suddetto par. 6 dell'art. 1 del Decreto n. 225/2015, sia la Circolare 5/D del 15/03/2016, richiedono imprescindibilmente – affinché i carburanti, i quali alimentano un natante concesso a noleggio, siano esenti da accisa - che la gestione della navigazione venga assunta direttamente dal noleggiante e mai dal noleggiatore. Peraltro, le norme italiane, relative al settore sulla navigazione, qualificano il "noleggio" di un'imbarcazione come un rapporto il quale supporrebbe, in ogni caso, che il noleggiatore rivesta il ruolo di fruitore "passivo" di un servizio commerciale offerto dal noleggiante (il quale, per la definizione fornita dalle norme italiane, non solo assume la navigazione, ma si occupa anche del reclutamento del personale di bordo). Pertanto, il fatto che, secondo il diritto italiano, quando un natante è oggetto di "noleggio" viene, sempre, utilizzato dal noleggiante per rendere a titolo oneroso un servizio complesso in favore del noleggiatore – per cui l'esistenza di un noleggio implicherebbe, automaticamente, l'impiego commerciale del natante stesso - giustificerebbe la sistemica esenzione, dall'accisa, del natante "noleggiato". Per converso, la Corte di Giustizia UE sostiene che, nonostante il tenore delle norme italiane, il ruolo "reale" del noleggiatore non sarebbe sempre quello di fruitore passivo di un servizio erogato dal noleggiante, potendo, talvolta, assumere egli stesso la gestione diretta della navigazione: in tal caso, ai fini dell'applicazione o meno dell'accisa in conformità al diritto UE, risulta necessario guardare al tipo di

attività esplicata da tale utilizzatore finale del natante, così che quest'ultimo venga ammesso all'esenzione fiscale, di cui si tratta, solo ove utilizzi l'imbarcazione per l'esercizio di un'attività commerciale, soggiacendo, invece, all'accisa sui carburanti, ove utilizzi l'imbarcazione per sé stesso o per altri a titolo gratuito.

Stato della Procedura

Il 16 luglio 2021 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato la Repubblica italiana, con sentenza ex art. 258 del TFUE, inadempiente agli obblighi ad essa derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (C-341/20).

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non è al momento ipotizzabile un effetto finanziario sul bilancio pubblico che derivi dalla presente procedura, dal momento che si è attualmente in attesa di un'eventuale modifica normativa nell'ambito del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2014/4075** - ex art. 258 del TFUE

"Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18 e 63 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla "nazionalità", mentre l'art. 63 impone ad ogni Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di investire i loro capitali nel proprio territorio, a parità di condizioni rispetto agli operatori interni. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all'art. 2, che debbono essere "registrati" (cioè sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica "TARIFFA", fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, la proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 9%, ma, ove l'immobile acquistato sia una casa di abitazione "non di lusso", ricorrendo talune condizioni (relative all'acquisto della c.d. "prima casa"), l'imposta stessa è abbassata al 2%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l'immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l'acquirente, o che quest'ultimo, entro 18 mesi dall'acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all'acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U, come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all'estero, può ugualmente godere dell'imposta di registro al 2% sull'acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all'estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) aiutare il migrante, che in genere si è trasferito all'estero per lavoro, a sostenere le spese per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E' evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all'estero, acquisti la sua "prima casa" in Italia, stante l'assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest'ultimo, rispetto all'italiano che emigra all'estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, nel trattamento "differenziato" applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta di detto art. 18 TFUE. Inoltre, considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di investimento di capitali, la Commissione ritiene violata, nella fattispecie, la "libera circolazione dei capitali" (art. 63 TFUE), in forza della quale è imposto ad ogni Stato UE di concedere, sia agli operatori interni, sia a quelli "transfrontalieri", le stesse possibilità di "investimento" dei rispettivi capitali. L'Italia osserva, tuttavia, che detti principi egualitari operano solo ove l'operatore interno e quello transfrontaliero versino in condizioni "oggettivamente comparabili", caratteristica, questa, assente nel caso di specie.

Stato della Procedura

Il 7 Maggio 2021 la Commissione europea ha iscritto un ricorso (303/21) nei confronti dell'Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'estensione dell'agevolazione fiscale di cui si tratta – relativa all'acquisto della prima casa, in Italia, da parte di cittadini italiani già emigrati all'estero - anche a cittadini di altri Stati UE nel senso indicato dalla Commissione europea, determinerebbe una diminuzione delle entrate fiscali dello Stato italiano e, precisamente: 1) ove introdotta con decorrenza dal 1° luglio 2022, dovrebbe comportare una diminuzione del gettito fiscale, per la parte restante dell'anno 2022, pari ad € 7.900.000,00, mentre, ove fosse introdotta con decorrenza dal 1° settembre 2022, dovrebbe comportare una diminuzione del gettito fiscale, per la parte restante dell'anno 2022, pari ad € 5.300.000,00; 2) la stessa estensione dovrebbe comportare, per l'anno 2023, una perdita di gettito fiscale pari ad € 15.800.000,00.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE.

“Perdita di risorse proprie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Violazione

La Corte di Giustizia UE dichiara che l'Italia, violando l'art 8 delle Decisioni 94/728/CE, 2000/597/CE, 2007/436/CE e 2014/335/UE, gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989/CEE e 1150/2000/CE e gli artt. 6, 10, 12 e 13 del Reg. 609/2014/UE, non ha versato, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri, in elusione dei corrispondenti dazi UE per € 2.120.309,50. Tuttavia, le Autorità italiane, prima di riscuotere i dazi in questione, hanno atteso l'esito del processo penale che, intanto, veniva avviato nei confronti dei presunti contrabbandieri. Questi venivano condannati. Passate in giudicato le relative sentenze, le autorità italiane agivano in riscossione nei confronti dei predetti soggetti, che tuttavia risultavano insolventi. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto, adducendo - poichè gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000 impongono, agli Stati UE, di pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla “accertata” – che l'accertamento di tale importo, in quanto eseguito dall'autorità amministrativa doganale, non sarebbe stato valido, in quanto non confermato dalla sentenza penale passata in giudicato: questa, infatti, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. L'Italia aggiungeva altresì che, prima del passaggio in giudicato di detta sentenza, erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa: il debito doganale doveva, pertanto, ritenersi estinto ex art. 17 dei citati Regolamenti, in quanto una situazione di “forza maggiore” (come la pendenza del processo penale) si era opposta alla sua riscossione per oltre 5 anni. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l'accertamento della Dogana sarebbe stato valido: infatti, le norme UE non richiederebbero che l'accertamento di un debito doganale, eseguito da un'Autorità amministrativa, sia confortato dal pronunciamento di un giudice. Pertanto, la Corte ritiene che le Autorità italiane, attendendo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dei contrabbandieri, prima di riscuotere dagli stessi il debito doganale, hanno agito in contrarietà alle norme UE, peraltro creando le condizioni per l'irrecuperabilità del debito.

Stato della Procedura

L'11 luglio 2019, la Corte di Giustizia UE, con sentenza ex art. 258 TFUE, ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alla UE (Causa C-304/18).

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50. Il 16/07/2019 le Autorità italiane hanno pagato l'importo dovuto di Euro 2.120.309,50. Restano da versare gli interessi di mora.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010** – ex art. 258 del TFUE

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune norme fiscali italiane, in tema di IVA, contrastino con la disciplina UE, come segue: 1) l'art. 4, co. 4, del DPR n. 633/72 "esclude" dall'IVA le cessioni di beni/prestazioni di servizi da parte di associazioni, per le proprie "finalità istituzionali" non lucrative, eseguite in favore di soci o di soggetti facenti parte delle stesse associazioni, dietro "corrispettivi specifici" o "contributi supplementari". A motivo di detta "esclusione" dall'IVA, l'Italia adduce la finalità ideale, e quindi non lucrativa, in vista della quale verrebbero eseguite le operazioni sopra descritte: la Commissione replica che esse, in quanto realizzate dietro corrispettivo ("corrispettivi specifici" o "contributi supplementari"), debbono per ciò stesso essere qualificate come "economiche", essendo irrilevante, ai fini IVA, la finalità perseguita dall'ente. Dette transazioni vanno, quindi, soggette per lo più ad IVA, mentre quelle, di esse, munite degli elementi ex art. 132, par. 1, lett. m) ed n) della Dir. 2006/112/CE, vanno "esentate" da tale imposta; 2) l'art. 4, co. 5, del DPR n. 633/72, "esclude" dall'IVA tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi, anche dietro corrispettivo, eseguite dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, in occasione di manifestazioni propagandistiche. Tali operazioni, infatti, come realizzate solo in circostanze occasionali, non si inscriverebbero in un'attività "economica", poiché questa richiede il carattere della "stabilità". La Commissione replica che, almeno in periodi di elezioni, i partiti politici indicano numerose manifestazioni, nel cui ambito cedono diversi beni. Tali cessioni, quindi, inserite in un flusso stabile, sostanzierebbero nel loro insieme un'attività qualificabile come "economica". Esse, pertanto, vanno soggette per lo più ad IVA, con l'eccezione di quelle recanti le condizioni ex art. 132, par. 1, lett. i) od o) della Dir. 2006/112/CE, le quali andrebbero definite "esenti"; 3) l'art. 4, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, il quale "esclude" dall'IVA la somministrazione di alimenti e bevande, anche dietro corrispettivo, da parte di bar ed esercizi presso i luoghi di svolgimento dell'attività "istituzionale" di associazioni di "promozione sociale", ove tale commercio sia "strettamente complementare" all'attività istituzionale dell'associazione stessa e si diriga solo verso gli associati. La Commissione osserva che, almeno nei casi di "associazioni di "promozione sociale" di grandi dimensioni e con molti iscritti, la somministrazione di alimenti di cui si tratta non è "occasionale", per cui integrerebbe un'attività "economica"; inoltre, osserva che la "stretta complementarietà" di tale somministrazione con le finalità istituzionali dell'associazione, la quale secondo le autorità italiane vanificherebbe l'economicità della transazione, sarebbe ravvisabile in pochi casi, risultando invece assente nella maggior parte delle situazioni. Tali operazioni dovrebbero quindi soggiacere ad IVA.

Stato della Procedura

Il 26/07/2019 è stata notificata una 2° messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Dall'assoggettamento ad IVA delle operazioni attualmente "escluse" dalla normativa italiana, dovrebbe derivare un aumento delle pubbliche entrate.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/2075	Incompleto recepimento della Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2021/0268	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2021/0055	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	MM	No	Stato invariato
Scheda 4 2020/2278	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	MM	No	Stato invariato
Scheda 5 2019/2130	Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato	MM	No	Stato invariato
Scheda 6 2019/2033	Mancata ottemperanza della Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto	MM	No	Stato invariato
Scheda 7 2018/2335	Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	MM	No	Stato invariato
Scheda 8 2016/4081	Disciplina nazionale su magistrati onorari	MM	Sì	Nuova procedura

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2021/2075** – ex art. 258 del TFUE.

“Incompleto recepimento della Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene non correttamente recepite, nell’ordinamento italiano, alcune disposizioni della Direttiva 2013/48/UE relativa ad alcune garanzie spettanti ai soggetti coinvolti in procedimenti penali. Per l’art. 15 di detta Direttiva, ogni Stato UE doveva recepire tutte le norme in essa contenute, nel rispettivo diritto nazionale, entro il 27/11/2016. Circa la situazione dell’Italia, la Commissione eccipisce l’incorretto recepimento dell’art. 5, par. 2, della Direttiva in questione: esso stabilisce come, ove venga privato della libertà personale un imputato o un indagato minore di età, le competenti autorità debbano, quanto prima, informare di tale privazione il titolare della potestà genitoriale sul minore in questione, o, qualora renderne edotto il predetto risulti contrario all’interesse superiore del minore, informarne d’ufficio, in luogo del titolare della potestà genitoriale, un altro “adulto idoneo”. Ora, nel diritto italiano, l’art. 18 del D.P.R. 1988/448 si limita a stabilire che, ove un minorenne venga soggetto ad arresto o a fermo, le autorità che vi hanno provveduto ne diano notizia all’esercente la potestà genitoriale sul minore stesso. Tale art. 18, quindi, non prevede che, ove contrasti con il superiore interesse del minore informare, circa la coercizione della libertà personale di questo, l’esercente la potestà genitoriale su di lui, la stessa informazione venga dirottata, d’ufficio, su un altro “adulto idoneo”. Né la Commissione ritiene che il predetto art. 5, par. 2, sia stata recepita nel diritto italiano dall’art. 12 del medesimo D.P.R. 1988/448: quest’ultimo, infatti, dispone che, in ogni stato e grado del procedimento penale a suo carico, l’imputato o indagato minore di età possano avvalersi della presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minore stesso e ammessa dalla precedente autorità giudiziaria, salvo che quest’ultima decida che, “nell’interesse del minore”, taluni atti, cui il minore medesimo deve partecipare, vengano compiuti senza la presenza degli adulti predetti. Pertanto, le norme in oggetto si limitano ad ammettere che, durante le fasi del procedimento giudiziario a suo carico, al minore venga garantito il sostegno psicologico insito nella presenza di determinati soggetti a lui vicini, ma non identificano i soggetti ai quali deve essere comunicato, inizialmente e nello specifico come vogliono le norme UE, che il minore medesimo è stato privato della sua libertà personale. Pur facendo effettivo riferimento all’interesse del minore, quindi, tali norme italiane non lo correlano all’esigenza di informare, della privazione della libertà personale del predetto, un soggetto idoneo diverso dal titolare, su di esso minore, della potestà genitoriale: detto interesse viene infatti rapportato, dalla disciplina italiana in materia, al diverso contesto dell’allontanamento degli “adulti”, vicini al minore stesso, dall’ambito della realizzazione di determinati atti del procedimento penale a carico del minore medesimo.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2021 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2021/0268** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che, nell’ordinamento nazionale italiano, non sia stata ancora recepita la Direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 20 di tale Direttiva UE 2019/713, ciascuno Stato UE emette, entro e non oltre il 31 maggio 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nel rispettivo ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché detti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deduce che gli stessi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 23 luglio 2021 la Commissione ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2021/0055 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia recepito, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Ai sensi dell’art. 13 della succitata Direttiva, ogni Stato UE pone in essere, entro e non oltre il 3 dicembre 2020, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima Direttiva nel proprio diritto interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i provvedimenti in parola non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 3 febbraio 2021 è stata decisa una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane, con il Decreto Legislativo n. 195/2021, hanno trasposto la Dir. UE 2018/1673 nell’ambito dell’ordinamento interno.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2020/2278** – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia correttamente recepito alcune disposizioni della "Decisione quadro" n. 2002/584/GAI. Questa verte sul "Mandato di Arresto Europeo" (MAE), il quale è una "decisione" con cui la competente autorità di uno Stato UE, nel quale una persona risulta "indagata" o "condannata penalmente" (Stato "emittente"), richiede alla competente autorità di un altro Stato UE (Stato "dell'esecuzione") l'arresto e la consegna della stessa persona, onde assoggettarla o ad azione penale (se "indagata"), o ad una pena o misura di sicurezza detentive (se già condannata). L'Italia ha recepito la succitata Decisione GAI tramite la L. n. 69/2005 (c.d. "Legge MAE"), in ordine alla quale la Commissione esprime i seguenti rilievi: A) l'art. 18, co. 1 della L. MAE istituisce, alle lett. b), c), d), e), f), i), p), q), altrettante "cause di obbligatoria non esecuzione" del MAE, non ammissibili in quanto non rientranti nell'elenco tassativo di "cause di obbligatoria non esecuzione del MAE" ex art. 3 della Decisione GAI; B) l'art. 8, co. 3, della L. MAE stabilisce che, in determinate circostanze, non debba eseguirsi un MAE emesso per un "reato" non previsto dalla legge italiana (assenza della "doppia incriminazione") e volto alla consegna di un "cittadino italiano": ciò contrasta sia con gli artt. 3, 4 e 4 bis della Decisione GAI (introducendo una "causa di non esecuzione del MAE" non prevista dalla stessa Decisione), sia con l'art. 2, par. 1 (per il quale un MAE, salve le eccezioni previste dalla Decisione stessa, è sempre esecutivo nello Stato UE dell'esecuzione), sia con l'art. 2, par. 2 (per cui un MAE, relativo a fatti rientranti in una delle 32 ipotesi menzionate dallo stesso articolo, deve sempre essere eseguito anche in assenza di "doppia incriminazione", quale che sia la cittadinanza del ricercato); C) l'art. 6, commi 4-6 della L. MAE - ove stabilisce che il MAE non è eseguibile se, in date circostanze, lo Stato UE emittente non fornisce le "informazioni complementari" richiestegli dal Ministero della Giustizia italiano - introduce indebitamente una "causa di non esecuzione obbligatoria del MAE" non prevista dalla Decisione GAI; D) gli artt. 7 e 8 della L. MAE - stabilendo che il MAE si riferisca sempre a fatti qualificati, dalla normativa interna dello "Stato UE emittente", come "reato" sanzionato con pena o misura di sicurezza detentive di durata massima non inferiore ai 3 anni - calcolano tale "durata massima" senza considerare le "circostanze aggravanti": diversamente, per i par. fi 1 e 2 dell'art. 2 della Decisione GAI, compete solo al legislatore dello Stato UE "emittente" stabilire se, nel computo di tale "durata massima", le circostanze aggravanti vadano considerate o meno; E) l'art. 8, co. 1 e 2 della L. MAE non consente che lo Stato UE dell'esecuzione richieda la "doppia incriminazione" quando i fatti, per cui è stato emesso il MAE, rientrano in uno dei reati elencati dalle stesse disposizioni, i quali sono gli stessi per i quali anche la Decisione GAI stabilisce la non esigibilità della "doppia incriminazione" (art. 2, par. 2): tuttavia, le condotte integranti 8 di essi - sub lett. b), c), i), m), n), s), aa) e gg) del co. 1° dell'art. 8 della L. MAE - sono state definite, dalla L. MAE, riprendendo la definizione datane dalla normativa penale italiana. Ne deriva che l'Italia può rifiutare l'esecuzione di un MAE quando esso si riferisca a fatti i quali - pur integrando, per la normativa dello Stato UE emittente, uno dei succitati 8 reati - non rientrino nella definizione che, del reato in considerazione, fornisce la normativa italiana. In ragione di tale ipotesi indiretta di "doppia incriminazione", pertanto, l'art. 2, par. 2 della Decisione GAI non è viene correttamente recepito; F) l'art. 7, co. 1 e 2, della L. MAE - stabilendo correttamente che un MAE debba essere eseguito, anche in difetto della "doppia incriminazione", se attiene ad un reato in tema di tasse, imposte, dogana e cambio, laddove tali materie siano, in Italia, diversamente disciplinate rispetto a quanto previsto dallo Stato UE emittente o se l'ordinamento italiano non preveda tali tasse/imposte - vieta di eseguire lo stesso MAE ove esso non concerna, comunque, tasse/imposte le quali, pur non perfettamente corrispondenti ad istituti italiani, siano comunque "assimilabili" ad imposte/tasse la cui violazione, in Italia, integri un reato sanzionato con la reclusione di durata non inferiore ai 3 anni: ciò contrasta con l'art. 4, n. 1, della Decisione GAI; G) l'art. 19, co. 1, lett. a), n.ri 1 e 4 della L. MAE esclude l'eseguibilità di un MAE volto all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, laddove il ricercato non abbia personalmente partecipato al processo in cui gli sono state irrogate dette sanzioni, salvo che il ricercato stesso non sia stato edotto dello stesso processo con formale "atto di citazione". Al riguardo, l'art. 19 della L. MAE omette, illegittimamente, di riprendere l'intero art. 4 bis, par. 1 della Decisione, il quale prevede che il MAE risulti comunque eseguibile quando il ricercato, non presente al processo in cui è stato condannato, ne sia stato informato non solo mediante formale atto di citazione, ma anche "con altri mezzi". Inoltre, il par. 2 dell'art. 4 bis della Decisione GAI prevede che un ricercato, non ufficialmente informato dell'attivazione di un processo penale nei suoi confronti, abbia diritto ad ottenere,

“prima” di essere consegnato, una “copia” della sentenza di condanna: tale diritto non viene recepito nella L. MAE; H) l’art. 2, par. 1, della L. MAE subordina l’esecuzione del MAE stesso, in Italia, alla sua compatibilità con i diritti ed i principi sanciti non solo dai Trattati internazionali, ma anche dalla Costituzione italiana, soprattutto con le disposizioni, di quest’ultima, relativi ai principi del “giusto processo” e del “diritto di difesa”. Ciò contrasta con l’art. 1, par. 2, della Decisione GAI, in quanto – come dalla giurisprudenza UE - le uniche condizioni cui può essere subordinata l’esecuzione del MAE sono quelle indicate dalla Decisione GAI stessa (oltre a quelle imposte dalle norme UE primarie e dai Trattati internazionali), mentre è irrilevante che esso MAE violi le norme interne di uno Stato UE, quand’anche di rango costituzionale; I) la L. MAE impone, all’art. 1, co. 3°, che un MAE emesso per l’esecuzione di una sentenza di condanna si riferisca ad una sentenza “definitiva”, mentre l’art. 8, par. 1, lett. c) della Decisione GAI ne richiede solo l’“esecutività”; l’art. 1, co. 3, della L. MAE dispone che, per un MAE emesso per l’esercizio di un’azione penale, il sotteso mandato d’arresto sia sottoscritto da un “giudice” e “motivato”, laddove l’art. 8, par. 1, lett. c) della Decisione GAI non cita obblighi di motivazione e, secondo l’interpretazione della Corte UE, ritiene sufficiente anche un mandato d’arresto emesso da un organo di polizia e convalidato da un “pubblico ministero”; l’art. 6, par. fi 3 e 4 della L. MAE consente la consegna del ricercato solo se al MAE si allegano, fra l’altro, una copia del provvedimento dello Stato UE emittente - in base al quale lo stesso MAE è stato emesso - e, altresì, una Relazione sui fatti addebitati al ricercato e sulle norme dello Stato emittente che gli sono state applicate: la Decisione GAI non richiede la documentazione sopra indicata; all’art. 17, co. 4, la L. MAE stabilisce che un MAE, emesso per un mandato d’arresto, sottenda “gravi indizi di colpevolezza”: la Decisione GAI, invece, ammette che un MAE sia emesso anche in una fase iniziale delle indagini, quando gli indizi di colpevolezza raramente sono “gravi”. Tutti i sopra elencati requisiti, previsti dalla L. MAE, introducono “cause di non esecuzione obbligatoria del MAE” non menzionate nella Decisione GAI e, pertanto, confliggenti con l’art. 1, par. 2 e 3 della stessa; L) il combinato disposto degli artt. 14, co. 4 e 17, co. 2 impone, in conformità agli artt. 15, par. 1 e 17, par. fi 2 e 3 della Decisione Quadro, che se il ricercato MAE acconsente alla propria “consegna”, questa avvenga entro 10 gg. dal consenso in questione, altrimenti entro 60 gg. dall’arresto nello Stato UE dell’esecuzione. Tuttavia, la L. MAE, ammettendo che il provvedimento, con cui lo Stato UE decide la consegna, venga impugnato entro il termine massimo di 10 gg. di fronte alla Cassazione - la quale deve pronunciarsi entro non più di 15 gg.- consente di procrastinare l’esecuzione del MAE oltre i termini perentori fissati dalla Decisione GAI, precisamente dilazionando la consegna del ricercato fino a 35 gg. dall’eventuale consenso del predetto o fino ad 85 gg. dal suo arresto; M) l’art. 21, co. 1 della L. MAE prevede che, scaduti i termini entro cui l’autorità giudiziaria dello Stato UE dell’esecuzione deve decidere se eseguire o meno la consegna del ricercato, quest’ultimo debba essere posto immediatamente in libertà. Tale obbligo di rimessione in libertà non ricorre né nell’art. 12 né nell’art. 17, par. 5 della Decisione quadro; N) l’art. 15, co. 1, della L. MAE stabilisce che, ove si arresti una persona in base ad un MAE, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba, se richiestone dal competente giudice dello Stato UE emittente allo scopo di favorire “indagini urgenti ritenute dallo stesso necessarie”, acconsentire all’audizione dell’arrestato e/o al suo trasferimento temporaneo nello Stato UE emittente: l’art. 18, par. 1, della Decisione GAI non contiene il riferimento all’esigenza di favorire indagini “urgenti e necessarie”; O) l’art. 17, co. 3, della L. MAE stabilisce che, ove il ricercato goda di un’immunità prevista dall’ordinamento italiano, il termine per decidere sull’esecuzione del MAE decorra solo da quando l’autorità competente ha notizia della revoca di detta immunità: ora, l’art. 20 della Decisione GAI stabilisce che l’inizio della decorrenza di tale termine sia dilazionata non solo se il ricercato gode di un’immunità, ma anche se è titolare di un “privilegio” e, inoltre, che le “immunità” e i “privilegi, idonei a “congelare” il decorso di esso termine, non siano solo quelli istituiti dallo Stato UE dell’esecuzione, ma tutti quelli “riconosciuti” dallo stesso Stato e, pertanto, anche quelli fondati sui Trattati internazionali vincolanti il medesimo Stato.

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata decisa una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno recepito i rilievi della Commissione nel Decreto Legislativo n. 10/2021.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2019/2130** – ex art. 258 del TFUE.

"Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene non correttamente attuate, in Italia, le seguenti norme della Direttiva 2014/57/UE: 1) l'art. 1, par. 2, co. 1°, stabilisce che la Direttiva stessa si applichi alle condotte relative agli "strumenti finanziari" ammessi o da ammettersi sui Mercati Regolamentati, o sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) o sui Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF), indipendentemente dalla "nazionalità" di tali mercati: invece, l'art. 182 del Testo Unico sulla Finanza (TUF) limita tale ambito di applicazione alle condotte inerenti agli strumenti finanziari ammessi o da ammettersi ai predetti mercati o sistemi, solo quando questi ultimi siano "italiani"; 2) l'art. 1, par. 2, co. 1°, assoggetta alla Direttiva anche le condotte relative agli "strumenti finanziari" non negoziati in alcuna sede, ma il cui prezzo o valore dipendano da, o influiscano su, il prezzo o il valore di uno strumento finanziario ammesso ai mercati di cui sopra: nessuna norma italiana recepirebbe tale disposizione; 3) l'art. 1, par. 3, lett. b) della stessa Direttiva sottrae, all'applicazione della stessa, tutti i "valori mobiliari o gli strumenti collegati" ex art. 3, par. 2, lett. a) e b) del Reg. 596/2014/UE: diversamente, l'art. 183, co. 1°, lett. b) non esclude, dall'applicazione della Direttiva, la negoziazione di valori mobiliari o strumenti che siano collegati a fini di stabilizzazione; 4) l'art. 3, par. 3, co. 2° e l'art. 4, par. 3 della Direttiva ammettono che i reati di "abuso di informazioni privilegiate", di "raccomandazione o di induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" e di "comunicazione illecita di informazioni privilegiate" possano essere perpetrati anche dagli insiders c.d. "secondari": l'art. 184 del TUF, invece, lo esclude; 5) per l'art. 5, par. 2, lett. a) e c), il reato di "manipolazione del mercato" è integrato da una condotta la quale: a) o fornisca segnali falsi o fuorvianti in relazione alla "domanda", all'"offerta", o al "prezzo" di uno strumento finanziario; b) o assicuri il prezzo ad un livello anomalo o artificiale: invece, l'art. 185 del TUF ritiene integrato il reato predetto solo quando siano forniti segnali falsi, o fuorvianti, in rapporto al "prezzo" di un prodotto finanziario; 6) l'art. 5, par. 2, lett. c) ravvisa il reato di "manipolazione del mercato" ove, attraverso i media, siano divulgate informazioni le quali: a) o forniscano segnali falsi o fuorvianti in relazione alla "domanda", all'"offerta" o al "prezzo" di uno strumento finanziario; b) o assicurino il prezzo ad un livello anomalo o artificiale: diversamente, per l'art. 185 del TUF, il reato predetto ricorre solo ove siano divulgate, attraverso i media, informazioni che forniscano segnali falsi o fuorvianti in rapporto al "prezzo" di un prodotto finanziario; 7) l'art. 7, par. 2, della Direttiva impone, ad ogni Stato UE, di sanzionare i reati, relativi all'"abuso di informazioni privilegiate" e alla "manipolazione del mercato", con la "reclusione" fino ad un massimo di 4 anni: al riguardo, l'art. 184, co. 3 bis, e l'art. 185, co. 2 bis del TUF, prevedono l'arresto per un massimo di soli 3 anni e, inoltre, non per tutti i casi rientranti nelle due succitate categorie di reato, ma solo per quelli concernenti operazioni su strumenti finanziari quotati negli MTF e sugli OTF, o su altri strumenti.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2019/2033** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata ottemperanza della Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene non correttamente recepiti, in Italia, i seguenti articoli della Direttiva 2013/40/UE sugli attacchi ai sistemi di informazione: A) l'art. 7 della predetta impone, ai legislatori interni di ciascuno Stato UE, di qualificare come “reati” i comportamenti “intenzionali” consistenti nella realizzazione, o in varie forme di procacciamento o di messa a disposizione, di “programmi per computer” o strumenti di accesso a sistemi di informazione anche telematici, ove gli stessi comportamenti siano realizzati “senza diritto”, nonché con l'intenzione di utilizzare i mezzi predetti per commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 della Direttiva stessa. In Italia, detto art. 7 è stato recepito con l'istituzione dei “reati” di cui agli artt. 615 quater e 615 quinquies del Codice penale. Quanto ad esso art. 615 quater c.p., la Commissione rileva che lo stesso sanziona, come reato, l'acquisto e varie forme di trasferimento - senza diritto e allo scopo di lucro o di danneggiamento - di strumenti idonei all'“l'accesso” a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza, ma non anche di strumenti pertinenti alla commissione del reato di “intercettazione illecita”, ad onta dell'art. 6 della Direttiva. Simmetricamente, la Commissione osserva che l'art. 615 quinquies persegue, quali reati, vari comportamenti aventi ad oggetto “programmi informatici, apparecchiature e dispositivi”, in quanto compiuti “allo scopo” di “danneggiare” illecitamente sistemi informatici o telematici o di “interromperne” il funzionamento. Tuttavia, in contrasto con l'art. 6 della Direttiva, lo stesso art. 615 quinquies non persegue i medesimi comportamenti, ove finalizzati alla realizzazione del reato di “intercettazione illecita”; B) l'art. 9, par. 2, di essa Direttiva impone, al legislatore di ogni Stato UE, di sanzionare i reati, indicati agli artt. 3-7 della Direttiva stessa, con un massimo di pena detentiva non inferiore a due anni: al riguardo, la Commissione osserva che tali norme sono state osservate per le ipotesi di reato, di cui alla Direttiva, trasposte dall'art. 615 quinquies c.p., ma non per quelle trasposte dall'art. 615 quater c.p.; C) l'art. 12, par. 1, lett. b), della Direttiva attribuisce, ad ogni Stato UE, la giurisdizione sul proprio “cittadino” che abbia commesso, pur in territorio estero, un reato compreso tra quelli istituiti dagli articoli 3- 8 della Direttiva stessa. Al riguardo, l'art. 9, co. 1°, c.p. stabilisce che il cittadino italiano soggiaccia alla giurisdizione italiana, ove all'estero commetta un reato sanzionato, dalla normativa italiana, con l'ergastolo o con una pena detentiva non inferiore, nel “minimo”, a “tre anni”: ora, poichè la normativa italiana sanziona con pena detentiva, “inferiore” nel “minimo” a tre anni, “tutti” i reati ex artt. 3-8 della Direttiva, essa finisce per escludere dalla giurisdizione nazionale il cittadino italiano che, all'estero, abbia commesso uno dei crimini in questione. Ciò, ad onta di quanto richiesto dalla Direttiva.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7– Giustizia**Procedura di infrazione n. 2018/2335** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'ordinamento italiano non abbia correttamente recepito le seguenti norme della Direttiva 2011/93/UE, circa i reati sessuali nei confronti dei minori: A) per l'art. 2, lett. c), p. iii), il reato di “pornografia minorile” sussiste sia ove la condotta descritta si rivolga ad un “minore” di età, sia ove assuma per destinataria una persona che “sembri un minore”, laddove l'art. 600 ter del codice penale italiano prevede tale reato solo se l'agente operi nei confronti di minori e non di persone “che sembrano” tali; B) per l'art. 9, lett. f), è “circostanza aggravante”, quanto ai reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, il fatto che l'autore del reato, “deliberatamente o per negligenza”, abbia messo in pericolo la vita del minore. L'Italia non ha recepito tale aggravante, ritenendola assorbita nella generale figura del “tentativo” di un delitto (e, quindi, del “tentativo” del delitto specifico di “omicidio”). La Commissione replica che il “tentativo” di un delitto, in Italia, sussiste solo ove l'autore agisca “con l'intenzione” di realizzare tale delitto e non già ove rischi di realizzarlo per “negligenza”, con il che l'Italia, in deroga alla Direttiva, applicherebbe una pena più grave solo quando l'autore del reato “abbia voluto” porre a rischio la vita del minore e non, anche, ove abbia generato tale rischio per “colpa”; C) l'art. 10, par. 1, impone che la persona, condannata per i reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, sia interdetta da attività professionali impicanti contatti diretti e regolari con minori. In Italia, l'art. 609 nonies del c.p. ha indebitamente esentato, da tale interdizione, i condannati per il reato di “pornografia minorile” (artt. 600 ter e 800 quater c.p.); D) per l'art. 11, deve essere consentito il “sequestro” e la “confisca”, oltre che dei “proventi” dei reati di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva, anche degli “strumenti” utilizzati per commetterli: invece, nel diritto italiano, l'art. 600 septies c.p. non solo esclude tali “strumenti” dall'applicazione della “confisca” ma, circa i reati ex artt. 600 ter e 600 quater c.p. (produzione e detenzione di materiale pedopornografico), esclude finanche la confiscabilità dei “proventi” dei medesimi; E) l'art. 15, par. 1, stabilisce che le indagini e l'azione penale, relativi ai reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, non siano subordinate alla querela o alla denuncia della vittima. In Italia, invece, ex artt. 609 bis, ter, quater e septies, e 330 (c.p.), risulta che i reati di “abuso sessuale”, attuativi delle ipotesi ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, non sono procedibili d'ufficio; F) l'art. 15, par. 2 impone, alle normative nazionali, di disporre in modo che i reati sessuali contro i minori, previsti dalla Direttiva in questione, siano perseguibili per un congruo periodo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. Tale norma sarebbe vanificata dalle norme italiane che, circa i reati previsti dalla Direttiva, stabiliscono che la “prescrizione” dei medesimi duri al massimo 10, 20 o 24 anni, non si arresti in pendenza del procedimento giudiziario e inizi a decorrere dalla commissione del reato stesso; G) inattuati, in Italia, anche gli artt. 18, par. 3, sull'accesso della vittima, che con fondato motivo si ritenga un minore, al sistema di sostegno ex artt. 19 e 20 della Direttiva, nonché l'art. 20, par. 3, lett. e), sulla limitazione delle “audizioni” processuali dei minori stessi.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8– Giustizia**Procedura di infrazione n. 2016/4081** – ex art. 258 del TFUE.

"Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la normativa italiana, afferente al rapporto di lavoro delle tipologie di "magistrati onorari" soggetti al Decreto Legislativo n. 116/2017 - "giudici onorari di pace", "viceprocuratori onorari" e "giudici onorari di Tribunale" - contrasti con diverse Direttive della UE. Infatti: **A)** la Dir. 2033/88/CE sull'orario di lavoro" stabilisce, a tutela della salute dei lavoratori, che spettino loro diritti inderogabili a periodi di riposo dall'attività lavorativa: si tratta, al riguardo, del riposo minimo giornaliero (art. 3), del riposo minimo settimanale sommato a quello giornaliero (art. 5), del diritto alla durata massima media di lavoro settimanale comprensiva del lavoro straordinario (art. 6) e, infine, del diritto a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane (art. 7)). Al riguardo, la Commissione ritiene, come già la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-658/18, che i "magistrati onorari" sopra individuati rientrino nel novero dei "lavoratori" soggetti alla Direttiva in questione, per le seguenti ragioni: 1) l'art. 1, par. 3, indica che la Direttiva stessa ha per destinatari i soggetti ex art. 2 della Dir. 89/391, vale a dire i lavoratori di "tutti i settori di attività pubblici e privati" con l'esclusione solo delle specifiche categorie ivi menzionate, tra cui non sono menzionati i "giudici onorari"; 2) nonostante l'art. 1, co. 3°, del D. Lgs. 116/2017 fissi l'impegno dei "giudici onorari", formalmente, ad un massimo di due giornate settimanali, l'ampiezza delle loro competenze istituzionali (D. Lgs. 116/2017, artt. 9, 12, 13, 16, 17 e 30) e, altresì, il volume effettivo annuale dei giudizi definiti e della partecipazione alle udienze, testimoniano di come la loro attività non sia né "marginale" né "accessoria", ma "reale ed effettiva"; 3) l'attività dei giudici onorari è "retribuita": infatti, ex art. 23 di esso D.Lgs. 116/2017, essi percepiscono un'"indennità" trimestrale" in parte "fissa" (€ 16.140,00 lordi) e in parte "variabile" in ragione dell'entità del lavoro svolto in concreto, nel complesso adeguata al loro mantenimento; 4) i "lavoratori", soggetti alla Dir. 2033/88/CE sull'orario di lavoro", debbono risultare "dipendenti" dal datore di lavoro: tale requisito è ravvisabile, quanto ai giudici onorari, nella loro soggezione ai poteri di direzione e di vigilanza di organi del Ministero della Giustizia e, inoltre, nel fatto di rispondere degli stessi obblighi dei magistrati ordinari. In conclusione, quindi, il giudice onorario di pace, il viceprocuratore onorario e il giudice onorario di Tribunale rientrerebbero nella nozione di "lavoratori" di cui alla Dir. 2033/88/CE sull'orario di lavoro", per cui debbono essere assoggettati alla disciplina di questa: al riguardo, la Commissione osserva che il normale disbrigo delle loro funzioni richiede, ai "giudici onorari", un tempo di gran lunga eccedente i due giorni settimanali previsti sulla carta (vedi sopra). Pertanto, la Commissione ritiene che una tale situazione, fino a quando non venga istituito un sistema oggettivo e affidabile di misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero del magistrato onorario – affinché, in base a questo, l'operatore goda dei debiti periodi di riposo giornaliero e settimanale, nonché del rispetto del limite settimanale di ore lavorative – confligga con gli artt. 3, 5 e 6 della Dir. 2033/88/CE sull'orario di lavoro". **B)** la Commissione ritiene, sulla traccia della sentenza C- 658/18, che i "giudici onorari" rientrino anche nella nozione di "lavoratori a tempo determinato" e, per questo, vadano soggetti all'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE su tale tipo di lavoro. Infatti: 1) i giudici onorari sono senz'altro "lavoratori" ai sensi della clausola 2 di tale accordo: al riguardo, se pure tale clausola qualifica, come lavoratori, solo quelli definiti tali dalle rispettive normative nazionali dei singoli Stati UE, è escluso che un legislatore nazionale possa, in ogni caso, negare la qualifica di "lavoratore" ad un magistrato onorario, se non dimostra che, effettivamente, il rapporto che il magistrato stesso intrattiene con l'Amministrazione è strutturalmente diverso dal rapporto tra il lavoratore dipendente e il suo datore. Secondo la Commissione, tale sostanziale diversità non è stata dimostrata; inoltre, i giudici onorari sono veri e propri "lavoratori" in quanto la loro attività non è né accessoria né marginale, ma reale ed effettiva, essendo, peraltro, connessa ad una "retribuzione" e iscritta in un vincolo di subordinazione rispetto alla pubblica Amministrazione (vedi sopra); 2) i giudici onorari sono non soltanto "lavoratori", ma lavoratori "a tempo determinato": sono definiti tali, per la clausola 3, n. 1, del predetto accordo quadro, i lavoratori il cui contratto o rapporto di lavoro siano soggetti ad un termine certo e oggettivo (come il raggiungimento di una certa data): sono tali, pertanto, sia i magistrati onorari assunti dopo l'entrata in vigore (16 agosto 2017) del D. Lgs. 116/2017 – assumibili per 4 anni rinnovabili una volta sola per altri 4 – sia i magistrati onorari assunti prima di tale data, i quali, scaduto il primo quadriennio di servizio, sono riassumibili solo per altri 3 quadrienni. Dimostrato, quindi, che i "giudici onorari" sono lavoratori a tempo determinato (o "a termine") e, per ciò stesso, sottomessi al già citato allegato alla

Dir. 1999/70/CE, la Commissione richiama la clausola 4, n. 1 di esso accordo, che vieta ai legislatori nazionali di applicare, al lavoratore a tempo determinato, “condizioni di impiego” meno favorevoli di quelle riservate ai lavoratori a tempo indeterminato “comparabili” ai primi (salva la presenza di “ragioni oggettive”). La Commissione ritiene che i lavoratori a tempo indeterminato, “comparabili” con i “giudici onorari”, siano i “giudici togati”, attesa l’omogeneità delle rispettive funzioni e responsabilità: ciò premesso, la Commissione rileva che le norme italiane omettono di estendere, ai giudici onorari, i seguenti benefici riconosciuti, per converso, ai giudici togati: a) l’indennità per gravidanza, malattia e infortunio; b) retribuzione mensile – i giudici onorari sono retribuiti trimestralmente – e in misura esclusivamente “fissa” (la retribuzione dei giudici onorari è “fissa” solo in misura contenuta); c) la qualificazione della retribuzione dei giudici togati come “reddito di lavoro subordinato”, con liquidazione delle relative imposte da parte del datore di lavoro. A quest’ultimo riguardo, si precisa che l’“indennità” dei giudici onorari (cioè la loro sostanziale retribuzione) viene classificata come “reddito da lavoro autonomo”, per cui i predetti debbono aprire una partita IVA e liquidare loro stessi le imposte sul loro reddito. Peraltro, non è nemmeno chiaro se – come dispone in generale l’art. 54, co. 8, del DPR n. 917/1986 per i “redditi da lavoro autonomo” in genere – anche i giudici onorari possano detrarre le spese, sostenute per l’esercizio della loro professione, dal loro reddito imponibile (vedi art. 26 del D. Lgs. n. 116/2017); d) la retribuzione delle “ferie”, la quale, per l’art. 24 di detto D. lgs. 116/2017 è stata estesa solo ai giudici onorari assunti dopo l’entrata in vigore del Decreto stesso (16/08/2017), e non anche a quelli assunti prima di tale data. Tuttavia, sembra che l’art. 32 dello stesso Decreto attribuisca, entro l’agosto del 2021, la retribuzione feriale anche ai giudici entrati in servizio prima del 16/08/2017: sul punto, la Commissione chiede chiarimenti alle autorità italiane; e) il rimborso delle spese legali sostenute circa i procedimenti disciplinari aperti in relazione all’esercizio delle proprie funzioni: tale rimborso è garantito, dall’art. 18 del D. L. 67/1997 convertito nella L. 135/1997, solo al giudice togato. Una tale discriminazione, pur dichiarata incostituzionale con la sentenza 267/2020, è ancora vigente. La Commissione ritiene, altresì, che il vigente trattamento dei giudici onorari non solo contrasti con la succitata clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, ma anche con la clausola 5 di esso: quest’ultima si riferisce alla prassi per cui un datore di lavoro, anziché stipulare un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato con un lavoratore – come dovrebbe, ove il lavoro in questione soddisfi esigenze non transitorie dell’azienda – venga a stipulare, con il lavoratore stesso, una serie di successivi contratti “a termine”, uguali nel contenuto e intervallati da periodi più o meno brevi: poichè tale sequenza può prestarsi allo scopo abusivo, da parte del datore, di ottenere dal lavoratore una prestazione sostanzialmente “a tempo indeterminato”, pur concedendogli il trattamento meno favorevole riservato al lavoratore a termine, detta clausola 5 stabilisce che i singoli Stati UE pongano, alla reiterazione dei contratti di lavoro a termine, “almeno una” delle seguenti limitazioni: 1) richiesta di “ragioni obiettive” per ciascun rinnovo a termine; 2) determinazione di un numero massimo di rinnovi; 3) determinazione di una durata totale massima della serie di contratti a termine. Inoltre, gli stessi Stati UE debbono fissare, in vista della violazione delle limitazioni (o della limitazione) in concreto stabilita, efficaci e proporzionate sanzioni. Ora, per quanto riguarda i magistrati onorari assunti prima del D. Lgs. 116/2017 (16 agosto 2017) – anche se soltanto per questi - l’art. 29 prevede che i medesimi, scaduto il primo quadriennio di servizio, possano essere riassunti per altri 3 quadrienni: tali magistrati onorari, quindi, in ultima battuta possono essere riassunti, con successivi contratti “a tempo determinato”, per una durata complessiva del rapporto la quale può estendersi anche per 16 anni. La Commissione ritiene che tale durata risulti eccessiva, tanto più che ai magistrati onorari il legislatore italiano non intende applicare il D. Lgs. n. 81/2015, il quale prevede dei limiti al rinnovo del contratto a termine (riferiti alle ragioni giustificative, o alla durata totale del rapporto, o al numero dei rinnovi). Quindi, la Commissione sostiene che, ai giudici onorari assunti prima della data predetta, i quali abbiano subito, per un tempo particolarmente lungo, i rinnovi del loro rapporto a termine, spetti un **risarcimento danni adeguato**, facente seguito alla violazione da parte dello Stato italiano della sopra citata clausola 5. **C)** la Direttiva 92/85/CEE, al combinato disposto dei suoi artt. 8 e 11, par. 2, lett. b), dispone che le lavoratrici abbiano il diritto ad un congedo di maternità di almeno 14 settimane ininterrotte - compreso un congedo obbligatorio di almeno 2 settimane – durante il quale deve essere loro corrisposta un’indennità almeno equivalente alla prestazione per malattia. Tale indennità di maternità, pertanto, dovrebbe essere riconosciuta – stante la sopra citata clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE – anche ai giudici onorari donne. Poiché, per converso, l’art. 25 del suddetto D. Lgs. n. 116/2017 esclude che, in caso di malattia e infortunio, nonché in caso di gravidanza, al giudice onorario competa l’erogazione di cui al predetto art. 23, la Commissione ritiene violata, altresì, la già menzionata Dir. 92/85/CEE; **D)** Infine, la Commissione ravvisa, nel fatto della mancata attribuzione ai giudici onorari delle numerose garanzie sopra descritte, per converso riconosciute in favore dei giudici “togati”, una violazione della clausola 4 della Direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro “a tempo parziale”: il giudice onorario, infatti, si qualifica come lavoratore “a tempo parziale”, atteso che lo stesso viene definito, dalla clausola 3 dello stesso accordo quadro, come quello il cui orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile. Ora, il “lavoratore a tempo pieno”, “comparabile” al giudice

onorario, è il giudice professionale: dunque, poiché detto giudice togato lavora di regola 5 giorni alla settimana, a fronte del lavoro di soli 2 giorni settimanali del giudice onorario, quest'ultimo si deve classificare, in aggiunta alle altre definizioni già considerate, anche come lavoratore "a tempo parziale". Ora, la clausola 4 dell'accordo quadro in questione stabilisce che, quanto alle condizioni di impiego, al lavoratore a tempo parziale non deve essere riservato un trattamento meno favorevole di quello accordato al lavoratore a tempo pieno comparabile (salva la presenza di ragioni oggettive). Di conseguenza, il fatto che i giudici onorari non siano ammessi, dalla vigente normativa italiana, a godere di diversi vantaggi attribuiti ai giudici togati – come meglio descritto ai punti precedenti – integra una violazione della medesima clausola 4 della già indicata Dir. 97/81/CE.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2021 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento dell'Italia alle richieste della Commissione UE comporterebbe la corresponsione, in favore dei giudici onorari, di una serie di largizioni finanziarie stipendiali e previdenziali attualmente non previste dalla vigente normativa nazionale. Si prospetterebbe, pertanto, un relativo aumento della spesa pubblica.

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/4055	Ex lettori di lingua straniera in Italia	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2021/2059	Normativa italiana sul distacco dei lavoratori	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2020/0066	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No	Stato invariato
Scheda 4 2014/4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	MMC	Sì	Stato invariato
Scheda 5 2013/4199	Non conformità della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	MMC	Sì	Stato invariato

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2021/4055** – ex art. 258 del TFUE.

“Ex lettori di lingua straniera in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

La Commissione europea ritiene che i lavoratori, già in servizio presso le Università italiane in qualità di “lettori di madre lingua straniera”, ricevano un trattamento giuridico contrario all’art. 45 del TFUE. Quest’ultimo, sancendo il principio della “libera circolazione dei lavoratori”, impone che ciascuno Stato della UE garantisca, ai cittadini di altri Stati UE i quali lavorino nel suo territorio, le stesse condizioni di lavoro applicate ai lavoratori titolari della cittadinanza dello Stato medesimo (c.d. lavoratori “interni”) In Italia, l’art. 28 del D.P.C.M. 382/1980 consentiva, alle Università, di assumere “a tempo determinato”, con contratti di diritto privato della durata di un anno ciascuno fino ad un massimo di 5 anni, un certo numero di “lettori di madre lingua straniera”. In seguito, la L. n. 236/1995 sopprimeva la figura del “lettore di madre lingua straniera” e la sostituiva con quella del “collaboratore linguistico”, da assumersi, di regola, con un contratto di “lavoro a tempo indeterminato” di diritto privato. L’art. 4, co. 3° di detta L. 236/1995 prevedeva, quindi, che i collaboratori linguistici, già impiegati dall’Ateneo in qualità di “lettori di lingua straniera”, si vedessero riconosciuti i “diritti quesiti” relativi alla stessa attività svolta quali “lettori”, ottenendo, pertanto, che il corrispondente periodo lavorativo venisse pienamente valutato, per tutti gli effetti connessi all’anzianità, agli aumenti di retribuzione e ai versamenti dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro pubblico. Tuttavia, la sentenza C-212/99 della Corte di Giustizia UE rilevava che i predetti “diritti quesiti”, spettanti agli “ex lettori di lingua straniera” e riconosciuti dalla Legge sopra menzionata, fossero, in sostanza, conculcati: in massima parte, infatti, i nuovi contratti di lavoro “a tempo indeterminato” stipulati, dalle Università, con i “collaboratori linguistici” già operanti nel ruolo di “lettori di lingua straniera”, non prevedevano alcun riconoscimento dei diritti di cui si tratta, o, pur riconoscendoli, ne ancoravano il calcolo a criteri opinabili. Peraltro, nella sentenza già menzionata si rilevava come, nell’ordinamento italiano, non fosse nemmeno previsto che anche gli “ex lettori di lingua madre straniera” rientrassero nel campo di applicazione della Legge n. 230/1962: quest’ultima, infatti, attribuisce in linea di principio, a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro “a tempo determinato”, già di tipo privatistico, venga “trasformato” in uno “a tempo indeterminato” anch’esso di natura privata, il diritto ad ottenere che tale trasformazione operi dall’inizio della prima assunzione “a tempo determinato”. Quindi, la succitata sentenza C-212/99 concludeva che: 1) gli “ex lettori di lingua straniera”, costituiti in maggioranza da cittadini di altri Stati UE, in concreto non erano ammessi ad ottenere, ove assunti a tempo indeterminato quali “collaboratori linguistici”, l’estensione retroattiva di tale trasformazione anche al lavoro “a termine” svolto come “lettori”, così da recuperare i relativi “diritti quesiti”; 2) tutti gli altri lavoratori a titolo di diritto privato, in prevalenza italiani, una volta trasformato a tempo indeterminato il precedente lavoro a termine, erano per converso legittimati ad ottenere, ex art. 2 della L. 230/1962, che tale trasformazione operasse dalla data della prima assunzione a termine. Tale discriminazione a carico di cittadini di altri Stati UE, rispetto ai cittadini italiani, secondo la Corte UE inficia il principio della “libera circolazione dei lavoratori”, ex art.45 TFUE sopra citato. Ai fini del riallineamento con il diritto UE, la Repubblica italiana emanava il D. L. n. 2/2004 (ora L. n. 63/2004), il quale – onde fissare precisi criteri di calcolo dei “diritti quesiti”, spettanti ai “collaboratori linguistici” per il pregresso lavoro a termine nel ruolo di “lettori di lingua straniera” – stabiliva che i soggetti in questione avessero diritto, anche per l’attività svolta come lettori, al trattamento che la normativa italiana riconosce ai “*ricercatori scientifici confermati a tempo definito*”. La Corte di Giustizia UE, al riguardo, si pronunciava positivamente su tale normativa, ritenendo che la stessa consentisse una “precisa ricostruzione” della carriera degli “ex lettori” per l’attività da essi esplicata in quanto tali (sentenza C-119/04). Tuttavia, diversi Atenei non procedevano all’applicazione concreta della sopra indicata L. 63/2004, continuando a negare, ai collaboratori linguistici, gli arretrati sul periodo di lavoro già svolto a titolo di “lettori di lingua straniera”. Quindi, con l’art. 26, co. 3, della L. 240/2010, il legislatore italiano precisava e ribadiva, ancora, che “*il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito*” dovesse attribuirsi “*con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera*”. Poiché, nonostante tutto, numerosi atenei indugiavano ancora a riconoscere i “diritti quesiti” in parola, veniva emanata la L. n. 167/2017, con la quale si prevedeva l’adozione di un futuro “decreto interministeriale” contenente un “modello tipo” di contratto - da convertire in un contratto collettivo stipulando tra i rappresentanti delle Amministrazioni Universitarie ed i sindacati dei lavoratori interessati – le cui clausole avrebbero dovuto quantificare correttamente i diritti quesiti degli “ex lettori di lingua straniera”. Detto Decreto – che dovrebbe improntare un contratto collettivo da recepirsi, a sua volta, nei contratti individuali tra le diverse Università e i singoli “collaboratori linguistici” - è stato adottato dal

Ministero dell'Università con il numero 765/2019. Tuttavia, le amministrazioni universitarie non avrebbero ancora sottoscritto, con i sindacati dei lavoratori interessati, il sopra indicato "contratto collettivo". Al riguardo, la Commissione respinge l'argomento addotto dalle autorità italiane, per il quale i contratti individuali tra gli Atenei ed i singoli collaboratori linguistici, volti alla ricostruzione della carriera di questi ultimi come "lettori di lingua straniera", non potrebbero essere stipulati, in base all'ordinamento italiano, senza previa contrattazione collettiva conforme al Decreto Interministeriale n. 765/2019: la Commissione precisa, infatti, che uno Stato UE non può addurre, a giustificazione dell'incompatibilità di una situazione interna con l'ordinamento dell'Unione, le disposizioni del proprio ordinamento nazionale, atteso che il diritto UE deve sempre essere rispettato con precedenza rispetto alle norme dei singoli Stati membri. La Commissione UE chiede, pertanto, che le singole Università procedano alla stipula degli auspicati contratti individuali e alla conseguente liquidazione degli arretrati di cui è causa, pur in difetto di una previa contrattazione collettiva.

Stato della Procedura

Il 23 settembre 2021 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle richieste - formulate dalla Commissione UE con la presente procedura - di riconoscere i diritti quesiti facenti capo agli "ex lettori di lingua madre straniera", potrebbe porre l'esigenza di dotare le Amministrazioni competenti di finanziamenti ulteriori, rispetto a quelli già stanziati alla bisogna negli anni passati.

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2021/2059 – ex art. 258 del TFUE.

“Non conformità delle misure nazionali italiane alla Direttiva 2014/67/UE concernente l’applicazione della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno “Regolamento IMI””

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l’ordinamento italiano, in particolare il Decreto Legislativo n. 136/2016, contrasta con la Direttiva 2014/67/UE, la quale verte sul “distacco transnazionale” nell’ambito di una prestazione di servizi. Detto istituto si presenta laddove un’impresa di servizi, stabilita in uno Stato UE (c.d. impresa “distaccante”), esegua le sue prestazioni in un altro Stato UE, nella forma della temporanea messa a disposizione di un suo lavoratore in favore di una diversa impresa stabilita in quest’ultimo Stato (c.d. impresa “distaccataria”, la quale si rende destinataria dei servizi del lavoratore “distaccato”). Si precisa che, pur a seguito del “distacco”, il rapporto di lavoro del lavoratore “distaccato” continua con l’impresa “distaccante”. Circa l’attuazione della suddetta Direttiva nell’ordinamento italiano, la Commissione rileva come l’art. 9, par. 1, della predetta conferisca la facoltà, ai legislatori dei singoli Stati UE, di istituire obblighi amministrativi e misure di controllo, non previsti dalla Direttiva medesima, solo laddove tali strumenti risultino, da una parte, “necessari” a garantire la vigilanza effettiva sul rispetto degli obblighi già introdotti dalla Direttiva e, dall’altra, “giustificati e proporzionati” alla luce del diritto dell’Unione. Anche il par. 2 del predetto art. 9 consente, ai legislatori interni, di introdurre obblighi amministrativi e misure di controllo originariamente non contenuti nelle norme di recepimento della Direttiva stessa, purchè ciò si giustifichi in ragione della sopravvenienza di situazioni che rendano inefficaci, ai fini della vigilanza sul rispetto della Direttiva in questione, le misure e gli obblighi già istituiti. In ogni caso, poi, tali nuove prescrizioni debbono essere “giustificate e proporzionate”. Ora: la Commissione UE contesta, tra gli obblighi e le misure introdotti dal legislatore italiano e non previsti da essa Dir. 2014/67/UE, quanto segue: **A)** l’obbligo a carico dell’impresa “distaccante” – ex art. 10 del succitato D. Lgs. 136/2016 - di comunicare, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’evento dello stesso “distacco”, non oltre le ore 24 del giorno antecedente a quello dell’inizio del “distacco” medesimo. Tale obbligo risulta più gravoso di quello previsto, circa la comunicazione del distacco, dall’art. 9, par. 1, lett. a) della Direttiva di cui si tratta, il quale consente agli Stati UE di imporre, all’impresa “distaccante”, di comunicare il “distacco” “al più tardi all’inizio della prestazione del servizio”. Sul punto, peraltro, la Commissione ha addotto come la stessa Relazione sull’attuazione della Direttiva precisi che “qualsiasi obbligo di dichiarazione entro un certo termine (ad esempio, qualche ora o qualche giorno) prima del distacco **va oltre quanto espressamente autorizzato dalla Direttiva**”. La Commissione, quindi, obietta che la scelta del legislatore italiano, in quanto “andrebbe oltre” le previsioni della Direttiva, dovrebbe essere “giustificata”: per le autorità italiane, tale giustificazione riposerebbe sull’esigenza di riallineare i tempi, relativi in particolare alla comunicazione del “distacco transnazionale”, con quelli previsti circa la comunicazione dell’inizio dell’attività lavorativa, in Italia, da parte di un qualsiasi lavoratore. In merito, la Commissione replica che non è giustificato porre sullo stesso piano l’inizio di un rapporto di lavoro, del tutto iscritto in ambito nazionale, con l’inizio di un rapporto di “distacco transnazionale”. **B)** l’obbligo a carico dell’impresa “distaccante” – di cui all’art. 10, co. 3, lett. a) del già citato D. Lgs. 136/2016 – di conservare, per la durata del “distacco” e nei successivi due anni dalla sua cessazione, una serie di documenti comprensivi, anche, della “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente”, a pena di una sanzione (ex art. 12) da 500 a 3.000 Euro per ogni lavoratore, con un massimale di 150.000 Euro. Al riguardo, la Commissione osserva che, nell’ordinamento interno di alcuni Stati UE, tale “comunicazione pubblica” non è prevista, per cui l’impresa distaccante avente sede in tali Stati, pur impossibilitata ad adempiere all’obbligo sancito dal diritto italiano, subirebbe, per aver distaccato in Italia i propri dipendenti, l’applicazione delle gravose sanzioni di cui sopra. Le autorità italiane replicano che l’impresa distaccante potrebbe lo stesso conformarsi alla disciplina italiana, conservando la “documentazione equivalente” citata ex art. 10, co. 3, lett. a): a ciò, la Commissione obietta che tale “documentazione equivalente” sembrerebbe un doppione del “contratto di lavoro o altro documento equivalente” - che pure debbono essere conservati dall’impresa distaccante, ex art. 10 - per cui la normativa italiana risulta, sotto l’aspetto in questione, fonte di incertezza.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2021 è stata formulata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2020/0066** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea Europêche. Testo rilevante ai fini del SEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea Europêche. Testo rilevante ai fini del SEE.

Ai sensi dell’art. 4 di detta Direttiva (UE) 2017/2398, ogni Stato UE deve adottare, entro la data del 15 novembre 2019, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure suddette non le erano state ancora comunicate, la Commissione concludeva che la Direttiva di cui si tratta non era stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 è stata formulata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 39 dell’11 maggio 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2014/4231** – ex art. 258 del TFUE.

"Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

La Commissione UE ritiene che l'Italia abbia violato le clausole 4 e 5 dell'"Accordo quadro" allegato alla Dir. 1999/70/CE, in base al quale lo schema del lavoro "a tempo determinato" (detto anche "a termine") può essere utilizzato - in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello "a tempo indeterminato" - solo per coprire esigenze aziendali straordinarie ed occasionali. Talvolta, tuttavia, i datori di lavoro stipulano, con i lavoratori, una serie di successivi contratti "a termine" aventi ad oggetto le stesse prestazioni e intervallati da periodi più o meno brevi - anziché un unico contratto di impiego "a tempo indeterminato" - al mero scopo "abusivo" di concedere al dipendente minori tutele, rispetto a quelle garantite dall'impiego "permanente". Onde porre dei limiti a tale utilizzo "abusivo" del contratto di "lavoro a termine", la clausola 5 di detto "Accordo quadro" ne ammette la reiterazione, con lo stesso lavoratore, solo in presenza di "almeno una" delle seguenti condizioni: 1) presenza di "ragioni obiettive" per ogni rinnovo; 2) determinazione della durata massima del totale dei rinnovi; 3) determinazione del numero massimo di rinnovi consentiti. In Italia, gli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 81/2015 (Job Act) ammettono il rinnovo dei contratti/rapporti di lavoro a termine, di regola, solo laddove il totale della durata degli stessi non superi i 24 mesi e, altresì, i rinnovi successivi non siano più di 4. Il legislatore italiano sembra, pertanto, avere osservato i limiti previsti dalla clausola 5 del succitato "accordo quadro": tuttavia, la Commissione osserva che, in Italia, diverse categorie di lavoratori risultano ancora prive di tutela circa il rinnovo abusivo del contratto a termine, come di seguito rappresentato: 1) il "personale scolastico" è escluso per legge dal "job act" e quindi risulta reiteratamente riassumibile "a termine" senza condizioni; 2) invece, il Job act (artt. 19 e ss.) ed altra normativa nazionale (art. 36 del D. Lgs. 165/2001) tutelano, contro il rinnovo abusivo del contratto di lavoro a termine, il "personale sanitario": questo, tuttavia, continua ad essere replicatamente assunto a tempo determinato, presso alcune ASL, in violazione dei limiti legali; 3) il "personale amministrativo e tecnico" degli istituti riuniti sotto la sigla "AFAM" è escluso dal Job act e risulta, per legge, riassumibile a termine senza condizioni (art. 7 della L. 508/1999); 4) altrettanto è stabilito - vedi l'ultima frase del co. 3 bis dell'art. 29 del D. Lgs. 81/2015 - per il personale "stagionale" delle fondazioni lirico/sinfoniche; 5) i lavoratori delle università e degli enti pubblici di ricerca (L. 240/2010) sono riassumibili a termine, per legge, solo nel rispetto di tutte e tre le condizioni ex clausola 5 dell'accordo quadro, ma il legislatore interno non ha previsto alcuna sanzione per la violazione di tali condizioni; 6) il personale delle aziende demaniali, agricole e forestali è riassumibile a termine solo in ragione della "stagionalità" dei servizi espletati ad ogni assunzione (estinzioni di incendi, potatura delle piante ed altri tipici solo di certi periodi dell'anno), quindi solo in presenza delle "ragioni obiettive" che rappresentano una delle condizioni ex clausola 5 dell'"accordo quadro". Risulta, tuttavia, che molti dei lavoratori succitati, pur formalmente assunti a termine per eseguire attività "stagionali", di fatto "continuano" ad essere utilizzati ben oltre il periodo climatico di riferimento, per eseguire altre attività di natura non stagionale; 7) anche i "vigili del fuoco discontinui" sono, per la normativa italiana, riassumibili reiteratamente a termine senza condizioni; 8) atteso che i limiti al rinnovo del contratto/rapporto di "lavoro a termine" sono stabiliti da norma UE, anche il diritto al risarcimento dei danni, conseguenti alla violazione di detti limiti, si ritiene sancito dall'ordinamento UE e, come tale, deve essere tutelato integralmente dai legislatori nazionali. Per converso, la normativa italiana dispone che: a) il lavoratore del settore "pubblico" venga risarcito solo se dimostra, in concreto e senza avvalersi di presunzioni, che la violazione dei limiti predetti gli ha fatto perdere un'"occupazione alternativa migliore", il che costituisce una difficoltà probatoria quasi insuperabile; b) l'art. 28 del D. Lgs. 81/2015 attribuisce invece, al lavoratore "privato" riassunto a termine in deroga ai limiti stabiliti, due rimedi cumulativi entrambi carenti: un risarcimento solo "forfettario" e quindi non esteso all'ulteriore pregiudizio subito in concreto dallo stesso lavoratore e, altresì, una trasformazione del rapporto a termine, in uno a tempo indeterminato, decorrente solo dall'ultimo contratto/rapporto a termine e, quindi, non comprensiva degli scatti di anzianità maturati nei contratti/rapporti "a termine" precedenti; 9) le avvenute assunzioni "a tempo indeterminato" di personale pubblico "della pubblica istruzione" e degli "enti pubblici di ricerca", già assunto reiteratamente "a termine" in precedenza, non hanno considerato, di tali precedenti contratti/rapporti "precari", gli "scatti di anzianità" che ne sarebbero derivati ai lavoratori stessi. Ciò contrasta con la clausola 4 del medesimo "accordo quadro", per la quale il lavoratore "a termine" ha diritto alle stesse "condizioni di impiego" (come la "retribuzione") riservate ad un lavoratore "a tempo indeterminato" oggettivamente "comparabile"; 10) i "lavoratori

a termine” degli enti pubblici di ricerca italiani, durante il contratto a termine, godono di minori diritti rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in ordine non solo al trattamento economico ma anche alla partecipazione alla nomina dei rappresentanti sindacali nell’ambito lavorativo, il tutto in contrasto con la sopra citata clausola 4 dell’accordo quadro; 11) i lavoratori “a termine” costituiti dalla categoria dei “vigili del fuoco a tempo determinato discontinui” sono privati, dalla legge italiana, di diverse prerogative spettanti per converso ai vigili del fuoco “di ruolo”: i primi, infatti, non godono degli “scatti di anzianità” e di alcune indennità aggiuntive (indennità di anzianità, assegno di specificità e indennità di rischio), essendo altresì estromessi da alcuni vantaggi previdenziali come “l’indennità di rischio”. Al riguardo, la Commissione ritiene tali disparità di trattamento incompatibili con la succitata clausola 4 dell’accordo quadro, invitando le autorità italiane a fornire la giustificazione dell’“oggettiva necessità” di ciascuna di esse (come ammesso anche dalla stessa clausola, quale esimente all’imperativo della “parità di trattamento”)

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata notificata all’Italia una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La UE chiede: che le norme italiane, che pongono limiti ai successivi contratti di lavoro “a termine” con gli stessi lavoratori, siano estese ai settori “esclusi” dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2015; che si ponga fine alla prassi di riassumere indiscriminatamente “a termine” i lavoratori, nei settori in cui essa sopravvive malgrado i divieti del legislatore nazionale; che ai lavoratori pubblici e privati, già riassunti reiteratamente “a termine” in violazione dei limiti posti dal legislatore nazionale al rinnovo di tale tipo di contratto, venga corrisposto un risarcimento “integrale” dei danni subiti e non, al contrario, “forfettario” o sottoposto ad oneri probatori insormontabili; che i lavoratori “a termine” vengano equiparati, quanto alle condizioni di impiego e soprattutto con riferimento al trattamento retributivo e previdenziale, ai lavoratori “a tempo indeterminato” oggettivamente comparabili. Dal soddisfacimento di tali istanze UE in ordine ai lavoratori del settore pubblico, deriva un aumento della pubblica spesa.

Scheda 5 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199** - ex art. 258 del TFUE

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione "anticipata", cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale "messa in mora", la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali", quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni "anticipate" in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura "generale" e non "professionale" del trattamento pensionistico "anticipato" dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo"). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico "professionale" ma "legale". Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni "professionali". Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico "legale"), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione "anticipata". Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di "sicurezza sociale" (nozione nella quale rientrano le "pensioni"). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della "parità di trattamento".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione "anticipata", si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/4118	Contrasto con il diritto europeo della legislazione nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. "concessioni balneari")	MM	Si	Stato invariato
Scheda 2 2018/2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla Direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale	MM	No	Stato invariato
Scheda 3 2018/2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	PM	No	Stato invariato
Scheda 4 2018/2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali	PM	No	Stato invariato

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2020/4118** – ex art. 258 del TFUE.

“Contrasto con il diritto europeo della legislazione nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. “concessioni balneari”)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Turismo

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia la violazione dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva servizi”) e dell'art. 49 TFUE, in relazione alla assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. “concessioni balneari”).

L'art. 12 della “Direttiva servizi”, rubricato “Selezione tra diversi candidati”, al par. 1 dispone: “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”; al par. 2 dispone: “Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico”. L'art. 49 del TFUE, invece, sancisce il principio della “libertà di stabilimento”. Al par. 1 dispone “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro”; al par. 2 dispone “La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, comma 2°, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.....”. Ciò premesso, si rappresenta, a seguire, la situazione italiana quanto alla disciplina delle “concessioni” di beni demaniali, marittimi, lacuali e fluviali, per l'esercizio di attività turistico-ricreative: le concessioni già esistenti all'entrata in vigore il D. L. n. 194/2009 sono state, dall'art. 1, co. 18 di esso decreto, prorogate automaticamente fino al 31/12/2015. Quindi, l'art. 34 duodecies del D. L. n. 179/2012 le ha ulteriormente prorogate, automaticamente, fino al 31/12/2020. Nel frattempo, il 14/07/2016, la Corte di Giustizia UE dichiarava (cause C-458/14 e C-67/15) che le succitate proroghe automatiche contrastavano con l'art. 49 TFUE e l'art. 12, co. 2, della Dir. 2006/123/CE. Più di recente, l'art. 1, co. i 682 e 683, della Legge di bilancio 2019 (entrata in vigore l'01/01/2019), ha previsto che le concessioni di beni demaniali marittimi – in scadenza entro il 31/12/2020 - siano prorogate per la durata ulteriore di 15 anni dal 1° gennaio 2019. Infine, il D. L. 104/2020 ha esteso anche alle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali, e a quelle per la nautica da diporto, detta proroga automatica di 15 anni dall'01/01/2019. Ora: la Commissione ritiene che la disciplina nazionale circa l'assegnazione e la durata delle c.d. concessioni balneari contrasti: 1) con il predetto art. 12 della “Direttiva servizi”; nonché 2) con l'art. 49 del TFUE.

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove le attuali concessioni fossero risolte, come chiesto dalla UE, lo Stato potrebbe essere convenuto in giudizio dagli attuali concessionari, dovendo quindi assumere nuove spese per la propria difesa.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2374** – ex art. 258 del TFUE.

"Presunta violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva sui servizi 2006/123/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, in Italia, alcuni articoli delle Direttive 2006/123/CE ("Direttiva servizi") e 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle "qualifiche professionali"), nonché del Regolamento n. 910/2014 (Regolamento eIDAS). In primo luogo, l'Italia non ha recepito, nel diritto interno, i par. fi 2, 3 e 4 dell'art. 57 della Dir. 2005/36/CE, i quali impongono agli Stati UE di garantire che le informazioni circa le attività professionali, ex par. 1, siano accessibili "on line" direttamente dal sito degli "sportelli unici" di cui alla "Direttiva servizi", nonché l'art. 57 bis, par. 4, della Dir. 2005/36/CE, che impone l'esperibilità "on line", tramite i predetti "sportelli unici", di tutte le procedure per l'esercizio di una professione in uno Stato UE. Inoltre, l'Italia non avrebbe applicato, di fatto, né l'art. 7, par. fi 1 e 3, della Dir. 2006/123/CE, né il simmetrico art. 7, all'art. 57, par. 1, della Dir. 2005/36/CE. Infatti, l'art. 57, par. fi 1 e 3 della "Direttiva servizi" (2006/123/CE), impone agli Stati UE di garantire che i "prestatori di servizi" ed i loro clienti apprendano, tramite i succitati "sportelli unici", una serie di informazioni, elencate nelle stesse norme, necessarie a consentire ai prestatori il libero esercizio della loro attività economica nello Stato UE e, ai clienti di tale Stato, la scelta consapevole dei loro fornitori di servizi. Simmetricamente, l'art. 57, par. 1, della Dir. 2005/36/CE impone, agli Stati UE, di garantire la conoscibilità "on line", per i predetti "sportelli unici", di una serie di informazioni (elencate in esse norme) adeguate a consentire lo svolgimento delle pratiche opportune per accedere all'esercizio, in uno Stato UE, di un'attività professionale, anche, ove ciò sia richiesto, mediante il "riconoscimento" di titoli professionali rilasciati da altri Stati UE. In proposito, la Commissione ha obiettato che: 1) in deroga alle succitate norme della "Direttiva servizi", il 50% degli "sportelli unici" non fornirebbe "direttamente" le informazioni relative ai "requisiti" richiesti per la prestazione di servizi, limitandosi ad informare della mera possibilità di contattare, all'uopo, gli uffici locali, o imponendo una previa "registrazione" sul loro sito web, onde accedere ai link che rimandano ad altri siti web comunali, contenenti le informazioni di cui si tratta; 2) in deroga alle già citate norme della Dir. 2005/36/CE, detti sportelli unici non fornirebbero informazioni sulle Autorità interne competenti per le professioni "regolamentate", essendo dunque di ostacolo, al riguardo, all'espletamento delle procedure di "riconoscimento" dei titoli transfrontalieri in possesso degli utenti. L'Italia, altresì, non avrebbe attuato il combinato disposto degli artt. 6, par. 1, 8, della "Direttiva servizi" e 57 bis della Dir. 2005/36/CE: esso impone agli Stati UE di garantire che tutte le procedure e le formalità, necessarie per essere autorizzati alla prestazione di servizi o all'esercizio di una professione in uno Stato UE, siano espletabili interamente "on line", da connessione remota e per il tramite del sito web dei predetti "sportelli unici". Al riguardo, si obietta che in Italia, tramite i siti web degli "sportelli unici", non sarebbe possibile espletare né le procedure volte ad ottenere le autorizzazioni per la prestazione di servizi, né quelle volte ad ottenere il "riconoscimento" dei titoli professionali transfrontalieri.

Stato della Procedura

Il 6 giugno 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2295** – ex art. 258 del TFUE.

"Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute; Ministero Pubblica Istruzione**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il D. Lgs. n. 206/2007 non abbia recepito le seguenti norme della Direttiva 2005/36/UE sul "riconoscimento delle qualifiche professionali": 1) l'art. 2, par. 1, ult. co., che "riconosce" le "qualifiche professionali" intitolate a cittadini di altri Stati UE e rilasciate in uno di tali Stati; 2) l'art. 5, par. 1, ult. frase, per il quale uno Stato UE può vietare l'esercizio occasionale di una professione, ad un cittadino transfrontaliero che non abbia già lavorato in altri Stati UE per il periodo indicato dalla stessa norma, "solo" laddove, per l'ordinamento del primo Stato, la professione in oggetto sia "non regolamentata"; 3) l'art. 5, par. 2, per il quale il controllo sui lavoratori "temporanei" è ammesso esclusivamente in caso di "fondato dubbio" che il prestatore lavori non temporaneamente, ma stabilmente; 4) l'art. 5, par. 3, il quale sottopone il cittadino di uno Stato UE, che esegua servizi temporanei in un altro Stato UE, soltanto alle norme, di quest'ultimo Stato, "direttamente connesse" alla sua qualifica professionale; 5) l'art. 7, par. 1, laddove non prevede che - nella dichiarazione preventiva da presentarsi, allo Stato UE ospitante, da un prestatore transfrontaliero spostantesi per la prima volta da uno Stato UE all'altro - debba essere descritta la prestazione da svolgersi; 6) l'art. 7, par. 4, laddove limita il controllo, su un transfrontaliero che esegue in uno Stato UE il "primo" servizio attinente alla sicurezza o alla sanità pubbliche, ai soli casi in cui sussista il rischio, effettivo, di grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza del destinatario del servizio; 7) l'art. 8, per il quale lo Stato UE, "ospitante" un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato UE, può richiedere a quest'ultimo le informazioni, di cui all'art. 14, "solo" ove sussistano "giustificati dubbi"; 8) l'art. 23, par. 1, laddove menziona anche la professione di "ostetrica" tra le qualifiche mediche le quali, quand'anche non elencate dall'allegato V alla Direttiva, possono comunque essere "riconosciute" dagli Stati UE diversi da quelli che le hanno rilasciate, alle condizioni indicate dalle stesse norme in questione; 9) il co. 2°, ult. frase, del par. 2 dell'art. 25 (Dir. 2005/36/CE), il quale stabilisce che la formazione medica pratica comporti la "partecipazione personale", da parte del candidato specialista, alle attività e responsabilità dei servizi in questione; 10) l'art. 28, par. 3, (Dir. 2005/36/UE), per il quale il corso di formazione pratica, in medicina generale, può essere ridotto ad un anno solo alle condizioni di cui allo stesso articolo; 11) l'art. 28, par. 4, laddove il medesimo riferisce le sue prescrizioni non già ai "chirurghi" – come vuole la legge italiana - ma più aspecificamente ai "medici"; 12) il combinato disposto dell'allegato VII e dell'art. 50, par. 1, per il quale uno Stato UE può richiedere al cittadino transfrontaliero, che voglia ottenere il "riconoscimento" di una sua qualifica professionale ottenuta in un altro Stato UE, "esclusivamente" i documenti indicati dallo stesso VII; 13) l'art. 50, par. 3, (Dir. 2005/36/UE), per il quale – laddove, presso uno Stato UE, operi un professionista con una qualifica professionale rilasciata da un altro Stato UE, a seguito di una formazione compiuta anche in parte in un terzo Stato UE – il primo Stato UE può "chiedere informazioni" solo in caso di "fondato dubbio".

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2019 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2175** – ex art. 258 del TFUE

“Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea rileva che, in Italia, rimarrebbe sotto diversi profili inattuata la Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, che individua quali condizioni debbono sussistere affinché uno Stato UE - il quale consente l'accesso ad alcune professioni solo ai titolari di un certificato, diploma, o qualsivoglia altro titolo (c.d. professioni “regolamentate”) – sia obbligato a riconoscere come idonei a tali professioni, sul suo territorio, i titoli che abilitano all'esercizio delle stesse in altri Stati UE. L'Italia ha attuato le modifiche, apportate alla Dir. 2005/36/CE dalla Dir. 2013/55/UE, tramite il D. Lgs. n. 206/2007. Di seguito, alcuni rilievi della Commissione: l'Italia non avrebbe osservato l'obbligo (ex art. 59, par. 1, della Direttiva) di aggiornare regolarmente, presso la “Banca dati delle professioni regolamentate”, l'elenco delle “professioni regolamentate” esistenti nel suo ordinamento; l'Italia non avrebbe fornito l'elenco completo delle specifiche professioni regolamentate per le quali si è riservata, come concesso dall'art. 7, par. 4, di “verificare” la compatibilità dei titoli transfrontalieri con le esigenze generali della salute e della sanità pubblica, né, riguardo ad alcune di tali professioni, avrebbe precisato le ragioni per cui la mancata verifica pregiudicherebbe le suddette esigenze; l'Italia avrebbe omesso di informare la Commissione, nei modi prescritti dalla Direttiva, circa i requisiti - richiesti dall'ordinamento nazionale per l'accesso ad una certa professione regolamentata - che fossero o non pertinenti a tutelare le esigenze attinenti a tale esercizio, o che, pur essendo coerenti con esse, imponessero dei sacrifici “eccessivi” agli esercenti dette professioni (c.d. “proporzionalità” di detti requisiti); l'Italia, oltre a non osservare tale obbligo di notifica, continuerebbe a richiedere, ai titolari delle specifiche “professioni regolamentate” dell’“agente immobiliare” e dell’“avvocato”, dei requisiti sia “sproporzionati”, che “discriminatori” (ad onta dell'art. 59, par. 3), che lesivi della “libertà di stabilimento” ex art. 49 del TFUE. Infatti, all'agente immobiliare è vietato l'esercizio di qualsiasi altro tipo di attività (art. 5, co. 3, della L. 39/1989), pur osservando, la UE, che l'imparzialità del predetto sarebbe ugualmente garantita tramite il divieto, meno dirompente, di interdirlgli l'esercizio delle sole attività rispetto alle quali sussista, in concreto, uno specifico conflitto di interessi. Il divieto generalizzato previsto dalla legge italiana, inoltre, lede la libertà economica dell'operatore, sancita dall'art. 49 TFUE. Inoltre: l'art. 2 del Decreto 47/2016 dispone che, dopo 5 anni dall'iscrizione di un avvocato all'Albo professionale, si verifichi che il predetto abbia trattato, ogni anno, almeno 5 affari “giudiziali” in Italia, a pena di cancellazione dall'Albo predetto. La UE osserva che un tale requisito, la cui mancanza comporta una sanzione grave come la predetta, è “sproporzionato” rispetto allo scopo che intende perseguire, che è quello di garantire un minimo di effettività all'esercizio professionale. Esso requisito, infatti, imponendo agli avvocati di esercitare soprattutto in Italia, viola la “libertà di stabilimento” ex art. 49 TFUE, in ragione della quale i “prestatori di servizi” dei veri Paesi UE sono liberi di stabilirsi ed operare in tutti gli altri Stati UE.

Stato della Procedura

Il 7 marzo 2019 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Stato invariato
Scheda 2 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	Decisione Di Ricorso	Sì	Stato invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2016/2013** – ex art. 258 del TFUE.

“Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir.2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una “procedura” come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata “con fenotipo sofferente”. Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di “procedura”, come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un “fenotipo sofferente”. L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un “progetto” come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125** – ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull’acqua destinata al consumo umano. L’art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le “misure necessarie” a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri “microbiologici” e “chimici”). L’art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l’art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le “misure” correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l’uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L’art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, “deroghe” ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l’approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di “deroga” presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l’indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell’esistenza e delle condizioni di tali “deroghe”. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di “deroga” dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell’arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all’Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all’arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all’uso dell’acqua nelle aree recanti concentrazioni “non a norma” dei suddetti valori chimici; l’attuazione delle azioni correttive di cui all’allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l’Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2019 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell’Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’adozione di misure adeguate di contrasto all’inquinamento dell’acqua.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/2223	Piani di gestione spazio marittimo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2021/2043	Non corretta applicazione del Regolamento 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti	MM	No	Stato invariato
Scheda 3 2021/0448	Mancato recepimento Direttiva formazione gente di mare	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2020/4051	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MM	No	Stato invariato
Scheda 5 2020/2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MM	No	Stato invariato
Scheda 6 2019/2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	PM	No	Stato invariato
Scheda 7 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	PM	No	Variazione di stato (da MMC a PM)
Scheda 8 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stato invariato
Scheda 9 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	2° MMC	No	Stato invariato
Scheda 10 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	2° MMC	No	Stato invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2021/2223** - ex art. 258 del TFUE

"Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo. Direttiva 2014/89/UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia di non aver attuato alcune disposizioni del Regolamento 2017/352, il quale verte sulla fornitura dei servizi portuali e sulla trasparenza finanziaria dei porti. Tali mancate attuazioni sono costituite da altrettanti inadempimenti a determinati obblighi di notifica, i quali fanno capo a ciascuno Stato UE nei riguardi della Commissione europea. Al riguardo, si rileva, in primo luogo, la violazione dell'obbligo di notifica sancito dall'art. 16, par. 7: tali norme – atteso che i paragrafi precedenti impongono ad ogni Stato UE di istituire un'apposita procedura, ai fini della gestione di tutti i reclami sull'applicazione delle norme del Regolamento in questione – fanno obbligo agli stessi Stati dell'Unione di rendere edotta la Commissione sia della stessa procedura come sopra adottata, sia dell'autorità specificatamente preposta ad applicarla. In secondo luogo, la Commissione rileva la mancata ottemperanza, da parte dell'Italia, all'obbligo di notifica previsto dall'art. 17: questo vincola ogni Stato UE, entro e non oltre il 24 marzo 2019, a dare contezza alla Commissione dell'identità delle specifiche "autorità pertinenti" menzionate dai seguenti articoli: A) dall'art. 11, par. 5: l'autorità "pertinente" citata in tali disposizioni è quella, designata come tale dallo Stato UE interessato, legittimata a chiedere all'"ente di gestione del porto" il quale presta servizi portuali, o ad altro ente che eroghi gli stessi servizi per conto del primo, le informazioni relative ai rapporti finanziari di essi enti con la pubblica Amministrazione dello Stato UE cui appartengono, segnatamente in relazione ai finanziamenti pubblici che la seconda può aver largito ai primi; B) dall'art. 12, par. 3: l'autorità "pertinente" ivi citata è quella che lo Stato UE interessato designa come legittimata a raccogliere, dal prestatore di servizi portuali, tutte le informazioni da questi utilizzate come base per definire la struttura ed il livello dei diritti per i "servizi portuali" rientranti nel raggio di applicazione del par. 1 dello stesso art. 12; C) dall'art. 13, par. 6: l'autorità "pertinente" citata da tali disposizioni è quella che lo Stato UE interessato autorizza a richiedere, all'ente di gestione del porto – per metterle a disposizione della Commissione UE - tutte le informazioni del caso sugli elementi utilizzati, da esso ente, come base per la determinazione della struttura e del livello dei diritti d'uso applicati agli utenti dell'infrastruttura portuale. La Commissione contesta, altresì, l'inadempimento all'obbligo previsto dall'art. 19 dello stesso Regolamento, il quale imponeva a ciascuno Stato UE, entro il 24/03/2019, di prevedere, in ordine alle violazioni delle norme contenute nel medesimo Regolamento, sanzioni "effettive", "proporzionate" e "dissuasive". Con nota del 18 dicembre 2019, l'Italia comunicava la pendenza, all'epoca, dell'iter di approvazione di un Decreto del Consiglio dei Ministri, il quale avrebbe completato l'individuazione di tutte le autorità "competenti" di cui ai succitati art. 16, par. 7, e 17. Tuttavia, con lettera del 21/01/2021, la Commissione comunicava all'Italia di ritenere la stessa non adempiente agli obblighi di notifica di cui ai già citati art. 16, par. 7, e 17. Con successiva lettera dell'11 febbraio 2021, la Commissione ribadiva gli stessi rilievi. Al momento della decisione di emettere la presente "messa in mora", la Commissione dichiarava di non aver ricevuto notifica del predetto Decreto del Consiglio dei Ministri, né di essere stata informata, dalla Repubblica italiana, circa gli sviluppi dell'iter di approvazione dello stesso.

Stato della Procedura

Il 2 dicembre 2021 è stata inviata, nei confronti dell'Italia, una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2021/2043-** ex art. 258 del TFUE

“Non corretta applicazione del Regolamento 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia di non aver attuato alcune disposizioni del Regolamento 2017/352, il quale verte sulla fornitura dei servizi portuali e sulla trasparenza finanziaria dei porti. Tali mancate attuazioni sono costituite da altrettanti inadempimenti a determinati obblighi di notifica, i quali fanno capo a ciascuno Stato UE nei riguardi della Commissione europea. Al riguardo, si rileva, in primo luogo, la violazione dell'obbligo di notifica sancito dall'art. 16, par. 7: tali norme – atteso che i paragrafi precedenti impongono ad ogni Stato UE di istituire un'apposita procedura, ai fini della gestione di tutti i reclami sull'applicazione delle norme del Regolamento in questione – fanno obbligo agli stessi Stati dell'Unione di rendere edotta la Commissione sia della stessa procedura come sopra adottata, sia dell'autorità specificatamente preposta ad applicarla. In secondo luogo, la Commissione rileva la mancata ottemperanza, da parte dell'Italia, all'obbligo di notifica previsto dall'art. 17: questo vincola ogni Stato UE, entro e non oltre il 24 marzo 2019, a dare contezza alla Commissione dell'identità delle specifiche “autorità pertinenti” menzionate dai seguenti articoli: A) dall'art. 11, par. 5: l'autorità “pertinente” citata in tali disposizioni è quella, designata come tale dallo Stato UE interessato, legittimata a chiedere all'ente di gestione del porto” il quale presta servizi portuali, o ad altro ente che eroghi gli stessi servizi per conto del primo, le informazioni relative ai rapporti finanziari di essi enti con la pubblica Amministrazione dello Stato UE cui appartengono, segnatamente in relazione ai finanziamenti pubblici che la seconda può aver largito ai primi; B) dall'art. 12, par. 3: l'autorità “pertinente” ivi citata è quella che lo Stato UE interessato designa come legittimata a raccogliere, dal prestatore di servizi portuali, tutte le informazioni da questi utilizzate come base per definire la struttura ed il livello dei diritti per i “servizi portuali” rientranti nel raggio di applicazione del par. 1 dello stesso art. 12; C) dall'art. 13, par. 6: l'autorità “pertinente” citata da tali disposizioni è quella che lo Stato UE interessato autorizza a richiedere, all'ente di gestione del porto – per metterle a disposizione della Commissione UE - tutte le informazioni del caso sugli elementi utilizzati, da esso ente, come base per la determinazione della struttura e del livello dei diritti d'uso applicati agli utenti dell'infrastruttura portuale. La Commissione contesta, altresì, l'inadempimento all'obbligo previsto dall'art. 19 dello stesso Regolamento, il quale imponeva a ciascuno Stato UE, entro il 24/03/2019, di prevedere, in ordine alle violazioni delle norme contenute nel medesimo Regolamento, sanzioni “effettive”, “proporzionate” e “dissuasive”. Con nota del 18 dicembre 2019, l'Italia comunicava la pendenza, all'epoca, dell'iter di approvazione di un Decreto del Consiglio dei Ministri, il quale avrebbe completato l'individuazione di tutte le autorità “competenti” di cui ai succitati art. 16, par. 7, e 17. Tuttavia, con lettera del 21/01/2021, la Commissione comunicava all'Italia di ritenere la stessa non adempiente agli obblighi di notifica di cui ai già citati art. 16, par. 7, e 17. Con successiva lettera dell'11 febbraio 2021, la Commissione ribadiva gli stessi rilievi. Al momento della decisione di emettere la presente “messa in mora”, la Commissione dichiarava di non aver ricevuto notifica del predetto Decreto del Consiglio dei Ministri, né di essere stata informata, dalla Repubblica italiana, circa gli sviluppi dell'iter di approvazione dello stesso.

Stato della Procedura

Il 9 giugno 2021 è stata emessa, nei confronti dell'Italia, una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2021/0448-** ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la Direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che, in Italia, non sia stata ancora recepita la Direttiva UE 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la Direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

Ai sensi dell’art. 3 di detta Direttiva UE 2019/1159, ogni Stato UE pone in essere, entro e non oltre il 2 agosto 2021, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nel proprio ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati, per cui conclude nel senso del non ancora sopravvenuto recepimento della Direttiva in oggetto nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2021 è stata emessa, nei confronti dell’Italia, una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno recepito, nell’ordinamento nazionale, la Dir. UE 2019/1159 mediante il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 194.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2020/4051-** ex art. 258 del TFUE

“Non corretta attuazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea contesta, all’Italia, la violazione dell’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 165/2014. Tale Regolamento stabilisce, in generale, i criteri relativi alla costruzione, installazione, uso, prova e controllo dei “tachigrafi” utilizzati nel trasporto su strada. Le regole in oggetto sono finalizzate a consentire che, attraverso le risultanze offerte da tachigrafi dotati di precisi requisiti tecnici di affidabilità, le pubbliche autorità competenti possano verificare il rispetto della normativa sociale dell’Unione in tema di protezione dei diritti dei lavoratori su strada. In particolare, tale normativa, il cui rispetto deve essere scrutinato tramite, tra l’altro, l’uso dei tachigrafi come disciplinati dal succitato Reg. 165/2014/UE, sarebbe contenuta nel Reg. (CE) n. 561/2006 (che, in ordine ai mezzi pesanti, fissa il limite massimo del periodo di guida giornaliero, settimanale e complessivamente accumulato in due settimane consecutive, la durata minima dell’interruzione della guida giornaliera e del periodo di riposo giornaliero e settimanale), nella Dir. 2002/15/CE che indica la durata massima giornaliera dell’orario di lavoro quando in esso sia compreso il lavoro notturno e, altresì, nella Dir. 92/6/CEE, la quale impone l’uso di “limitatori di velocità” agli automezzi pesanti destinati al trasporto di merci pericolose. Nello specifico, poi, il già citato art. 7, par. 1, del Reg. 165/2014 in questione dispone che “il trattamento dei dati personali nel contesto del presente Regolamento” - vale a dire la rilevazione, attraverso le risultanze dei tachigrafi di cui si tratta, dei dati concernenti gli autotrasportatori - può essere eseguito “unicamente” ai fini della verifica della conformità al medesimo Reg. 165/2014 e al Reg. n. 561/2006/CE (il quale ripropone le disposizioni UE, in materia di politica sociale, sopra considerate nell’ambito degli atti normativi succitati) e, in ogni caso, deve improntarsi al rispetto della normativa dell’Unione circa il trattamento dei dati personali (Dir. 95/46/CE e Dir.2002/58/CE). Tanto premesso, la Commissione ritiene che contrasti con il sopra citato art. 7, par. 1, del Reg. 165/2014, nonché con la “ratio” dell’intero Regolamento, l’art. 142, comma 6, del Codice della strada italiano, il quale consente l’uso delle risultanze del tachigrafo per finalità distorte rispetto a quelle istituzionali stabilite dal predetto Reg. 165/2014 e, precisamente, per determinare e sanzionare la mancata osservanza dei limiti di velocità dei mezzi su strada.

Stato della Procedura

Il 30 ottobre 2020 è stata emessa, nei confronti dell’Italia, una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2020/2318** - ex art. 258 del TFUE

“Non corretta attuazione della Direttiva 2004/52/CE relativa all’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato alcune disposizioni della Direttiva 2004/52/CE e della Decisione 2009/750/CE, inerenti al “Servizio Europeo di Telepedaggio” (c.d. SET). In base al sistema definito dai predetti atti normativi, si prevede che i servizi di telepedaggio “interni” ai singoli Stati UE, c.d. “nazionali” (o “locali”), siano integrati da un servizio di telepedaggio di rango europeo, le cui articolazioni a livello di singolo Stato UE risultino interoperabili e i cui fruitori possano avvalersi di un abbonamento unico per tutta la UE. Ogni Stato UE deve annotare, in un apposito registro elettronico, i settori del SET situati nel proprio territorio, che “ripartisce” tra i singoli operatori deputati, in quello stesso Stato, all’“esazione dei pedaggi”. Ora: gli operatori che intendano accreditarsi come prestatori del SET debbono: 1) preliminarmente, possedere i requisiti stabiliti dall’art. 3 e dall’allegato II, n. 3 della stessa Decisione 2009/750/CE (vedi infra); 2) quindi “stabilirsi” in un singolo Stato UE e stipulare tanti “contratti” quanti sono gli “esattori dei pedaggi” operanti nello stesso Stato. Ciascuno di tali esattori deve pubblicare una “dichiarazione”, in cui precisa le condizioni generali del proprio contratto. L’art. 5, par. 3 della Decisione impone, a ciascun esattore dei pedaggi, di accettare “in maniera non discriminatoria” di contrattare con qualsiasi impresa, la quale richieda di essere accreditata alla fornitura del SET negli ambiti posti sotto la responsabilità dello stesso esattore. Il requisito ex all. II, n. 3 della suddetta Decisione concerne il necessario possesso, in capo agli operatori SET, delle tecnologie idonee a porre in comunicazione i dispositivi di bordo – presenti nelle autovetture degli utenti del servizio di telepedaggio SET – e le apposite apparecchiature poste, lungo le strade, dagli esattori dei pedaggi: in proposito, dette norme UE stabiliscono che gli operatori SET dispongano non solo della tecnologia DSRC (che consente le “comunicazioni specializzate a corto raggio”), ma anche della più evoluta tecnologia di comunicazione GNSS (“sistema globale di comunicazione via satellite”), entrambe riferite sia ai “veicoli pesanti” che a quelli “leggeri”. Si consideri, ora, la situazione in Italia: 1) al momento della presente “messa in mora” (03/12/2020), in Italia nessun operatore risultava ancora abilitato a prestare il SET, nè per i “veicoli pesanti” né per quelli “leggeri”: al riguardo, si precisa che l’operatore Telepass non è effettivamente abilitato ad erogare il SET ma solo il servizio di telepedaggio “nazionale” (c.d. “locale”). La Commissione, pertanto, contesta i cospicui ritardi relativi alla contrattazione tra gli aspiranti operatori SET e gli “esattori dei pedaggi” presenti in Italia, sottolineando che i contratti in oggetto debbono essere stipulati da ogni esattore, ai sensi delle succitate norme UE, non oltre i 24 mesi dalla registrazione elettronica dei settori SET di propria competenza; 2) in ordine al servizio di telepedaggio “nazionale” o c.d. “locale”, sia relativo ai veicoli pesanti che a quelli leggeri, la Commissione rileva che lo stesso risulta, al momento, in appannaggio esclusivo all’operatore Telepass, al quale la normativa italiana consente di erogarlo avvalendosi esclusivamente della tecnologia DSRC. Quindi, la legislazione italiana non costringe Telepass a dotare gli apparecchi, da installarsi a bordo delle automobili, della più evoluta e costosa tecnologia di comunicazione GNSS. Ora, circa tale mercato nazionale del telepedaggio, il segmento di esso che attiene specificatamente ai “veicoli pesanti” risulta aperto, dalla normativa italiana, anche ad altri operatori diversi da Telepass, tra l’altro in condizioni di parità rispetto a quest’ultimo: infatti, si richiede a tali diversi operatori, quale prerequisite per l’accreditamento, di avvalersi solo della tecnologia di comunicazione DSRC, senza necessità di dotarsi della più costosa tecnologia GNSS; 3) quanto al segmento, nell’ambito del mercato del servizio di telepedaggio “nazionale” (o “locale”), specificatamente attinente ai “veicoli leggeri”, la Commissione rileva un “deficit” di “libera concorrenza”: infatti, tale mercato non è aperto all’ingresso di operatori diversi da Telepass. Precisamente, gli operatori che intendano fornire in Italia un servizio di telepedaggio per i veicoli leggeri debbono, necessariamente, esercitare “l’opzione SET”, nel senso che possono essere abilitati a tali prestazioni solo se garantiscono, oltre all’utilizzo di tecnologie DSRC, anche quello delle più costose tecnologie GNSS. Tali operatori, quindi, risultano discriminati rispetto a Telepass, riguardo al mercato del servizio di telepedaggio nazionale relativo ai veicoli leggeri. Tale situazione viene considerata dalla Commissione, sotto un’ulteriore prospettiva, anche come una discriminazione a carico dei prestatori del servizio “SET”, i quali, per quanto riguarda il mercato del telepedaggio per i “veicoli leggeri”, debbono subire la concorrenza non libera ma “sleale” di Telepass, il quale può fornire il medesimo servizio ad un costo significativamente più ridotto: infatti, laddove i primi debbono dotarsi della più onerosa tecnologia GNSS, il secondo può offrire lo stesso servizio avvalendosi della mera tecnologia DSRC. Il tutto in deroga al predetto art. 5, par. 3 della Decisione (vedi sopra).

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata comunicata all'Italia una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2019/2279-** ex art. 258 del TFUE

"Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni della Direttiva 2004/54/CE. L'art. 3, par. 1 di essa impone in generale, agli Stati UE, di conformare le "gallerie" (definite dall'art. 1, par. 2) ai "requisiti minimi di sicurezza" indicati nell'allegato I. Tuttavia, l'art. 3, par. 2, consente che alcuni, dei requisiti di cui al predetto allegato I, vengano sostituiti con misure "alternative" di riduzione dei rischi, a condizione che: a) detti requisiti non siano "tecnicamente" realizzabili, o lo siano solo ad un "costo sproporzionato"; 2) le misure sostitutive garantiscano una protezione equivalente, o accresciuta, rispetto ai requisiti predetti; 2) la galleria, cui si applicano dette misure alternative, sia "vecchia" e non "nuova", intendendosi, per "vecchie", le gallerie già aperte al traffico al 1° maggio 2006. Peraltro, un'ulteriore possibilità di deroga ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato I è prevista dal punto 1.2.1 del medesimo: ivi, è ammesso che, in ordine a "tutte" le gallerie ("vecchie" e "nuove"), gli Stati UE derogano ai "requisiti minimi di sicurezza" indicati nei paragrafi successivi dell'allegato, purchè in misura "lieve", a "certe condizioni" e assicurando una protezione equivalente o maggiore rispetto a quella garantita dai requisiti derogati. L'adeguamento alle regole tecniche fin qui descritte deve essere realizzato nei seguenti termini: A) dall'apertura stessa della "galleria" per le gallerie "nuove" (cioè non ancora aperte al traffico all'01/05/2006), ex art. 9; B) entro il 30/04/2014, prorogabile fino al 30/04/2019, per le gallerie "vecchie" (cioè già aperte al traffico all'01/05/2006), ex art. 11. Ora: risulterebbero attualmente in esercizio, in Italia, n. 395 tra "vecchie" e "nuove" gallerie, di cui: 1) 102 sarebbero, per le Autorità italiane, del tutto conformi ai requisiti di cui al già citato allegato I; 2) 7 recano applicazione di "misure alternative di riduzione dei rischi", come dal predetto art. 3, par. 2. Circa 6 di tali gallerie, l'Italia avrebbe disatteso l'obbligo, previsto dalla Direttiva di cui si tratta, di fornire alla Commissione i documenti dimostrativi dell'esistenza delle condizioni in difetto dei quali, per il già menzionato art. 3, par. 2, non è consentito sostituire i requisiti dell'allegato I (vedi sopra); 3) 251, non ancora conformi, verrebbero messe a norma dalle Autorità italiane entro il 2025. Di tali 251 gallerie, sia precisa, quelle "vecchie" dovevano essere regolarizzate al massimo entro il 30/04/2019 (vedi sopra), mentre quelle "nuove" dovevano risultare a norma sin dall'apertura; 4) per altre 35, dichiarate anch'esse non ancora conformi alla Direttiva, l'Italia non disporrebbe ancora di nessun calendario di adeguamento. Riguardo a tali 35, si precisa che le stesse, "vecchie" o "nuove", dovevano risultare già conformi alla Direttiva in oggetto. La Commissione, per il momento, non si pronuncia su n. 41 gallerie: queste ultime, in origine non rientranti nell'applicazione della Dir. 2004/54/CE, vi sono state in seguito inserite dal Reg. n. 1315/2013. In ordine a tale quadro complessivo, la Commissione deduce che l'Italia abbia violato: A) l'art. 3, par. 1, e il n. 1.2.1 della Direttiva, ove non ha reso edotta la Commissione, circa n. 6 gallerie, dei presupposti giustificativi dell'adozione delle "misure alternative di riduzione dei rischi", o dei lievi scostamenti rispetto ai requisiti ex allegato I; B) l'art. 9 e 10, ove ha ommesso di garantire che le gallerie "nuove", di quelle non ancora a norma, fossero conformi alla Direttiva sin dalla loro entrata in esercizio; C) l'art. 11, ove non ha garantito che, tra le gallerie non ancora a norma, quelle "vecchie" fossero regolarizzate entro il 30/04/2019.

Stato della Procedura

In data 3 dicembre 2020, è stato comunicato all'Italia un parere motivato, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2017/2044** - ex art. 258 del TFUE

"Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni della Direttiva 2007/46/CE e del Regolamento n. 715/2007/CE, inerenti al controllo delle emissioni da alcuni veicoli a motore. L'art. 5 di essa Direttiva e l'art. 4, par. 1, di detto Regolamento vietano che i veicoli nuovi possano essere messi in commercio o in servizio, nella CE (ora UE), qualora non corrispondano ad un tipo previamente "omologato", vale a dire munito di un apposito certificato il cui rilascio, da parte delle Autorità nazionali competenti, è subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuta applicazione delle norme della Direttiva stessa e di tutti i Regolamenti applicabili (fra cui lo stesso 715/2007/CE). Tra tali norme, assume particolare rilievo il già citato art. 5 della Dir. 2007/46/CE, il quale vieta che l'autoveicolo venga munito di un "impianto di manipolazione", cioè di un qualsiasi "elemento di progetto" finalizzato a ridurre l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni prodotte dal veicolo a motore (art. 3 della Direttiva). Pertanto, un veicolo dotato di un "impianto di manipolazione" non può essere "omologato", salve alcune limitate eccezioni (indicate allo stesso art. 5, par. 2, lettere da a) a c), ed attinenti, ad esempio, al caso in cui un tale impianto di manipolazione risulti necessario a proteggere il motore da danni o da avarie). Gli artt. 12 e 30 della Direttiva in oggetto, inoltre, impongono ad ogni Stato UE di accertare che tutti i veicoli prodotti siano effettivamente conformi al tipo "omologato" e che, in caso di scostamenti rispetto a quest'ultimo, obblighi le imprese costruttrici a metterli a norma. Si precisa, altresì, che tali obblighi vengono sanciti, dal 1° settembre 2020, dagli artt. 53 e 54 del Regolamento (UE) n. 2018/0858, i quali hanno abrogato, dalla stessa data, il succitato art. 30 della Dir. 2007/46/CE. Infine, l'art. 13 del succitato Reg. n. 715/2007/CE obbliga ciascuno Stato UE ad istituire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" contro i trasgressori delle norme del Regolamento stesso. Ora, la Commissione ritiene che alcuni modelli del tipo Fiat 500X Euro 6 diesel, realizzato dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato dalle norme succitate. Le Autorità italiane hanno giustificato la presenza di tale impianto di manipolazione, adducendo che il medesimo risultava necessario allo scopo di proteggere il motore da danni o da avarie e, in tal modo, invocando le eccezioni di cui al sopra citato art. 5, par. 2, lettere da a) a c) (vedi sopra). La Commissione, ritenendo che l'Italia non avesse suffragato la sua difesa con un serio studio scientifico, ribadiva la sua censura. Seguivano delle lettere inviate dalle Autorità italiane, con le quali - pur ribadendosi che l'applicazione del sistema contestato, agli autoveicoli in questione, si giustificava per ragioni tecniche di sicurezza - si rendeva noto alla Commissione UE che: 1) il Ministero dei Trasporti italiano aveva chiesto a FCA di spiegare una campagna di richiamo obbligatorio a livello europeo della FIAT 500X Euro 6 diesel; 2) sugli autoveicoli in oggetto la FCA aveva disposto degli interventi tecnici correttivi (ricalibrazione dei software), per far sì che le macchine stesse fossero conformi al modello "omologato". La Commissione, tuttavia, pur apprezzando tali interventi, ha chiesto precisi chiarimenti circa le misure correttive adottate dalla FCA - onde valutare se, effettivamente, i veicoli "ricalibrati" risultino conformi alla normativa europea - e, inoltre, ha richiesto che l'Italia applichi concretamente alla società FCA le sanzioni introdotte dalla normativa nazionale, come imposto dal succitato art. 13 dal Reg. 715/2007/CE, a corredo degli obblighi sanciti da esso Regolamento.

Stato della Procedura

Il 2 dicembre 2021 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non dispiega effetti finanziari.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/4187** - ex art. 258 del TFUE

"Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui "diritti aeroportuali", vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese ("vettori") che esercitano voli aerei all'interno dei suddetti. L'art. 6 di essa Dir.va 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i "diritti aeroportuali" loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta "di consultazione", con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un'"Autorità di vigilanza indipendente". Quest'ultima – per l'art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l'Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di "consultazione" possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si attengono alle regole della libera concorrenza (di talché il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell'offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in "concessione" dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il "piano di investimenti" cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei "diritti aeroportuali" che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un "Accordo di programma" (CdP) tra essi gestori e l'ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l'Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l'approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall'assoggettamento alla procedura "di consultazione" di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l'intervento di un'Autorità "indipendente" a sindacato dei predetti "diritti aeroportuali". Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall'applicazione di tale "consultazione" i CdP stipulati, in generale, dall'ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle "eccezioni", all'obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. va 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, né le tariffe considerate "insindacabili" vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la "ART" quale Autorità di vigilanza indipendente, quest'ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna "delega" ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l'esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2155** - ex art. 258 del TFUE

"Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par. 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di "armonizzare" la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo "integrato" alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a "requisiti operativi" e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FABs è, essenzialmente, quello di : 1) "ottimizzare l'uso dello spazio aereo" in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FABs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche "l'Organo di valutazione delle prestazioni", istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Italia risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUEMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato "Organo di valutazione delle prestazioni" ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti - che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2213** - ex art. 258 del TFUE

"Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella "messa in mora" relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir. 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di "gestione" – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separatezza sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di "gestione" vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente "distinti", in modo da consentire l'individuazione di eventuali – ed illegittimi – storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione "Rete ferroviaria italiana" (RFI), sia la società di trasporto ferroviario "Trenitalia", sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla "gestione"; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separatezza dei bilanci circa le due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata - non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di "servizio pubblico", che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie - su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto "per pubblico servizio" vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di "leale cooperazione" ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico.

Tutela dei consumatori

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/0444	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, che modifica il Regolamento UE 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2021/0443	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/0770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2021/0267	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Procedura di infrazione n. 2021/0444** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, che modifica il Regolamento UE 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva UE 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, che modifica il Regolamento UE 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE.

Ai sensi dell’art 24 di tale Dir. UE 2019/771, gli Stati membri della UE sono tenuti, entro e non oltre il 1° luglio 2021, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deduce che la Direttiva di cui si tratta non sia stata ancora recepita nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2021 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Tutela dei consumatori**Procedura di infrazione n. 2021/0443** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/0770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva UE 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

Ai sensi dell'art 24 di tale Dir. UE 2019/770, gli Stati membri della UE sono tenuti, entro e non oltre il 1° luglio 2021, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deduce che la Direttiva di cui si tratta non sia stata ancora recepita nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2021 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno recepito la Dir. UE 2019/770, nell'ordinamento nazionale, mediante il Decreto Legislativo del 4 novembre 2021, n. 173.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Tutela dei consumatori**Procedura di infrazione n. 2021/0267** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Ai sensi dell’art 13 di tale Dir. UE 2019/633, gli Stati membri della UE sono tenuti, entro e non oltre il 1° novembre 2021, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deduce che la Direttiva di cui si tratta non sia stata ancora recepita nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 23 luglio 2021 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. UE 2019/633, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, mediante il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 198.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA



180730198280